



Regione Siciliana

PRESIDENZA


Ufficio della Segreteria di Giunta
Struttura di Coordinamento n.3

n. 670

Prot. n. 3845

Palermo, 12-12-2013

OGGETTO: Disegno di legge: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale".



ALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PALERMO

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, si deposita il disegno di legge in oggetto indicato, approvato dalla Giunta regionale nella seduta dell'11 dicembre 2013.

IL PRESIDENTE
Rosario Crocetta

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SECRETARIATO GENERALE
12 DIC 2013
00 13323 SGLEGPC
Data Ufficio

MTC

DISEGNO DI LEGGE
“BILANCIO ANNUALE DELLA REGIONE SICILIANA PER
L’ESERCIZIO 2014 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL
TRIENNIO 2014 – 2016”

DISEGNO DI LEGGE
“DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E CORRETTIVE
PER L’ANNO 2014. LEGGE DI STABILITA’REGIONALE”

RELAZIONE TECNICA

Premessa

La presente manovra di finanza pubblica si dispiega in una fase critica per le finanze pubbliche che risentono degli effetti della difficile congiuntura economica, della perdurante crisi dell’eurozona e delle correlate politiche di rigore e di equilibrio di bilancio collegate all’esigenza di garantire una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica al fine di conseguire gli obiettivi che il Paese si è impegnato a raggiungere in sede europea.

Se è vero che la legge di bilancio rappresenta lo strumento con cui finalizzare l’allocazione delle risorse pur tuttavia, risentendo la finanza delle regioni degli effetti del ciclo economico e della contrazione di risorse da destinare allo sviluppo, l’azione finale in termini di risultati non può che scontare l’indebolimento e la rigidità dei singoli aggregati di spesa.

E’ comunque la manovra di finanza pubblica del Governo regionale si propone nel medio periodo due obiettivi:

- la riqualificazione della spesa in termini di maggiore equità sociale, attraverso anche una rigorosa rivisitazione dei meccanismi interni e di lotta agli sprechi;

- il rilancio della crescita e dello sviluppo con la Regione chiamata ad agire in funzione di supporto alla domanda sociale e nel contempo obbligata a ristrutturare l’offerta della propria azione.

Solo assicurando una simmetria sociale nella distribuzione dei costi e dei sacrifici necessari si riuscirà a riconquistare la fiducia e la coesione per fronteggiare gli effetti della stagnazione e del regresso socio-economico.

Rispetto alla manovra di bilancio occorre evidenziare alcuni elementi di criticità che irrigidiscono le dinamiche di flessibilità sia dal lato delle entrate che per le poste di spesa.

In ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 è stata prevista la copertura della compartecipazione regionale del fabbisogno sanitario in misura corrispondente all'aliquota del 49,11 (*eccetto per le spese afferenti il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal piano sanitario nazionale*) che ha determinato una riduzione notevole di risorse disponibili per i fabbisogni consolidati..

Inoltre, la costruzione dei documenti finanziari della Regione per l'esercizio 2014 e per il triennio 2014-2016 risente come già rappresentato negli anni passati di stringenti vincoli quali le risorse effettivamente acquisibili all'Erario regionale, insufficienti rispetto all'attuale livello di spese consolidate.

Il progetto di legge di bilancio di previsione per il triennio 2014/2016 è stato improntato ad una ulteriore riduzione della spesa, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2013.

Nel valutare gli stanziamenti, in conformità alle disposizioni di cui alla circolare assessoriale è stato operato un ridimensionamento complessivo della spesa. In particolare, ove da parte dei competenti Dipartimenti regionali non sono pervenute proposte in linea con le richiamate disposizioni, le previsioni di spesa sono state elaborate prevedendo per i capitoli riferiti a spese soggette al Patto di stabilità interno uno stanziamento non superiore alla competenza 2013 ridotta di circa il 10%, per l'anno 2014 fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria.

Lo scenario delineato ha reso estremamente difficile elaborare un documento contabile in equilibrio che preveda la corretta copertura di tutte le spese necessarie per l'adempimento degli obblighi legislativi.

Si ritiene, inoltre, opportuno evidenziare che gli importi riportati nel bilancio di previsione 2014 e per il triennio 2014-2016 discendono dalla costruzione del documento secondo il criterio della legislazione vigente e possono differirsi da quelli tendenziali riportati nei documenti programmatori, in quanto quest'ultimi tengono conto di fatti amministrativi e gestionali che incidono sui risultati finali. Ci si riferisce in particolar modo alla gestione dei fondi extra-regionali per i quali molto spesso non coincide, nello stesso esercizio, la fase di accertamento e la fase di impegno.

BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE

Premesso quanto sopra, si illustrano brevemente i principali dati, di rilievo, del DDL bilancio di previsione 2014 e per il triennio 2014/2016.

La proposta di bilancio per l'anno 2014 presenta un totale generale delle entrate e delle spese pari a 23.087.737 migliaia di euro e quella di bilancio per il triennio 2014-2016 un totale pari a 53.594.730 migliaia di euro.

Tra le entrate si distinguono entrate correnti per 14.742.707 migliaia di euro, che registrano un decremento di 624.244 migliaia di euro, pari a 4,06 per cento rispetto alle previsioni 2013, ed entrate in conto capitale per 987.030 migliaia di euro, che registrano un decremento di 1.178.204 migliaia di euro, pari a 54,41 per cento rispetto alle previsioni 2013.

L'avanzo finanziario presunto è pari a 7.358.000 migliaia di euro, interamente riferito ai fondi di cui alle assegnazioni da parte dello Stato e della UE ed agli altri fondi a destinazione vincolata.

Il totale generale delle spese pari, per l'anno 2014, a 23.087.737 migliaia di euro è finanziato con le entrate finali (date dalla somma delle entrate correnti e in conto capitale), per un ammontare pari a 15.729.737 migliaia di euro, e per 7.358.000 migliaia di euro con l'avanzo finanziario presunto relativo ai fondi extraregionali.

I principali risultati differenziali scaturenti dal DDL bilancio di previsione per l'anno 2014, in conseguenza delle previsioni di entrata e di spesa come sopra descritte, assumono i seguenti valori:

- *risparmio pubblico* (entrate correnti meno spese correnti) pari a 147.400 migliaia di euro. Tale valore evidenzia un livello di entrate correnti adeguato alla copertura delle corrispondenti spese;
- *saldo netto da impiegare* (entrate finali più l'avanzo finanziario presunto dell'esercizio precedente meno le spese finali), pari a 286.035 migliaia di euro;
- *accreditamento netto* (entrate finali più l'avanzo finanziario presunto dell'esercizio precedente meno le spese finali, al netto delle operazioni finanziarie) pari a 344.002 migliaia di euro.

ENTRATE

Lo stato di previsione delle **entrate** è stato aggiornato secondo il criterio delle risorse effettivamente acquisibili nel periodo 2014 – 2016.

Entrate correnti

	importi in migliaia di euro			
	Previsione 2013	Variazione		2014
		Valore Assoluto	Valore %	
Imposte erariali sul patrimonio e sul reddito	5.396.380	101.320	1,88	5.497.700
Tasse e Imposte erariali sugli affari	3.039.272	84.025	2,76	3.123.297
Imposte erariali sui consumi e dogane	186.519	49.204	26,38	235.723
Altri Tributi propri	3.036.723	-208.010	-6,85	2.828.713
Trasferimenti correnti	2.243.118	94.073	4,19	2.337.191
Altre entrate correnti	634.299	-172.969	-27,27	461.330
Recuperi e Rimborsi	243.158	-199.720	-82,14	43.438
Partite che si compensano nella spesa	587.482	-372.167	-63,35	215.315
TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.366.951	-624.244	-4,06	14.742.707

Le entrate sono state stimate, tenendo conto sia delle assegnazioni extraregionali che dell'andamento del gettito effettivo nonché delle somme effettivamente acquisibili all'erario regionale.

SPESE

Sul fronte delle spese, si segnala che la dinamica della spesa corrente 2014 registra un trend in significativo decremento sia rispetto al totale degli impegni registrati nel 2012 (-462 milioni di euro pari al meno 2,99 per cento) che agli stanziamenti previsti nel 2013 (meno 1.312.748 migliaia di euro, pari a meno 8,25 per cento). Detto risultato appare significativo se si tiene in conto della particolare composizione della settoriale della spesa che registra una forte rigidità dovuta ai trasferimenti in favore del settore sanitario e delle autonomie locali che nel complesso rappresentano il 59,04 per cento della spesa corrente.

DDL "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014"

In ordine al disegno di legge "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale", si illustrano le norme proposte e le relative valutazioni sia con riferimento al disegno di legge in argomento sia alle connesse tabelle.

Di seguito si traccia un'analisi dei singoli articoli del disegno di legge soffermandosi, in particolare, sulle norme aventi una certa valenza finanziaria ai fini della composizione della manovra.

Il Titolo I contempla norme di carattere finanziario e contabile. In particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, fa riferimento ai saldi differenziali.

La manovra contenuta nella legge di stabilità, per l'anno 2014, ammonta a 964.064 migliaia di euro, per l'anno 2015 a 618.720 migliaia di euro e per l'anno 2016 a 1.990.933 migliaia di euro.

La manovra si concretizza in particolare in maggiori risorse per 904.064 migliaia di euro nel 2014, 618.720 migliaia di euro per l'anno 2015 ed a 1.990.933 migliaia di euro per l'anno 2016.

Inoltre, si registrano minori spese per 619.064 migliaia di euro nell'anno 2014, 598.720 migliaia di euro nell'anno 2015 e 1.990.933 migliaia di euro nell'anno 2016.

Nel suo complesso la manovra fa registrare nel 2014 un saldo netto da impiegare pari a 226.035 migliaia di euro e per gli esercizi 2014 e 2015 si determina un saldo netto da impiegare pari rispettivamente a 272.366 migliaia di euro e di 253.848 migliaia di euro.

Gli effetti della manovra finanziaria sono illustrati nelle tabelle di seguito riportate.

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
(importi in migliaia di euro)

OGGETTO	2014	2015	2015
A - RISORSE			
A1. MAGGIORI ENTRATE FINALI			
Entrate da articolato			
Art. 4, c. 2 - Entrate derivanti dall'utilizzo Fondo Sviluppo e Coesione da destinare alla copertura degli accantonamenti Tributarî di cui alla L.R. 9/2013 art. 6	200.000	0	0
Art. 25 - Vendita terreni ESA	15.000	20.000	0
Art. 26 - Cessione di partecipazioni azionarie	60.000	0	0
Art. 29 - Recupero fondi IRCAC	10.000	0	0
TOTALE A1	285.000	20.000	0
A2. MINORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	81.021	40.364	0
Tab. B - Fondo globale in conto Capitale (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0	0	0
Tab. D - Riduzione autorizzazioni di spesa	0	0	0
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (minori spese)	0	0	0
Tab. F - Abrogazione leggi di spesa	0	0	0
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	23.350	22.704	0
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 32/2000	0	0	0
ARTICOLATO:			
Art. 1, comma 4 - Determinazione Fondi Riserva	0	0	0
Art. 4 comma 1- accantonamenti tributarî	400.000	400.000	300.000
Art. 11, comma 3 - Contenimento spese settore pubblico allargato	8.611		
Art. 17 - Dissalatori (Vedi anche Tab. L)	9.500	0	0
Art. 20 - Trasporti isole minori	9.800	9.800	0
Minori Oneri Ricorso al Mercato - Quota Interessi 214903			
FONDI DI RISERVA E REGOLAZIONI CONTABILI	86.782	125.852	1.690.933
TOTALE A2	619.064	598.720	1.990.933
TOTALE MAGGIORI RISORSE (A)	904.064	618.720	1.990.933
B - ONERI			
B1. MINORI ENTRATE FINALI			
ARTICOLATO:			
TOTALE B1	0	0	0
B2. MAGGIORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0	0	339.183
Tab. B - Fondo globale in conto Capitale (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0	0	0
Tab. C - Rifornanziamento leggi di spesa	0	0	0
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (maggiori oneri)	0	0	0
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	0	0	163.565
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 32/2000	0	0	0
Tab. L - Nuovi limiti di impegno	15.000	15.000	15.000

ARTICOLATO:			
Art. 1, comma 3 - Determinazione Fondi Riserva	0	0	0
Art. 4 – Accantonamenti tributari	128.220	159.690	979.004
Art. 7 – EE LL – Comuni	262.500	350.000	350.000
Art. 7, comma 6 – Fondo investimenti Comuni	60.000		
Art. 7, comma 8 – EE LL – Ricovero minori	20.000	0	0
Art. 7, comma 9 – EE LL – Comunità alloggio disabili psichici	15.000	0	0
Art. 8 – EE LL – Province	10.000	0	0
Art. 11, comma 3 – Spese settore pubblico allargato	0	2.128	2.128
Art. 11, commi 4 e 5 – Spese per le società partecipate.	38.355	57.532	57.532
Art. 12 – Riorganizzazione risorse umane nel settore forestale ed antincendio	133.000	0	0
Art. 13 – Consorzi di bonifica	8.000		
Art. 14 – Meccanizzazione agricola	5.280	0	0
Art. 15 – E.A.S.	18.470	0	0
Art. 17 – Dissalatori	5.000		
Art. 18 – Rifornimento leggi di spesa - (Allegato 1)	199.859	0	52.268
Art. 31 – Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli	2.000	2.000	0
Art. 33 – Interventi per favorire l'accesso all'abitazione dei nuclei familiari svantaggiati	10.000	0	0
Art. 34, comma 7 – 8 – Incentivi all'assunzione dei precari	1.000	1.000	1.000
Art. 35 – Interventi a favore dei P.I.P.- Emergenza Palermo	0	20.000	20.000
Art. 36 – Cantieri di servizio- reddito minimo di inserimento	6.400	6.400	6.400
Art. 38 – Misure per favorire la digitalizzazione delle imprese	1.000	0	0
Art. 40 - Istituzione Fondo regionale per le disabilità	5.000	2.000	2.000
Art.41 – Fondo siciliano per il sostegno all'inclusione attiva (SIA)	15.000	0	0
Art. 42 - Fondo Regionale per lo Spettacolo (FORES) - TEATRI	500	0	0
Art. 44, comma 1 – Potenziamento delle attività sportive isolate	3.800	0	0
Art. 44, comma 2 – Potenziamento delle attività sportive isolate	580	0	0
Art. 45- Albo per l'esercizio delle Professioni turistiche	100	0	0
Maggiori Oneri Ricorso al Mercato - Quota Interessi 214903	0	2.970	2.853
FONDI DI RISERVA E REGOLAZIONI CONTABILI	0	0	0
TOTALE B2	964.064	618.720	1.990.933
TOTALE MAGGIORI ONERI (B)	964.064	618.720	1.990.933
SALDO NETTO DA COPRIRE (-) O DA IMPIEGARE (C) = (A -B)	-60.000	0	0
RISULTATI DIFFERENZIALI			
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE RISULTANTE DAL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE (D)	286.035	272.366	253.848
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE (+) A SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA (E) = (C + D)	226.035	272.366	253.848
RIMBORSO PRESTITI (F) compresi: - L.F. 11/2010, art.1, comma 3 - L.F. 7/2011, art. 1, art. 11, comma 3 e art. 12, comma 2 - L.F. 26/2012 - L.R. 32/2012 - L.R. 33/2012 Rimborso quota capitale - capitolo 900002 Rimodulazione rimborso anticipazio	-286.035	-272.366	-253.848
RICORSO AL MERCATO A SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA (H) = (E + F)	-60.000	0	0
RICORSO AL MERCATO AUTORIZZATO L.R. 26/2012, art. 1 - L.R. 32/2012 - L.R. 9/2013 - Cap. 6002 (L)	0	0	0
NUOVO RICORSO AL MERCATO - L.F. 0/2014, art. 2 – cap. 6002	60.000	0	0
	0	0	0
DIFFERENZA (N) = (H-L)	0	0	0

L'articolo 2 autorizza operazioni finanziarie per l'importo di 60 milioni di euro da destinarsi a spese di investimento dei Comuni.

L'articolo 3 oltre a confermare disposizioni di natura tecnica annualmente introdotte con la legge di stabilità innova profondamente in materia di residui prevedendo la cancellazione entro il 31 marzo degli impegni assunti nell'anno 2013 per i quali siano venuti meno le ragioni dell'obbligazione, fatto salvo il loro mantenimento previa dimostrazione da parte delle amministrazioni competenti.

La disposizione dell'art.4 ha lo scopo di iscrivere in bilancio le somme corrispondenti al contributo alla finanza pubblica posto a carico della Regione Siciliana.

Tale contributo trova parziale copertura, in attuazione del comma 8 dell'articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2013, n. 9, nelle risorse assegnate per interventi da realizzare nell'ambito della programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'importo di 100 milioni.

La norma risponde ad esigenze di trasparenza ed integrità del bilancio e da' adeguata evidenza contabile all'impegno finanziario richiesto dalle misure statali introdotte per il risanamento degli equilibri di finanza pubblica.

Naturalmente la previsione dei richiesti accantonamenti anche per l'esercizio 2014 non incide in alcun modo sulla potestà della Regione di contestare il fondamento giuridico delle norme statali che tali misure hanno introdotto.

Infatti la Regione Siciliana ha già impugnato tutte le disposizioni legislative statali che nel tempo si sono succedute in materia di concorso alla finanza pubblica delle regioni speciali.

Tali giudizi sono in atto pendenti.

In attesa dell'esito che la Corte Costituzionale darà ai ricorsi pendenti, atteso l'attuale vigore delle norme contestate, l'odierno ddl ha dato attuazione alle stesse disposizioni disponendo in ordine agli accantonamenti richiesti dallo Stato.

In relazione all'art.5, comma 1, l'impegno assunto da questa Regione, dall'Agenzia delle Entrate e dall' Anci Sicilia, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha visto nel corrente anno l'avvio di una serie di iniziative volte a dare attuazione al protocollo di intesa stipulato in data 15 giugno 2012.

Ad oggi i risultati in termini di adesione dei comuni e di segnalazioni qualificate conducenti all'accertamento di ipotesi di evasione fiscale sono insufficienti rispetto all'obiettivo prefissato ed anche se si guarda ad esperienze analoghe in altri territori regionali.

Un elemento che può essere identificato come causa o concausa degli attuali esiti delle misure di lotta all'evasione fiscale è costituito dalla quota percentuale delle maggiori somme riscosse riconosciuta al Comune, laddove il recupero del tributo evaso deriva da atti di segnalazione e accertamento dello stesso ente locale.

Si rileva al riguardo che a livello statale tale quota percentuale inizialmente prevista dal d.l. 203/205 (nel testo poi modificato dal d.l. 78/2010) nella misura del 33%, è stata elevata prima al 50% ed è in atto – per gli anni 2012, 2013 e 2014 – fissata al 100%.

La Regione Siciliana, in quanto destinataria, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, del gettito dei tributi erariali riscossi nel proprio territorio, è intervenuta con una propria legge.

La l.r. 9 maggio 2012, n. 26 ha disposto l'applicazione in Sicilia delle norme statali sulla partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo nella misura (33%) e con le modalità indicati nei commi 5, 7 e 9, dell'art. 18 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122.

La scelta di una definizione autonoma della quantificazione della quota di partecipazione dei comuni siciliani se da un lato è conforme al rispetto delle prerogative statutarie, dall'altro comporta una rivelante difformità, rispetto all'assetto nazionale, che penalizza e rende meno incisiva l'azione degli stessi enti locali.

La norma che si propone ha lo scopo di allineare – con riguardo alla quota di partecipazione dei comuni – le disposizioni legislative regionali a quelle statali intervenendo, analogamente a quanto già operato a livello nazionale, per un arco temporale di tre anni e con questa misura ci si aspetta una maggiore incidenza dell'azione degli enti locali nell'azione di accertamento tributario.

In relazione all'art.5, comma 4, in considerazione dell'utilizzo sempre più generalizzato dell'istituto giuridico della Segnalazione certificata di inizio attività – Scia, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in luogo di autorizzazioni licenze ed abilitazioni ed altri atti, dei quali, alcuni, costituiscono attuale presupposto di imposizione delle tasse sulle concessioni governative regionali, per evitare dubbi interpretativi e conseguenti possibili contenziosi si è ritenuto di dovere proporre una norma autentica di interpretazione sulla applicabilità quale presupposto per l'applicazione della tassa di concessione governativa regionale anche all'istituto della SCIA utilizzate in luogo di tutte quelle autorizzazioni licenze

ed abilitazioni ed altri atti, dei quali, alcuni, costituiscono attuale presupposto di imposizione delle tasse sulle concessioni governative regionali.

In relazione all'art.5, comma 5, si rappresenta l'esigenza di formulare la proposta normativa de qua per agevolare il contribuente nel pagamento delle tasse di concessione governative regionali attraverso un sistema di multicanalità peraltro richiesto non solo dal contribuente ma anche delle vigenti disposizioni statali in materia di pagamenti verso la PA. Attraverso questo semplice intervento normativo (che nei fatti aggiunge al monopolio imposto dalla vigente disposizione che consente il pagamento delle attuali concessioni solo attraverso il conto corrente postale anche il sistema della multicanalità adottato dall'istituto cassiere) si consentirebbe di effettuare i versamenti del tributo in questione, fra l'altro, anche attraverso modalità telematiche o comunque modalità tali da non doversi recare necessariamente presso gli sportelli abilitati (oggi solo quelli postali o bancari).

In relazione all'art.5, comma 6, occorre precisare preliminarmente che, com'è noto, con D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11 (in GURI n. 22 del 28 gennaio 1999) è stato adottato il Regolamento recante la disciplina uniforme dei rapporti tra i tabaccai, le agenzie e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997.

All'art. 1, comma 4, del predetto Regolamento era stabilito che “ Il tabaccaio, a garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio, presta per l'anno 1999 una fideiussione bancaria o assicurativa unica, pari a lire cento milioni, a favore dei soggetti indicati al comma 1 per i quali è prestato il servizio stesso. A partire dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate nell'anno precedente, arrotondate per difetto al milione di lire”.

Il successivo comma 5 recitava: “ La fideiussione può essere prestata, in forma solidale e collettiva, da più rivenditori di generi di monopolio, attraverso enti o cooperative tra rivenditori legalmente costituiti. In tal caso l'importo della fideiussione è fissato per l'esercizio 1999 il lire dieci miliardi, di cui almeno un quarto versati in numerario o titoli di Stato da depositare alla Cassa depositi e prestiti con vincolo a favore, congiuntamente, dei soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 1. A decorrere dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante, ridotta ad un ventesimo, analogamente a quanto previsto dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303”.

La Regione siciliana, con D.A. bilancio e finanze 22 giugno 2000 (in GURS – parte I – n. 32 del 2000) aveva approvato la convenzione per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/1991 e, nonostante il C.G.A. - sez. cons. - 11 aprile 2000 n. 246/2000 aveva ravvisato l'opportunità che la misura della cauzione venisse totalmente uniformata a quella prevista dalla “convenzione tipo” approvata dal Ministero delle finanze per il restante territorio nazionale (D.M. 13 settembre 1999, in GURI n. 223 del 22 settembre 1999), aveva stabilito che, in assenza di una norma che recepisce espressamente il citato Regolamento, all'art. 3 – Garanzie – :

“1. (omissis)

2. Il soggetto autorizzato, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, è tenuto a fornire per il primo anno di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una fideiussione bancaria o assicurativa di L. 100.000.000 a favore dell'Amministrazione. A partire dall'esercizio successivo, la predetta cauzione sarà commisurata all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate dal soggetto autorizzato nell'anno precedente, arrotondate per difetto al milione.

3. La fideiussione può essere prestata in forma solidale e collettiva, da più soggetti autorizzati, attraverso enti o cooperative tra soggetti autorizzati legalmente costituiti. In tal caso l'importo della fideiussione è fissato per il primo anno in L. 1.000.000.000 di cui almeno un quarto in numerario o titoli di Stato da depositare alla Cassa regionale – Banco di Sicilia con vincolo a favore dell'Amministrazione. A decorrere da secondo anno, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai soggetti autorizzati aderenti all'ente garante, ridotta ad un ventesimo, analogamente a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11.

4. Dopo il primo anno di applicazione, è in facoltà dell'Amministrazione adeguare l'importo della fideiussione, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, qualora lo stesso non sia idoneo a garantire gli interessi dell'Erario regionale.

5. La prestazione della garanzia secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 in favore dell'Amministrazione condiziona la stipula della presente convenzione.

6. (omissis)”

Negli anni successivi (2001, 2002, 2003) l'Amministrazione regionale ha instaurato una costante interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate ed i soggetti della riscossione in ordine alla ritenuta inaffidabilità di talune cauzioni, soprattutto rispetto a quelle prestate in forma solidale e collettiva, laddove la media delle riscossioni veniva calcolata nei “soli mesi di picco”

dell'intero anno di attività garantito dalla precedente polizza, fermo restando che per il primo anno, a prescindere dal mese di attivazione del singolo tabaccaio, la garanzia da prestarsi restava prevista entro il limite di euro 51.645,69, come sancito dalle disposizioni del D.P.C.M. sopra riportate.

In altri termini il sistema di calcolo dell'importo cauzionale commisurato sulle riscossioni conseguite nell'anno precedente sulla base dei mesi di così detto "picco" (gennaio, febbraio, maggio e settembre) aveva suscitato forti perplessità sia presso numerose amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche, sia tra i soggetti interessati (cfr. nota ECOMAP, ente cooperativo tra i tabaccai) e le stesse società di assicurazione (ad esempio Zurich International s.p.a.). Sicchè da più parti era stata avanzata la necessità di una modifica del testo dei commi 4 e 5 del D.P.C.M. n. 11/1999.

In tale contesto l'Amministrazione regionale ha ritenuto di dovere emanare "Nuove disposizioni per il calcolo delle fideiussioni anno 2008", in virtù delle quali il sistema oggi il sistema risulta così disciplinato:

"Fermo restando che all'inizio dell'attività dovrà essere sottoscritta una polizza fideiussoria di euro 51.645,00, a partire dal secondo anno di attività si dovrà fare riferimento non all'attuale media dei quattro mesi di picco, bensì al mese di picco dell'intero anno di attività garantito dalla precedente polizza.

1) Se il suddetto mese di picco è inferiore a 51.645,00, la polizza sottoscritta sarà, migliorativamente, pari all'importo mensile massimo riscosso, arrotondando, per eccesso le migliaia (es. mese di picco euro 37.325,00, nuova polizza euro 38.000,00)

2) Se il mese di picco supera euro 51.645,00, per il calcolo della polizza si dovrà esaminare la differenza tra lo stesso mese di picco e l'attuale media dei quattro mesi di picco dell'intero anno come sopra specificato:

a) Se tale differenza è inferiore ad euro 50.000,00, il valore della polizza sarà pari a quello ottenuto calcolando la media dei quattro mesi di picco con un minimo di euro 51.645,00. In sostanza non cambia l'attuale criterio di calcolo (media dei quattro mesi di picco con il minimo di euro 51.645,00);

b) Se, invece, tra il mese di picco e la media dei quattro mesi vi è una differenza superiore a euro 50.000,00, la nuova polizza dovrà essere calcolata sulla media dei due mesi di picco dell'intero anno di attività come sopra specificato.

Ora è di tutta evidenza che, in effetti, gli agenti della riscossione (Agenzie e tabaccai), sopportano costi maggiori rispetto ai colleghi di tutte le altre regioni in ragione del sopra indicato calcolo della polizza fideiussoria, basato sulla media della somme incassate nei periodi

di picco, a differenza del sistema adottato in tutte le altre regioni, nelle quali la polizza fideiussoria viene calcolata sulla media degli incassi percepiti nei dodici mesi precedenti.

Con l'approvazione della norma de qua le previsioni rispetto alle fideiussioni contenute nel D.P.C.M. 11 del 1999 troverebbe certa applicazione anche nella Regione Siciliana con la conseguenza che i soggetti siciliani interessati, atteso che le compagnie di assicurazione e gli istituti di credito che rilasciano le polizze fideiussorie ne hanno aumentato, negli ultimi tempi, otterrebbero la equiparazione a livello delle altre regioni: lasciare le cose per come stanno porterebbe ad un costo a dismisura spesso con vantaggi che vanno fuori dalla Regione e svantaggi che rimangono agli operatori siciliani.

Con l'art.5, comma 7, ci si prefigge, atteso che la legge nazionale istitutiva dell'IRAP (L.15.12.1997 n. 446), all'art. 24, ha previsto la possibilità delle Regioni di addivenire alla stipula di convenzioni con il Ministero delle Finanze per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso, di prevedere, in fase di attuazione del citato art.24, di provvedere ad emanare apposite norme per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'IRAP ed alla stipula delle relative convenzioni con l'Agenzia delle Entrate e, nelle more, la relativa disciplina transitoria.

Quanto sopra perchè il Legislatore nazionale è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 attribuendo all'IRAP natura di tributo regionale e stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la stessa venga istituita con legge regionale (art. 1, comma 43).

In tale contesto la norma statale aveva previsto, al successivo comma 44, l'approvazione, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.281/97, di uno schema di regolamento regionale per la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione del tributo, precisando al riguardo che "in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all'Agenzia delle Entrate".

Il comma 45, infine, stabiliva che "fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma 44, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione del tributo prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa".

Conseguenzialmente, il legislatore siciliano aveva istituito l'IRAP quale tributo proprio della Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2010 con l'art.10 della L.R. n. 11/2010, con ciò incorrendo, diversamente dalle altre Regioni che avevano già provveduto a disciplinare lo

svolgimento delle attività connesse alla gestione del tributo con le leggi regionali sopra menzionate, nei limiti imposti dai commi 44 e 45 della L. n.244/2007.

Conformemente ai principi contenuti nella legislazione nazionale (L. n.244/2007), pertanto, la norma regionale ha dovuto prevedere, al comma 2, l'adozione di un regolamento conforme al regolamento- tipo contemplato dalla norma statale, stabilendo, inoltre, che, nelle more dell'approvazione del regolamento regionale, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione del tributo prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

A motivo di ciò, il successivo comma 5 ha, altresì, previsto che “per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2009 e non oltre il periodo di imposta successivo a quello di approvazione del regolamento regionale, la Regione per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni..., per l'accertamento e la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso, si avvale dei competenti organi statali”.

Tutto questo diversamente dalle altre Regioni a Statuto speciale per le quali la disciplina transitoria si basa sul regime convenzionale instaurato antecedentemente all'entrata in vigore della L. n. 244/2007.

Nell'ambito dell'attuale assetto normativo vigente in Sicilia in materia di IRAP, si ritiene necessario, pertanto, individuare gli strumenti attraverso i quali l'Agenzia delle Entrate e la Regione possono pervenire alla stipula di apposita convenzione per la gestione del tributo.

Ciò in quanto in Sicilia, in attesa dell'emanazione del regolamento – tipo, la gestione del tributo è rimasta affidata all'Agenzia delle Entrate, circostanza che ha reso stabile il regime transitorio di avvalimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La situazione sopra descritta potrebbe essere superata attraverso una modifica dell'art. 10 della L.R. n. 11/2010, secondo la proposta normativa.

La modifica normativa potrebbe consentire alla Sicilia, al pari di ciò che avvenuto per le altre Regioni, l'esercizio di un'attività di governance del tributo in termini di programmazione, effetti macroeconomici nonché di previsione di eventuali regimi agevolativi.

Lo schema di convenzione da sottoscrivere con l'Agenzia delle Entrate, invero, potrà prevedere che la Regione possa esercitare poteri di indirizzo e di controllo delle attività di gestione dell'imposta.

Competerebbe, altresì, alla Regione la definizione, con apposito atto, delle strategie generali che devono ispirare le attività di assistenza e di controllo in materia di IRAP nei confronti dei contribuenti con domicilio fiscale nella Regione. Allo stesso modo, spetterebbe alla stessa indicare i criteri generali per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo,

nonché i criteri informativi da assumere ai fini della gestione del relativo contenzioso (agire o resistere in giudizio, ovvero rinunciare al proseguimento dello stesso, anche al fine di evitare inutili controversie con i contribuenti).

Lo strumento convenzionale, inoltre, consentirebbe alla Regione di partecipare alle procedure deflattive del contenzioso tributario attraverso propri funzionari.

La previsione di un regime convenzionale, pertanto, appare il veicolo giuridico più idoneo per consentire alla Regione Siciliana la piena governance del tributo in questione.

Naturalmente, nelle more, della stipula della convenzione prosegue il sistema esistente al fine di evitare soluzioni di continuità a causa della mancata adozione e del regolamento e della convenzione.

L'articolo 6 introduce alcune modifiche in materia di entrate connesse ai canoni sulle concessioni minerarie, con riferimento ai quali non si ritiene prudenzialmente di stimare i conseguenti effetti finanziari dei quali si terrà conto, unitamente a quelli discendenti dall'applicazione del precedente articolo 5, nel corso della gestione, attraverso la proposta, ove se ne determinino le condizioni, di conseguenti variazioni di bilancio.

L'articolo 7 detta disposizioni in materia di assegnazione di risorse ai Comuni, introducendo per la prima volta ed in via sperimentale un innovativo meccanismo di determinazione dell'apporto a carico del bilancio regionale che viene determinato, con una sorta di anticipazione del federalismo fiscale, commisurandolo ad una percentuale del gettito erariale relativo all'IRPEF riscossa nel territorio della Regione nel penultimo anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio. Tale percentuale è fissata nella misura dell'8.47% che assicura per l'anno 2014 un apporto ai Comuni in termini assoluti pari a 350 milioni di euro, ai quali si vanno ad aggiungere i trasferimenti disciplinati dai commi 8, 9 e 10 del medesimo articolo, per complessivi 40 milioni di euro, i trasferimenti destinati alla copertura degli oneri relativi al personale precario agli stessi destinati con parallela iniziativa legislativa ed i trasferimenti di parte capitale fissati dal precedente articolo 2 in 60 milioni. L'intera manovra delineata dal ddl in esame assicura pertanto ai Comuni un apporto finanziario complessivo di 450 milioni di euro.

L'articolo 8 garantisce il funzionamento delle Province regionali nelle more della definizione della recente riforma che le ha interessate assicurando alle stesse un sostegno

finanziario di 10 milioni di euro destinati prioritariamente ai servizi socio-assistenziali, a garantire il diritto allo studio, nonché al pagamento delle spettanze al personale dipendente.

Con l'articolo 9, ferma restando la garanzia dell'attuale livello di qualità dei servizi offerti, si introduce anche nel settore sanitario il criterio dell'applicazione dei costi standard con conseguente revisione delle procedure di acquisto. Sempre per il contenimento della spesa viene vietata, nei trienni di riferimento, l'assegnazione di nuove borse di studio ai medici specializzandi, garantendo i contratti in corso. Viene infine ridotto l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale amministrativo dirigenziali del Servizio Sanitario Regionale.

L'articolo 10 ai primi due commi si propone, nell'ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica regionale, di internalizzare i servizi di pulizia e ausiliari, affidando gli stessi in via ordinaria a società di servizi di cui all'art. 20 della L.r. n.11/2010 nonché al personale individuato dall'art.43 della L.r.n.9/2013 per un importo inferiore rispetto a quello del contratto scaduto o cessato, conseguentemente vietando il rinnovo o la stipula di nuovi contratti con società private esterne all'amministrazione per l'acquisto di servizi di pulizia e ausiliari. Il terzo comma, poi, consente, nell'ambito del sistema sanitario regionale, l'affidamento alla Società SEUS S.C.p.a, di servizi ausiliari sanitari secondari.

Con l'articolo 11 vengono confermati anche nel triennio di riferimento i contenimenti di spesa in materia di personale degli Enti regionali e di rispetto del patto di stabilità da parte delle società partecipate, già in vigore sino al 31 dicembre 2013, viene confermato il blocco dei rinnovi contrattuali del personale regionale ed ulteriormente rinviato il pagamento di spettanza a titolo di arretrati maturati in applicazione di contrattazioni già definite.

Con l'articolo 12 le competenze in materia di personale del Corpo forestale e dell'antincendio, sino ad ora attribuite a due Centri di responsabilità, confluiscono unitariamente al Comando del Corpo Forestale al fine di conseguire un più efficace ed efficiente utilizzo del personale con conseguente contenimento della relativa spesa complessiva, valutata in 180 milioni di euro, con un contrazione rispetto all'anno precedente di 20 milioni di euro. Unica eccezione è rappresentata dai lavoratori inseriti nelle graduatorie distrettuali che hanno espletato almeno 4 turni di lavoro di 51 giornate ai fini presidenziali che continuano, invece,

ad essere amministrati dall'Azienda delle Foreste Demaniali e che possono essere comunque utilizzati dal Corpo forestale a seguito di stipula di apposite convenzioni.

Gli articoli 13, 14 e 15, disciplinano una serie di interventi in materia di personale dei Consorzi di Bonifica, dell'Ente di Sviluppo Agricolo e dell'Ente Acquedotti Siciliano finalizzati a garantire gli emolumenti al relativo personale.

L'articolo 16 consente di affrontare compiutamente la delicata problematica della residua gestione da parte dell'EAS di alcune reti di distribuzione, che hanno determinato l'assunzione da parte della stessa ,di obbligazioni, finalizzate a garantire il servizio pubblico in favore delle popolazioni di alcuni Comuni dell'Isola, cui bisogna necessariamente far fronte al fine di evitare negative ripercussioni sull'erario della Regione, trattandosi , com'è, di Ente in liquidazione.

L'articolo 18 autorizza il finanziamento degli interventi di cui all'Allegato 1 del presente disegno di legge determinandone l'importo complessivo per ciascuno degli anni del triennio di riferimento. Tale autorizzazione è ridotta coerentemente a quanto stabilito al precedente articolo 4, comma 4, nella misura del 5 per cento in attesa della definizione dell'intesa con lo Stato.

L'articolo 19, in linea con i principi di revisione della spesa pubblica e, segnatamente, in coerenza con i principi e le finalità di cui all'art.2 del D.L. n. 95/2012 di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, prevede che al personale dell'amministrazione regionale, relativamente al triennio 2014-2016, si applichino i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico sulla base della legislazione vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011. Ne deriva, ai sensi del comma secondo, che nelle more del riassetto dell'Amministrazione regionale, la dotazione organica individuata dalle disposizioni dal medesimo secondo comma richiamate verrà ridotta in numero pari ai soggetti che verranno collocati in quiescenza. Per effetto, ai fini della liquidazione e tempi di erogazione dell'indennità di buonuscita da attribuire al personale destinatario della disposizione de qua, i termini prescritti dalle norme vigenti in materia sono incrementati di ulteriori 12 mesi.

L'articolo 20 ridetermina la spesa destinata a garantire i collegamenti con le isole minori quantificandola per ciascuno degli anni 2014 e 2015 in 76,2 milioni con un risparmio rispetto all'anno 2013 di circa 15 milioni di euro.

L'articolo 21, al fine dell'integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali prevede l'attribuzione alle aziende sanitarie provinciali di parte delle risorse del Fondo per le politiche sociali di cui alla L. n.328/2000 nella misura, in prima applicazione del presente articolo, del 50% al fine comunque di assicurare le prestazioni e l'integrazione socio sanitaria di cui all'allegato 1 C del DPCM 14 febbraio 2001. Concorrono all'erogazione delle suddette prestazioni le risorse di spesa realizzate all'interno del Fondo Sanitario regionale nell'esercizio 2014.

Con l'articolo 22, nell'ottica della migliore utilizzazione e valorizzazione dei beni, si prevede che l'Ente parco prima dell'adozione del bilancio di previsione, adotti il piano di utilizzazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare che deve tenere conto di tutte le previsioni elencate dalla lettera a) alla lettera g) della norma in commento. Il piano, inoltre, individua anche i servizi che il parco intende attuare per i quali istituisce forme di pagamento, tickets, ovvero affitti, licenze a pagamento e canoni concessori anche di durata temporale limitata, necessari ad assicurare le entrate che ogni parco deve essere in grado di generare. Il quarto comma prevede che il trasferimento da parte della Regione all'Ente parco di fondi per la gestione dovrà essere proporzionalmente correlato alla capacità dell'ente stesso di autofinanziarsi. A tal fine l'Assessore al Territorio e Ambiente, con proprio decreto, fisserà tale correlazione sulla base degli stanziamenti e in coerenza agli obiettivi di bilancio e di contenimento della spesa. Tale criterio di assegnazione di fondi si applica anche ai trasferimenti operati in favore degli enti gestori delle riserve naturali.

L'articolo 23 prevede che le case costruite abusivamente da imprese, destinate alla vendita o all'affitto, previo espletamento e completamento delle procedure per l'acquisizione al patrimonio pubblico, ove ne sussistano i presupposti di legge, siano concesse dai Comuni, che ne introitano i relativi proventi, ai cittadini aventi diritto ad alloggi popolari. La norma disciplina altresì l'ipotesi di costruzioni abusive realizzate per uso familiare già acquisite o acquisibili al patrimonio dei comuni stabilendo in tal caso che queste possano essere concesse, dopo il completamento della procedure di acquisizione, al nucleo familiare di coloro che hanno realizzato la costruzione stessa secondo le procedure che verranno stabilite con apposito

regolamento che terrà conto delle fasce di reddito e del carico familiare. E' facoltà dei Comuni destinare una parte degli alloggi come sopra individuati per la realizzazione di case di accoglienza da destinare a soggetti senza reddito e temporaneamente senza fissa dimora.

L'articolo 24 prevede che gli alloggi di proprietà della Regione e degli enti regionali siano messi in vendita in favore degli attuali assegnatari. Il secondo comma prevede l'obbligo da parte della Ragioneria Generale nonché degli organi tutori degli enti regionali di comunicare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge a tutti gli assegnatari di case popolari di proprietà della Regione la volontà dell'ente di procedere alla vendita agli assegnatari degli alloggi medesimi con le procedure sociali stabilite dalla vigente legislazione. Tale possibilità viene estesa anche agli occupanti non assegnatari che, alla data del 30 novembre risultavano occupare a qualsiasi titolo dimostrabile, l'alloggio e che rientrano tra le categorie titolari di alloggi popolari. Gli alloggi popolari non occupati sono messi in vendita ai prezzi di mercato. Il medesimo comma 2 stabilisce inoltre che gli occupanti non rientranti nelle categorie protette di alloggi popolari verrà attivata nei termini di legge la procedura di sfratto.

L'articolo 25 si propone di addivenire alla conclusione della Riforma Agraria in Sicilia da parte dell'ESA a tal fine stabilendo che le procedure attualmente adottate siano soppresse. Dal comma 2 al comma 5, la norma disciplina l'assegnazione definitiva di terreni agli attuali possessori, demandando ad un successivo decreto del Presidente della Regione da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, su proposta dell'Assessore regionale per le Risorse Agricole e Alimentari, la definizione delle modalità e delle tariffe di assegnazione dei terreni. In ordine ai terreni già appartenenti ai piani di ripartizione di cui alla legge regionale n. 104/50, che hanno subito variazioni nella destinazione d'uso agricola originaria ad opera di strumenti di pianificazione urbanistica comunale o sovra comunale, la norma prevede che questi vengano trasferiti al patrimonio disponibile dell'ESA. In caso di rinuncio all'acquisizione del bene da parte dell'attuale possessore il bene stesso rientrerà nella proprietà dell'ESA. Il comma 6 della norma in commento, al fine di rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, promuovere il contributo positivo dell'agricoltura e delle foreste all'ambiente e al territorio in modo da salvaguardare la biodiversità e la tutela del paesaggio, tutelare e mantenere la risorsa forestale anche al fine di prevenire dissesti idrogeologici e difendere le zone e le popolazioni di montagna dalle calamità naturali, istituisce la Banca della Terra di Sicilia. Tutte le somme introitate dall'applicazione della norma in commento verranno versate dall'ESA entro 15 giorni dall'acquisizione al bilancio regionale.

L'articolo 26 al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2014, prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge siano predisposte dal competente Dipartimento del bilancio e del tesoro le procedure di evidenza pubblica per la cessione delle partecipazioni azionarie della Regione non ritenute strategiche. Con apposito decreto l'Assessore per l'Economia, al fine di garantire un congruo prezzo di vendita, fissa i prezzi di riserva al di sotto dei quali la Regione non potrà procedere alla cessione delle azioni. In tal caso IRFIS-FINSICILIA può, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione acquistare le suddette azioni al valore dei predetti prezzi di riserva. Il comma 3 della norma in commento prevede che dall'attuazione del presente articolo derivino entrate non inferiori a 60 milioni di euro.

L'articolo 27 modifica le attuali disposizioni in materia di partecipazioni della Regione al fine di concorrere al raggiungimento di obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica regionale attraverso l'individuazione delle società con riferimento alle quali si intende mantenere la partecipazione della Regione e la previsione per le rimanenti Società alternativamente dello scioglimento entro il 31 dicembre 2014 ovvero dell'alienazione della quota detenuta, salvaguardando il personale con contratto a tempo indeterminato. E' inoltre prevista l'istituzione di un apposito Ufficio Speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni in corso e di quelle che dovessero essere disposte in attuazione dello stesso articolo. Tale Ufficio sarà sede di tutte le Società in liquidazione.

L'articolo 28 detta nuove disposizioni in materia di controllo dei Bilanci degli Enti del settore pubblico regionale reintroducendo l'obbligatorietà dell'acquisizione del preventivo parere vincolante della Ragioneria Generale della Regione. L'esito negativo del parere comporta la mancata approvazione del documento contabile ed il conseguente obbligo dell'Amministrazione vigilante di proporre alla Giunta Regionale la rimozione dei organi di gestione.

L'articolo 29 dispone l'obbligo dell'IRCAC di versare in entrata al Bilancio regionale il 50 per cento delle disponibilità del fondo a gestione separata istituito ai sensi della legge regionale n. 37 del 1978 (Cooperative giovanili), mentre il restante 50 per cento confluisce nel Fondo Unico di cui all'articolo 63 della legge 6 del 1997 dal medesimo Istituto gestito.

L'articolo 30 al fine di favorire l'accesso all'abitazione delle giovani coppie, anche di fatto, purché coniugate nell'ultimo triennio o, in caso di coppie di fatto, iscritte nel registro delle unioni civili da almeno un anno, nonché al fine di garantire sostegno al settore dell'edilizia e incentivare lo sviluppo di misure volte ad incrementare il risparmio energetico, prevede la possibilità per Irfis FinSicilia, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, di integrare nel caso di operazioni di mutuo aventi oggetto immobili ubicati nel territorio siciliano, il contributo già fornito dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 31 agosto 2013, n.102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124. Il contributo erogato da Irfis-FinSicilia può, ai sensi del secondo comma della norma in esame, raggiungere i 100 punti base di ulteriore sconto e verrà erogato nei tempi e modi sanciti in seno alla convenzione ABI-CDP cui Irfis-FinSicilia dovrà aderire.

L'articolo 31 individua apposite misure a sostegno del pagamento delle rate di mutuo e di affitto. In particolare, prevede che l'Irfis FinSicilia possa, per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari ubicati nel territorio siciliano, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, integrare le risorse del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'art. 2 comma 475 della L.n. 244/2007. Il secondo comma della norma istituisce, inoltre, presso l'Assessorato alla Famiglia un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Tali risorse potranno essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Tale secondo comma precisa inoltre che dette risorse saranno prioritariamente assegnate ai Comuni che abbiano emanato disposizioni per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto.

L'articolo 33 prevede interventi volti a favorire l'accesso all'abitazione dei nuclei familiari svantaggiati, incrementando l'offerta abitativa attraverso il recupero dei centri storici dei Comuni siciliani e istituendo, a tal fine presso l'Assessorato alle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato ad attivare procedure di riqualificazione urbana, anche mediante cofinanziamento di interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione. Il secondo comma prevede inoltre che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore alle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Assessore alla Famiglia e al Lavoro, con proprio decreto definisca le modalità per l'accesso al fondo previsto al primo comma della norma, dando

comunque priorità ai Comuni che procedono all'esproprio di immobili non utilizzati ubicati nei propri centri storici e li destinino, previa ristrutturazione, alla vendita a prezzi agevolati, anche con la modalità dell'affitto con riscatto, alle famiglie con disabili o con reddito ISEE inferiore ai 20mila euro. Per tali finalità l'Assessorato alle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni con operatori privati. Per l'anno 2014 per le finalità di cui al presente articolo la norma de qua autorizza la spesa di 10 milioni di euro.

L'articolo 34 introduce forme di incentivazione alla fuoriuscita di soggetti dal bacino del precariato incentivandone l'assunzione da parte di privati garantendo agli stessi il pagamento delle fatture emesse nel termine di trenta giorni dal ricevimento, attraverso apposite convenzioni da stipularsi con IRFIS-Finsicilia e ABI Sicilia, che prevedano l'apertura di linee di credito in favore dei beneficiari con oneri a carico del bilancio regionale per un importo non superiore a 1 milione di euro.

L'articolo 35 intende favorire l'occupazione stabile dei soggetti di cui all'art. 43 comma 1 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9. appartenenti al bacino dei "P.I.P. - Emergenza Palermo" e a tal fine istituisce presso il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, l'elenco alfabetico, ad esaurimento, dei lavoratori che presentano istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge e prevede che l'Amministrazione regionale, i Servizi Sanitari, le Società partecipate e gli Enti regionali inseriscano nei bandi di gara e/o negli affidamenti diretti per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20% delle assunzioni ai lavoratori inseriti nell'elenco sopra richiamato. L'Amministrazione regionale, i Servizi Sanitari, le Società partecipate e gli Enti regionali, inoltre, ai sensi della disposizione in commento, possono utilizzare per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale i soggetti, destinatari dell'assegno di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell'art. 43 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9 ed inseriti nell'elenco di cui al comma 1. Il comma 4 della norma individua le ipotesi a ricorrere delle quali il lavoratore di cui all'art. 43 comma 1 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9 verrà definitivamente cancellato dall'elenco.

L'ultimo comma della norma autorizza, per le finalità sopra delineate, per il triennio 2014-2016 la spesa annua di 20.000 migliaia di euro di cui la quota relativa all'esercizio 2014 viene posta a carico del PAC.

L'articolo 36 intende favorire l'occupazione stabile dei soggetti utilizzati nei cantieri di Servizio di cui all'art. 1 della L.R.19/05/2005 n. 5 e a tal fine istituisce presso il Dipartimento

Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, l'elenco alfabetico ad esaurimento dei lavoratori già fruitori del reddito minimo di inserimento ai sensi del Decreto Legislativo 18 giugno 1998 n. 237, che presentano istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge e prevede che le Amministrazioni che utilizzano i soggetti iscritti nel suddetto elenco inseriscano nei bandi di gara e/o negli affidamenti diretti per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20% delle assunzioni ai lavoratori in questione. Al fine di garantire l'occupazione dei lavoratori, il comma 3 della norma de qua autorizza il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative a concedere gli incentivi di cui agli artt. 37 e 39 della L.r. n. 9/2009 al datore di lavoro che assume i lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1, rientranti nella casistica di cui all'art. 36 lett.b della L.R. 9/2009, il comma 4 autorizza il medesimo Dipartimento a concedere a titolo di borsa autoimpiego, a coloro che ne fanno richiesta l'intero ammontare dell'indennità triennale di cui all'art. 1 comma 3 della L.R.19/05/2005 n. 5, mentre il comma 5 lo autorizza a concedere una tantum, alle imprese private che assumono i lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1, con contratto a tempo indeterminato o determinato della durata di anni 3, l'ammontare complessivo del contributo spettante nel triennio ai lavoratori ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.R. 19 maggio 2005 n. 5. Il comma 6 della norma individua le ipotesi a ricorrere delle quali il lavoratore individuato ai sensi del comma 1 verrà definitivamente cancellato dall'elenco. L'ultimo comma della norma autorizza, per le finalità sopra delineate, per il triennio 2014-2016 la spesa annua di 8.000 migliaia di euro.

L'articolo 38, al fine di sostenere l'introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali e la loro diffusione nel sistema produttivo regionale, prevede la concessione alle imprese aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Regione, ivi comprese le start-up, un contributo a fondo perduto per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano l'ammodernamento aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e/o ultralarga, nonché la formazione qualificata del personale nel campo ICT. Con decreto dell'Assessore regionale delle attività produttive da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui trattasi

Il contributo di cui al comma 1 è concesso in regime di de minimis come precisato dal comma 3 della norma in esame. La norma autorizza, per le finalità prima delineate, per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 1.000 migliaia di euro.

L'articolo 40 istituisce, per il triennio 2014-2015 presso l'Assessorato alla Famiglia e al Lavoro, il fondo per le disabilità dei cittadini siciliani, con l'obiettivo di integrare mezzi e strumenti predisposti dalla normativa nazionale di riferimento e domanda ad apposito decreto dell'Assessore alla Famiglia e al Lavoro la definizione delle modalità e dei criteri di accesso al fondo di cui sopra, nonché gli interventi di razionalizzazione e accorpamento degli interventi regionali già in essere. La disposizione in commento attribuisce al Fondo di che trattasi, per l'anno 2014, una dotazione iniziale di 5 milioni di euro.

L'articolo 41, al fine di garantire un reddito minimo alle famiglie che versano in condizioni di disagio socio economico, qualificabili come povere secondo l'indicatore ISTAT di povertà assoluta, per l'anno 2014 e in via sperimentale istituisce il Fondo siciliano per il sostegno all'inclusione attiva (SIA), con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro e domanda ad apposito decreto dell'Assessore alla famiglia e al lavoro, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, la definizione dei criteri di accesso al fondo e le modalità di erogazione dell'integrazione al reddito che, comunque, non può essere superiore ai 400 euro mensili.

Gli articoli da 42 a 45 introducono misure a sostegno del turismo, dei teatri e dello sport: In particolare, è istituito il Fondo regionale per lo spettacolo (FORES) al quale possono accedere tutti gli enti ed organismi dello spettacolo sia pubblici che privati- con specifiche percentuali di accesso da definire con opportuni parametri ed i cui i criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale di tali organismi.

E' altresì istituito il Fondo di riserva(RIS) al quale possono accedere Enti e Fondazioni pubblici che versino in uno stato di crisi economico-finanziaria e che presentino un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri di bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario. Tali somme verranno erogate sotto forma di finanziamento di durata massima trentennale e pertanto si tratterà di un Fondo di rotazione che a regime potrà autoalimentarsi non gravando quindi sul bilancio regionale.

L'articolo 46 è finalizzato ad armonizzazione il contenuto degli articoli 21 e 22 della legge 30/1993 con le modifiche introdotte dall'articolo 29 della legge regionale 9/2013 in materia di organi del CEFPAS. Il comma 4, in particolare provvede a colmare il vuoto legislativo in materia di controllo dei fondamentali atti del CEFPAS, determinatosi con

l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 21 della legge regionale 10/93, sancito dalla lettera c), comma 2, dell'articolo 29 della l.r.9/2013.

Interventi per lo Sviluppo

Gli attuali strumenti di programmazione ed attuazione delle risorse extraregionali destinate allo sviluppo ed alla coesione territoriale (Fondi Strutturali 2007-2013 e Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013) contribuiscono a completare il quadro di risorse attualmente destinate al finanziamento dello sviluppo regionale.

Di seguito sono riportate le misure di intervento previste nei principali strumenti programmatori: PO FESR 2007-2013 - PAC I – PAC III (Nuove azioni regionali; Misure Anticicliche; Piano di Salvaguardia misure del PO FESR 2007-2013).

Le misure di intervento sono state declinate in due macrocategorie:

- **Strumenti di sostegno alle imprese siciliane per il 2014 che prevedono investimenti per 1.400.194.296 euro (doc 1).**

- **Realizzazione di interventi infrastrutturali / infrastrutture strategiche che prevedono investimenti per 4.144.296.662 euro (doc 2).**

Il Documento “**Sicilia 2014-2020: Innovazione, imprese, lavoro, cittadinanza e solidarietà**” riporta la sintesi delle opportunità di finanziamento previste dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 indicando le priorità di investimento previste dall'Accordo di Partenariato Stato-Regioni (la cui bozza è presentata dal Ministro per la Coesione e lo Sviluppo Territoriale in conferenza stampa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 10 dicembre 2013) e le priorità strategiche regionali declinate a valere sugli 11 obiettivi tematici previsti dalla nuova programmazione.

Il quadro di riparto delle risorse 2014-2020 spettanti alla Sicilia deve tenere conto dei seguenti aspetti:

- le Risorse comunitarie previste dall'accordo sul Quadro Finanziario Pluriennale europeo 2014-2020 destinate all'Italia sono pari a 32.927,2 milioni di euro a prezzi correnti.

- alle regioni meno sviluppate saranno assegnate risorse per un importo di 22.333,6 milioni di euro a prezzi correnti.

- l'ipotesi di riparto discussa dal DPS con le Regioni il 18/11 prevede che al territorio della Regione Siciliana sia destinato il 31,16% delle risorse comunitarie assegnate alle regioni meno sviluppate per un importo complessivo di risorse comunitarie pari a 6.959,1 milioni di euro di euro a prezzi correnti ¹

La disponibilità delle risorse destinate al territorio della Regione Siciliana (e gestite in parte attraverso i programmi regionali, in parte attraverso i programmi nazionali) sarà compiutamente definita nell'Accordo di Partenariato Stato-Regioni attualmente in fase di definizione.

Strumenti attivi di sostegno alle imprese 2014

(PO FESR 2007/13, Piano Salvaguardia, PAC III, FSC)

Il quadro delle risorse finanziarie destinate al sostegno delle attività produttive è il risultato delle rimodulazioni operate dalle Delibere di Giunta n. 280 del 6/8/2013 e n.286 del 7/8/2013.

Nel complesso le misure di sostegno alle attività produttive, ovvero le risorse a tal uopo disponibili ed in attuazione sono articolate, con riferimento allo strumento di programmazione cui afferiscono, come di seguito riportato.

Strumenti di Ingegneria Finanziaria per le Imprese (PO FESR 07-13)	60.000.000
PAC III - Piano di Salvaguardia	89.531.233
PAC III - Misure Anticicliche	390.000.000
FSC	280.000.000
Totale	1.400.194.296

Di seguito, relativamente a ciascuno degli strumenti di programmazione di cui sopra si riporta lo stato dell'arte di ciascuna delle misure di sostegno (il dettaglio delle misure è riportato alle tabelle 1, 2 e 3 in allegato).

PO FESR 2007-13 e PAC III - Piano di Salvaguardia

1

Questo dato non è ancora definitivo ed è inclusivo anche della parte di risorse che sulla base dell'Accordo di Partenariato Stato-Regioni sarà gestita attraverso programmi nazionali. Nel negoziato Stato-Regioni in fase di definizione sarà fissato anche il fattore di correzione nell'allocazione risorse alle Regioni.

1. Nell'ambito dell'obiettivo operativo 3.3.1 (Potenziare l'offerta turistica integrata e la promozione del marketing territoriale attraverso la promozione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali) sono attivi, a valere in parte sul PO ed in parte sul Piano di Salvaguardia (cfr. Tab. 1), strumenti di sostegno alle attività ricettive per complessivi 214,5 Meuro. Allo stato è stata approvata la graduatoria delle imprese del settore turistico-alberghiero (pubblicata in GURS il 20/9). E' stato, inoltre, predisposto l'avviso relativo all'incremento della dotazione finanziaria dell'obiettivo operativo 3.3.1 del PO FESR 2007/2013 e riguardante le modalità, condizioni e termini per l'erogazione delle relative agevolazioni (pubblicato in data 4/10/2013). Tale incremento della dotazione finanziaria consentirà il finanziamento di circa 180 operazioni ulteriori rispetto alle 100 inizialmente previste.
2. Con riferimento agli strumenti di sostegno per ricerca e sviluppo e segnatamente per quanto all'obiettivo operativo 4.1.1 (Promuovere e sostenere l'attività di ricerca industriale e di innovazione tecnologica nell'ambito di filiere produttive, distretti tecnologici e produttivi in settori di potenziale eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-privata, compreso il sistema agroalimentare) e 4.1.2 (Potenziare e qualificare l'offerta di ricerca favorendo la creazione di reti tra Università e centri di ricerca e sostenendo il trasferimento tecnologico e la diffusione dell'innovazione a favore delle imprese) saranno finanziate operazioni per un importo complessivo pari rispettivamente a 173 e 2,8 Meuro. Si tratta nel complesso di circa 190 operazioni in parte già in corso.
3. L'obiettivo operativo 5.1.1 (Sostenere lo sviluppo e il rafforzamento di distretti produttivi e gruppi di imprese e realizzare i servizi comuni volti a superare deficit conoscitivi e relazionali delle imprese) comprende l'avviso relativo alle filiere produttive che mette a disposizione del sistema produttivo 46,2 Meuro. In questo caso si tratta di 130 iniziative imprenditoriali già finanziate ed in corso di realizzazione.
4. L'obiettivo operativo 5.1.3 (Agevolare lo sviluppo e il consolidamento delle imprese esistenti maggiormente competitive e di qualità e di quelle di nuova costituzione e da rilocalizzare, mediante l'introduzione di strumenti di ingegneria finanziaria nonché di strumenti finanziari intesi a migliorare l'accesso al credito per favorire gli investimenti e la crescita dimensionale in un quadro di riorganizzazione e unificazione del sistema di aiuti per settori produttivi e di utilizzo di un sistema coordinato di strumenti finanziari innovativi) comprende diverse linee di intervento per complessivi 165 Meuro per un numero ragguardevole di investimenti, circa 2500 previsti, parzialmente già avviati.

5. Nel quadro delle azioni volte alla valorizzazione del patrimonio ambientale, in particolare dell'obiettivo operativo 3.2.2 (Incentivare lo sviluppo imprenditoriale che opera nel settore della valorizzazione dei beni ambientali e naturalistici e della correlata promozione del turismo diffuso, coerentemente con i modelli ed i piani di gestione e conservazione dei siti Rete Natura 2000 parchi e riserve) è stata recentemente pubblicata la graduatoria per aiuti in de minimis per un importo complessivo di circa 30 Meuro per circa 160 operazioni. Per via dell'enorme interesse suscitato negli operatori da questa iniziativa, sarebbero potenzialmente ammissibili ulteriori 800 operazioni circa: ciò sta spingendo ad una valutazione di opportunità circa un incremento della dotazione finanziaria della linea di intervento.
6. Ulteriori strumenti di sostegno alle imprese riguardano la valorizzazione del patrimonio culturale regionale, per un totale di 14,2 Meuro ed un insieme di circa 100 operazioni.
7. Infine, con il fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese, nell'ambito del processo di riprogrammazione di cui alle DGR precedentemente citate, sono state destinate risorse per le PMI pari a 23 Meuro: le stesse saranno disponibili attraverso il Fondo di Garanzia gestito dal MISE,.

Jeremie FESR

Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Jeremie, sono stati attivati due strumenti di ingegneria finanziaria gestiti da BNL e Unicredit. Ai due strumenti sono stati destinati 60.000.000 € dei fondi del programma operativo FESR 2007-2013.

Nel caso dello strumento gestito da BNL vengono erogati prestiti da 400.000 € sino a 1.500.000 € che possono finanziare sia gli investimenti che il capitale circolante netto e che sono cofinanziati per il 60% dal gestore dello strumento. Nel caso dello strumento gestito da Unicredit vengono erogati microprestiti sino ad un massimo di 25.000 € destinati a finanziare sia gli investimenti che il capitale circolante netto e che vengono cofinanziati al 55% dall'istituto di credito.

P.S.C III - Misure Anticicliche

1. Il MISE provvederà, nell'ambito delle misure anticicliche alla attivazione di un regime di aiuto in de minimis per 147 Meuro, rivolto a micro e piccole imprese in aree a disagio socioeconomico. Si stima che le imprese beneficiarie di tale forma di aiuto potranno essere in numero di 700.
2. Ulteriori azioni per un importo complessivo di 59 Meuro (cfr. Tab. 2) di competenza del Dipartimento Attività produttive saranno attivate per aiuti in de minimis per il sostegno

e la creazione di imprese localizzate in aree colpite da crisi industriale o in comuni colpiti da calamità naturali e per il finanziamento di acquisto di macchinari ed attrezzature.

3. Infine attraverso il credito di imposta sono già stati messi a disposizione circa 21 Meuro a fronte dei 30 Meuro di dotazione della Misura.

FSC 2007-2013

1. Nell'ambito della delibera CIPE 3 agosto 2012 "Fondo per lo sviluppo e la coesione - Regione Siciliana" vengono destinati 50.000.000 per la concessione di aiuti di stato ad imprese localizzate nel perimetro della Zona Franca per la Legalità individuata con decreto del Presidente della Regione, n. 517 del 2 maggio 2012, adottato d'intesa con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2008.
2. La delibera CIPE 3 agosto 2012, destina 80.000.000 € ai contratti di programma regionale. I contratti di programma intendono promuovere e sostenere la realizzazione in Sicilia di investimenti di rilevante dimensione e impatto sulle potenzialità di sviluppo integrato del territorio nei settori dell'industria manifatturiera a forte contenuto tecnologico e/o innovativo, sviluppo e trasferimento tecnologico, del turismo ad elevato valore aggiunto.
3. Il MISE gestisce attraverso Invitalia l'Accordo di programma per la disciplina degli interventi di riqualificazione e reindustrializzazione del polo industriale di Termini Imerese (Palermo), stipulato in data 16 febbraio 2011 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Siciliana. A tale accordo sono oggi destinati 150.000.000 €, di cui 100.000.000 destinati ad interventi infrastrutturali e 50.000.000 di risorse per le imprese.

Allegato 1 – PO FESR 2007/13 PS PAC III - Dettaglio misure di sostegno alle imprese

Tab. 1 : PO FESR 2007-13 e Piano di Salvaguardia (PAC III)

DIPARTIMENTO	Obiettivo operativo	Descrizione Procedura	Importo procedura	Importo procedura sul Piano di salvaguardia (DG280/13 e smi)	Totale
Attività Produttive	3.3.1	Avviso aiuti in esenzione ricettività turistica	125.057.130	77.531.233	202.588.363
		Avviso in esenzione Alluvionati ricettività turistica	0	12.000.000	12.000.000
		Avviso in esenzione Isole Pelagie ricettività turistica			
	Totale 3.3.1		125.057.130	89.531.233	214.588.363
	4.1.1	Primo avviso per azioni di sostegno all'attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in connessione con filiere produttive	62.600.000	0	62.600.000
		Secondo avviso per azioni di sostegno all'attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in connessione con filiere produttive	82.504.607	0	82.504.607
		Sostegno ad applicazioni sperimentali e innovazione di processo e organizzativa nei diversi settori di intervento	28.525.125	0	28.525.125
	Totale 4.1.1		173.629.732	0	173.629.732
	4.1.2	Azione b - rivolta alle imprese	2.820.000	0	2.820.000
	Totale 4.1.2		2.820.000	0	2.820.000
	5.1.1	Primo avviso filiere produttive - Azioni di realizzazione di servizi comuni in favore di imprese distrettuali o gruppi di imprese	46.200.000	0	46.200.000
	Totale 5.1.1		46.200.000	0	46.200.000
	5.1.3	Centri Commerciali Naturali come definiti dall'art. 9 della l.r. n. 10/2005 ed aiuti alle P.M.I.	19.295.928	0	19.295.928
		Aiuti a imprese giovanili femminili e nuova costituzione	41.480.580	0	41.480.580
		Avviso a graduatoria per artigiani	50.600.000	0	50.600.000
		Bando imprese di qualità	36.700.000	0	36.700.000
		Regime di aiuti ad imprese artigiane. Procedura a sportello	17.615.510	0	17.615.510
	Totale 5.1.3		165.692.018	0	165.692.018
ATTIVITA' PRODUTTIVE			513.398.880	89.531.233	602.930.113
AMBIENTE	3.2.2	Avviso de minimis su rete ecologica	30.000.000	0	30.000.000
BENI CULTURALI	3.1.2	Misure di valorizzazione BBCC	14.264.183	0	14.264.183
FINANZE	5.1.3	Fondo di Garanzia	23.000.000	0	23.000.000
Totale complessivo			580.663.063	89.531.233	670.194.296

Tab. 2 : PAC III - Misure Anticicliche

DIPARTIMENTO SOGGETTO RESPONSABILE	Descrizione Procedura	Importo procedura
MISE – DGIAI	1. Agevolazione fiscale de minimis per micro e piccole aziende delle aree a disagio socioeconomico - per interventi in Sicilia	147.000.000,00
LAVORO	2. Rifinanziamento credito di imposta occupati svantaggiati	10.000.000
LAVORO	3. Tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga	144.000.000
Attività produttive	7. Aiuti in de minimis per il sostegno e la creazione di imprese localizzate in aree colpite da crisi industriale o in comuni colpiti da calamità naturali	52.000.000
FINANZE	7.bis Credito di imposta per nuovi investimenti	30.000.000
Attività produttive	8. Strumenti di incentivazione per il rinnovamento di macchinari e attrezzature da parte delle imprese	7.000.000
	Totale	390.000.000

Tab. 3 : FSC 2007-2013

DIPARTIMENTO SOGGETTO RESPONSABILE	Descrizione Procedura	Importo procedura
Attività produttive	1. Promozione d'impresa-Zona franca per la legalità	50.000.000
Attività produttive	2. Promozione d'impresa- Contratti di sviluppo/contratti di programma	80.000.000
MISE	3. Accordo di programma Termini Imerese	150.000.000
	Totale	280.000.000

Strumenti attivi Infrastrutture ed Interventi strategici

(PO FESR 2007/13, Piano Salvaguardia, PAC I, PAC III)

Il quadro delle risorse finanziarie destinate per la realizzazione di interventi infrastrutturali è allo stato il risultato delle rimodulazioni operate dalle Delibere di Giunta n.280 del 6.6.2013 e n. 286 del 7 Agosto 2013.

Nel complesso le risorse destinate ad interventi infrastrutturali ed opere pubbliche sono articolate, con riferimento allo strumento di programmazione cui afferiscono, come di seguito riportato.

	500.000.
PAC I	000.00
PAC III - Piano di Salvaguardia	638.439.033,47
PAC III - Nuove misure regionali	397.000.000,00
Totale	4.144.295.661,96

Il dettaglio delle misure previste è riportato alle tabelle 1 e 2 in allegato.

PO FESR 2007/13 PS PAC III - Dettaglio misure di intervento per Infrastrutture

Tab. 1 : PO FESR 2007-13 e Piano di Salvaguardia (PAC III)

DIP.TO	Ob. Op.	Tipologia/area interventi	Importo Interventi			
			PO FESR	PAC III - Piano di Salvaguardia	Totale	
AAPP	4.2.1	Infr. per la comunic. digitale		12.000.000,00	12.000.000,00	
	5.1.2	Infr. per le PMI	121.807.301,32	119.980.649,00	241.787.950,32	
	Totale		121.807.301,32	131.980.649,00	253.787.950,32	
ACQUA E RIFIUTI	2.2.1	Infrastrutture idriche	137.478.054,14	10.000.000,00	147.478.054,14	
	2.2.2	Infrastrutture idriche	72.025.624,60	9.200.000,00	81.225.624,60	
	2.4.1	Gestione rifiuti	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	
	2.4.4	Bonifiche siti inquinati	68.098.074,55	0,00	68.098.074,55	
	Totale		294.101.753,29	19.200.000,00	313.301.753,29	
AMBIENTE	2.3.1	Contrasto dissesto idrogeologico	120.304.278,44	22.888.340,00	143.192.618,44	
	2.4.4	Qualità della aria	8.713.000,00	5.910.000,00	14.623.000,00	
	3.2.1	Tutela/promozione aree naturali	46.532.698,58	0,00	46.532.698,58	
	6.1.3	Mobilità urbana.	891.000,00	2.885.000,00	3.776.000,00	
	Totale		176.440.977,02	31.683.340,00	208.124.317,02	
BENI CULTURALI	3.1.1	Tutela e conservazione patr. storico-culturale	119.147.894,90	580.477,02	119.728.371,92	
	3.1.3	Divulgazione e fruizione patr. storico-culturale	59.685.735,00	9.653.373,45	69.339.108,45	
	3.1.4	Valorizzazione aree marginali	23.173.632,39	0,00	23.173.632,39	
	Totale		202.007.262,29	10.233.850,47	212.241.112,76	
BILANCIO	4.2.2	Infr. comunicazione digitale	7.000.000,00	63.000.000,00	70.000.000,00	
Totale		7.000.000,00	63.000.000,00	70.000.000,00		
ENERGIA	2.1.1	Fonti energetiche rinnovabili	26.046.616,20	0,00	26.046.616,20	
	2.1.2	Efficienza energetica	62.309.809,50	0,00	62.309.809,50	
	2.1.3	Metanizzazione	74.474.909,00	0,00	74.474.909,00	
	6.1.3	Efficienza energetica	9.160.487,00	4.209.000,00	13.369.487,00	
	Totale		171.991.821,70	4.209.000,00	176.200.821,70	
FAMIGLIA	6.1.4	Infr. per servizi socio/sanitari	52.170.014,00	0,00	52.170.014,00	
	6.2.2	Infr. per servizi socio/sanitari	49.188.001,00	0,00	49.188.001,00	
	6.3.1	Infr. scolastiche	10.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	
	6.3.2	Infr. socio/sanitarie	5.101.948,00	10.000.000,00	15.101.948,00	
	Totale		116.459.963,00	15.000.000,00	131.459.963,00	
INFRASTRUTTURE	1.1.1	Infr. per trasporti ferroviari	375.442.361,01	0,00	375.442.361,01	
	1.1.2	Infr. stradali (viabilità primaria)	323.704.946,00	45.000.000,00	368.704.946,00	
	1.1.4	Infr. stradali (viabilità secondaria)	12.511.141,00	68.000.000,00	80.511.141,00	
	1.2.1	Infrastrutture logistiche		49.330.000,00	49.330.000,00	
	1.2.2	Infrastrutture portuali	32.217.902,00	0,00	32.217.902,00	
	1.2.3	Infrastrutture aeroportuali	19.519.551,00	0,00	19.519.551,00	
	1.3.1	Mobilità urbana	244.058.390,59	0,00	244.058.390,59	
	1.3.2	Mobilità urbana	10.914.741,37	0,00	10.914.741,37	
	3.3.2	Infrastrutture per il turismo	23.395.133,79	0,00	23.395.133,79	
	6.1.1	Riqualificazione urbana	52.247.496,70	45.965.921,00	98.213.417,70	
	6.1.3	Mobilità sostenibile urbana	8.824.950,80	0,00	8.824.950,80	
	6.2.1	Riqualificazione urbana	64.362.706,28	30.565.273,00	94.927.979,28	
	6.2.2	Riqualificazione urbana	4.500.124,00	1.000.000,00	5.500.124,00	
	Totale		1.171.699.444,54	239.861.194,00	1.411.560.638,54	
	ISTRUZIONE	6.3.1	Infrastrutture scolastiche	93.298.363,25	107.000.000,00	200.298.363,25
		Totale		93.298.363,25	107.000.000,00	200.298.363,25
PROTEZIONE CIVILE	1.1.4	Infr. gestione emerg. (reti viarie)	20.286.850,00	6.905.823,00	27.192.673,00	
	1.2.3	Infr. gestione emerg. (elisuperfici)	23.318.209,82	6.042.595,00	29.360.804,82	
	2.3.1	Presidi di protezione civile	35.800.000,00	3.322.582,00	39.122.582,00	
	Totale		79.405.059,82	16.271.000,00	95.676.059,82	
SANITA'	6.1.2	Infr. e attrezzature sanitarie	83.120.682,26	0,00	83.120.682,26	
	Totale		83.120.682,26	0,00	83.120.682,26	
TURISMO	3.3.2	Infrastrutture e servizi turismo	75.362.000,00	0,00	75.362.000,00	
	3.3.3	Servizi per turismo	16.162.000,00	0,00	16.162.000,00	
	Totale		91.524.000,00	0,00	91.524.000,00	
Totale complessivo			2.608.856.628,49	638.439.033,47	3.247.295.661,96	

Tab. 2: Le infrastrutture strategiche avviate nel presente ciclo di programmazione

Settore	Progetto/Programma	Costo totale	Note
Ferroviano	Passante ferroviario di Palermo	1.190.238.918,00	Grande Progetto PO FESR 2007-2013 CIS Messina – Catania - Palermo
	Tratta Bicocca - Motta - Catenanuova	430.000.000,00	CIS Messina – Catania – Palermo Risorse PAC I per 224.000.000
	Tratta Catenanuova – Raddusa Agira	309.000.000,00	CIS Messina – Catania – Palermo Risorse PAC I per 276.000.000
	Velocizzazione Palermo – Catania Tratta Roccapalumba – Marianopoli	62.400.000,00	CIS Messina – Catania – Palermo
	Raddoppio Catania Ognina -Catania Centrale	120.200.000,00	CIS Messina – Catania - Palermo
	Raddoppio bivio Zurria – Catania Acquicella	116.000.000,00	CIS Messina – Catania - Palermo
	Velocizzazione della linea di collegamento tra i nodi urbani di Palermo e di Agrigento	167.500.003,00	Grande Progetto PO FESR 2007
	Ferrovia Circumetnea - Tratta Urbana Galatea-Giovanni XXII-Stesicoro e Borgo-Nesima-Misterbianco Centro	215.216.924,00	Grande Progetto PO FESR 2007
	Costruzione di tre linee tranviarie nel Comune di Palermo	214.830.278,00	Grande Progetto PO FESR 2007-2013 Si aggiunge a tali risorse un prestito BEI di 88.000.000
	Chiusura dell'anello ferroviario di Palermo	154.694.486,00	Grande Progetto PO FESR 2007-2013
	Tratta Fiumetorto- Ogliastrillo-Cefalù- Castelbuono	944.000.000,00	PON Reti e Mobilità 2007-2013
	Velocizzazione Catania Siracusa: tratta Bicocca – Targia	81.000.000,00	PON Reti e Mobilità 2007-2013
Stradale	Completamento Autostrada Siracusa-Gela: lotto 6+7+8 "Ispica - Viadotti Scardina e Salvia - Modica"	360.197.535,85	Grande Progetto PO FESR 2007-2013
	Itinerario Agrigento – Caltanissetta – Progetto di adeguamento a 4 corsie della SS 640 di Porto Empedocle nel tratto dal km 9+800 al km 44+400	499.550.789,54	Grande Progetto PO FESR 2007-2013
	Ammodernamento e sistemazione della SS 117 Santo Stefano di Camastra – Gela - Lotto C1/a - da Nicosia Sud a Leonforte. compreso nel lotto C1 e nella bretella di collegamento di Leonforte	399.000.000,00	Nuove Azioni PAC III
	Collegamento viario a supporto dell'aeroporto di Comiso	115.800.000,00	Nuove Azioni PAC III
	Strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A19	113.000.000,00	Nuove Azioni PAC III
	Collegamento viario Ragusa/Catania SS 514 /SS 194	815.318.000,00	Da realizzare mediante project financing
	Itinerario Agrigento- Caltanissetta - A19 - 2° Tratto dal Km 44 (Canicatti) al Km. 74+300 (A19)	990.000.000,00	In fase di realizzazione
	Itinerario Palermo- Agrigento: Tratto Bivio Bolognetta-Bivio Manganaro	296.500.000	In fase di realizzazione
Porti	Porto di Augusta - HUB portuale di Augusta	85.000.000,00	PON Reti e Mobilità 2007-2013
	Porto commerciale di Gela	48.900.000,00	Nuove Azioni PAC III
Logistica	Interporto di Termini Imerese	92.258.000,00	Grande Progetto PO FESR 2007-2013
	Interporto di Catania- Polo logistico	42.140.000,00	In fase di realizzazione
Acquedotti	Lavori di ricostruzione dell'acquedotto Gela-Aragona Ovest	89.240.567,00	Grande Progetto PO FESR 2007
	Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest	86.203.404,00	Grande Progetto PO FESR 2007
Agenda digitale	Banda Ultra Larga	104.678.571	La parte residua è garantita da cofinanziamento privato
Sanitario	Protonterapia	112.200.000	Grande Progetto PO FESR 2007-2013 Il progetto è cofinanziato per 32.200.000 € dai privati

PO FESR 2007/13
PS (Paino di Salvaguardia)
PAC III

Strumenti attivi di sostegno alle imprese

Il quadro delle risorse finanziarie destinate al sostegno delle attività produttive è allo stato il risultato delle rimodulazioni operate dalle Delibere di Giunta 280 e 286 rispettivamente del 6 e del 7 Agosto 2013.

Nel complesso le misure di sostegno alle attività produttive, ovvero le risorse a tal uopo disponibili ed in attuazione sono articolate, con riferimento allo strumento di programmazione cui afferiscono, come di seguito riportato.

Strumenti di Ingegneria Finanziaria per le imprese (PO FESR 07-13)	60.000.000
PAC III - Piano di Salvaguardia	89.531.233
PAC III - Misure Anticicliche	390.000.000
FSC	280.000.000
Totale	1.400.194.296

Di seguito, relativamente a ciascuno degli strumenti di programmazione di cui sopra si riporta lo stato dell'arte di ciascuna delle misure di sostegno (il dettaglio delle misure è riportato alle tabelle 1, 2 e 3 in allegato).

PO FESR 2007-13 e PAC III - Piano di Salvaguardia

1. Nell'ambito dell'obiettivo operativo 3.3.1 (Potenziare l'offerta turistica integrata e la promozione del marketing territoriale attraverso la promozione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali) sono attivi, a valere in parte sul PO ed in parte sul Piano di Salvaguardia (cfr. Tab. 1), strumenti di sostegno alle attività ricettive per complessivi 214.5 Meuro. Allo stato è stata approvata la graduatoria delle imprese del settore turistico-alberghiero (pubblicata in GURS il 20/9). E' stato, inoltre, predisposto l'avviso relativo all'incremento della dotazione finanziaria dell'obiettivo operativo 3.3.1 del PO FESR 2007/2013 e riguardante le modalità, condizioni e termini per l'erogazione delle relative agevolazioni (pubblicato in data 4/10/2013). Tale incremento della dotazione finanziaria consentirà il finanziamento di circa 180 operazioni ulteriori rispetto alle 100 inizialmente previste.

2. Con riferimento agli strumenti di sostegno per ricerca e sviluppo e segnatamente per quanto all'obiettivo operativo 4.1.1 (Promuovere e sostenere l'attività di ricerca industriale e di innovazione tecnologica nell'ambito di filiere produttive, distretti tecnologici e produttivi in settori di potenziale eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-privata, compreso il sistema agroalimentare) e 4.1.2 (Potenziare e qualificare l'offerta di ricerca favorendo la creazione di reti tra Università e centri di ricerca e sostenendo il trasferimento tecnologico e la diffusione dell'innovazione a favore delle imprese) saranno finanziate operazioni per un importo complessivo pari rispettivamente a 173 e 2,8 Meuro. Si tratta nel complesso di circa 190 operazioni in parte già in corso.
3. L'obiettivo operativo 5.1.1 (Sostenere lo sviluppo e il rafforzamento di distretti produttivi e gruppi di imprese e realizzare i servizi comuni volti a superare deficit conoscitivi e relazionali delle imprese) comprende l'avviso relativo alle filiere produttive che mette a disposizione del sistema produttivo 46,2 Meuro. In questo caso si tratta di 130 iniziative imprenditoriali già finanziate ed in corso di realizzazione.
4. L'obiettivo operativo 5.1.3 (Agevolare lo sviluppo e il consolidamento delle imprese esistenti maggiormente competitive e di qualità e di quelle di nuova costituzione e da rilocalizzare, mediante l'introduzione di strumenti di ingegneria finanziaria nonché di strumenti finanziari intesi a migliorare l'accesso al credito per favorire gli investimenti e la crescita dimensionale in un quadro di riorganizzazione e unificazione del sistema di aiuti per settori produttivi e di utilizzo di un sistema coordinato di strumenti finanziari innovativi) comprende diverse linee di intervento per complessivi 165 Meuro per un numero ragguardevole di investimenti, circa 2500 previsti, parzialmente già avviati.
5. Nel quadro delle azioni volte alla valorizzazione del patrimonio ambientale, in particolare dell'obiettivo operativo 3.2.2 (Incentivare lo sviluppo imprenditoriale che opera nel settore della valorizzazione dei beni ambientali e naturalistici e della correlata promozione del turismo diffuso, coerentemente con i modelli ed i piani di gestione e conservazione dei siti Rete Natura 2000 parchi e riserve) è stata recentemente pubblicata la graduatoria per aiuti in de minimis per un importo complessivo di circa 30 Meuro per circa 160 operazioni. Per via dell'enorme interesse suscitato negli operatori da questa iniziativa, sarebbero potenzialmente ammissibili ulteriori 800 operazioni circa: ciò sta spingendo ad una valutazione di opportunità circa un incremento della dotazione finanziaria della linea di intervento.

6. Ulteriori strumenti di sostegno alle imprese riguardano la valorizzazione del patrimonio culturale regionale, per un totale di 14,2 Meuro ed un insieme di circa 100 operazioni.
7. Infine, con il fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese, nell'ambito del processo di riprogrammazione di cui alle DGR precedentemente citate, sono state destinate risorse per le PMI pari a 23 Meuro: le stesse saranno disponibili attraverso il Fondo di Garanzia gestito dal MISE,.

Jeremie FESR

Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Jeremie, sono stati attivati due strumenti di ingegneria finanziaria gestiti da BNL e Unicredit. Ai due strumenti sono stati destinati 60.000.000 € dei fondi del programma operativo FESR 2007-2013.

Nel caso dello strumento gestito da BNL vengono erogati prestiti da 400.000 € sino a 1.500.000 € che possono finanziare sia gli investimenti che il capitale circolante netto e che sono cofinanziati per il 60% dal gestore dello strumento. Nel caso dello strumento gestito da Unicredit vengono erogati microprestiti sino ad un massimo di 25.000 € destinati a finanziare sia gli investimenti che il capitale circolante netto e che vengono cofinanziati al 55% dall'istituto di credito.

PAC III - Misure Anticicliche

1. Il MISE provvederà, nell'ambito delle misure anticicliche alla attivazione di un regime di aiuto in de minimis per 147 Meuro, rivolto a micro e piccole imprese in aree a disagio socioeconomico. Si stima che le imprese beneficiarie di tale forma di aiuto potranno essere in numero di 700.
2. Ulteriori azioni per un importo complessivo di 59 Meuro (cfr. Tab. 2) di competenza del Dipartimento Attività produttive saranno attivate per aiuti in de minimis per il sostegno e la creazione di imprese localizzate in aree colpite da crisi industriale o in comuni colpiti da calamità naturali e per il finanziamento di acquisto di macchinari ed attrezzature.
3. Infine attraverso il credito di imposta sono già stati messi a disposizione circa 21 Meuro a fronte dei 30 Meuro di dotazione della Misura.

1. Nell'ambito della delibera CIPE 3 agosto 2012 "Fondo per lo sviluppo e la coesione - Regione Siciliana" vengono destinati 50.000.000 per la concessione di aiuti di stato ad imprese localizzate nel perimetro della Zona Franca per la Legalità individuata con decreto del Presidente della Regione, n. 517 del 2 maggio 2012, adottato d'intesa con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2008.
2. La delibera CIPE 3 agosto 2012, destina 80.000.000 € ai contratti di programma regionale. I contratti di programma intendono promuovere e sostenere la realizzazione in Sicilia di investimenti di rilevante dimensione e impatto sulle potenzialità di sviluppo integrato del territorio nei settori dell'industria manifatturiera a forte contenuto tecnologico e/o innovativo, sviluppo e trasferimento tecnologico, del turismo ad elevato valore aggiunto.
3. Il MISE gestisce attraverso Invitalia l'Accordo di programma per la disciplina degli interventi di riqualificazione e reindustrializzazione del polo industriale di Termini Imerese (Palermo), stipulato in data 16 febbraio 2011 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Siciliana. A tale accordo sono oggi destinati 150.000.000 €, di cui 100.000.000 destinati ad interventi infrastrutturali e 50.000.000 di risorse per le imprese.

Allegato 1 – PO FESR 2007/13 PS PAC III - Dettaglio misure di sostegno alle imprese

Tab. 1 : PO FESR 2007-13 e Piano di Salvaguardia (PAC III)

DIPARTIMENTO	Obiettivo operativo	Descrizione Procedura	Importo procedura	Importo procedura sul Piano di salvaguardia (DG280/13 e smi)	Totale
Attività Produttive	3.3.1	Avviso aiuti in esenzione ricettività turistica	125.057.130	77.531.233	202.588.363
		Avviso in esenzione Alluvionati ricettività turistica	0	12.000.000	12.000.000
		Avviso in esenzione Isole Pelagie ricettività turistica			
	Totale 3.3.1		125.057.130	89.531.233	214.588.363
	4.1.1	Primo avviso per azioni di sostegno all'attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in connessione con filiere produttive	62.600.000	0	62.600.000
		Secondo avviso per azioni di sostegno all'attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in connessione con filiere produttive	82.504.607	0	82.504.607
		Sostegno ad applicazioni sperimentali e innovazione di processo e organizzativa nei diversi settori di intervento	28.525.125	0	28.525.125
	Totale 4.1.1		173.629.732	0	173.629.732
	4.1.2	Azione b - rivolta alle imprese	2.820.000	0	2.820.000
	Totale 4.1.2		2.820.000	0	2.820.000
	5.1.1	Primo avviso filiere produttive - Azioni di realizzazione di servizi comuni in favore di imprese distrettuali o gruppi di imprese	46.200.000	0	46.200.000
	Totale 5.1.1		46.200.000	0	46.200.000
	5.1.3	Centri Commerciali Naturali come definiti dall'art. 9 della l.r. n. 10/2005 ed aiuti alle P.M.I.	19.295.928	0	19.295.928
		Aiuti a imprese giovanili femminili e nuova costituzione	41.480.580	0	41.480.580
		Avviso a graduatoria per artigiani	50.600.000	0	50.600.000
		Bando imprese di qualità	36.700.000	0	36.700.000
		Regime di aiuti ad imprese artigiane. Procedura a sportello	17.615.510	0	17.615.510
Totale 5.1.3		165.692.018	0	165.692.018	
ATTIVITA' PRODUTTIVE			513.398.880	89.531.233	602.930.113
AMBIENTE	3.2.2	Avviso de minimis su rete ecologica	30.000.000	0	30.000.000
BENI CULTURALI	3.1.2	Misure di valorizzazione BBCC	14.264.183	0	14.264.183
FINANZE	5.1.3	Fondo di Garanzia	23.000.000	0	23.000.000
Totale complessivo			580.663.063	89.531.233	670.194.296

Tab. 2 : PAC III - Misure Anticicliche

DIPARTIMENTO SOGGETTO RESPONSABILE	Descrizione Procedura	Importo procedura
MISE – DGIAI	1. Agevolazione fiscale de minimis per micro e piccole aziende delle aree a disagio socioeconomico - per interventi in Sicilia	147.000.000,00
LAVORO	2. Rifinanziamento credito di imposta occupati svantaggiati	10.000.000
LAVORO	3. Tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga	144.000.000
Attività produttive	7. Aiuti in de minimis per il sostegno e la creazione di imprese localizzate in aree colpite da crisi industriale o in comuni colpiti da calamità naturali	52.000.000
FINANZE	7.bis Credito di imposta per nuovi investimenti	30.000.000
Attività produttive	8. Strumenti di incentivazione per il rinnovamento di macchinari e attrezzature da parte delle imprese	7.000.000
Totale		390.000.000

Tab. 3 : FSC 2007-2013

DIPARTIMENTO SOGGETTO RESPONSABILE	Descrizione Procedura	Importo procedura
Attività produttive	1. Promozione d'impresa-Zona franca per la legalità	50.000.000
Attività produttive	2. Promozione d'impresa- Contratti di sviluppo/contratti di programma	80.000.000
MISE	3. Accordo di programma Termini Imerese	150.000.000
Totale		280.000.000

INNOVAZIONE, IMPRESA, LAVORO, SOLIDARIETA'

Il contesto regionale siciliano è caratterizzato da una economia stagnante che in questi ultimi anni ha subito un ulteriore rallentamento che ha ulteriormente acuito i problemi sociali di cui la regione già soffriva, quali: l'alto livello di disoccupazione e di povertà; il mancato sviluppo di reti di welfare socio-sanitario adeguate ai fabbisogni della popolazione e, più in generale, un livello della qualità della vita tra i peggiori a livello nazionale.

Nell'ambito di tale quadro la Regione Siciliana ha inteso individuare, come indirizzo dell'azione di governo, i 4 temi prioritari che saranno alla base della programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020 : **INNOVAZIONE, IMPRESA, LAVORO, SOLIDARIETA'**.

Tali temi si tradurranno nei seguenti principali ambiti di intervento in cui si articola l'impostazione strategica del Programma Operativo:

- Sostenere le strategie di sviluppo dei territori e i loro processi di innovazione attraverso un'offerta formativa di qualità, capace di valorizzare le eccellenze e rispondente alle esigenze di sviluppo produttivo della Regione.
- Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con particolare attenzione alle donne e alle fasce più svantaggiate della popolazione attiva (disoccupati di lunga durata e lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro) anche attraverso il potenziamento delle reti dei servizi per l'impiego in un nuovo livello di integrazione e cooperazione tra soggetti pubblici e privati;
- Promuovere e sostenere i processi di autonomia dei giovani, favorendone l'accesso al mercato del lavoro attraverso un'adeguata qualificazione professionale, mediante l'integrazione fra scuola, formazione, università e mondo del lavoro, anche nel quadro dell'attuazione della Youth Employment Initiative, nonché sostenendo processi di autoimprenditorialità.
- Sostenere l'innovazione e l'efficacia dell'offerta didattica per prevenire la dispersione scolastica, migliorare i livelli di apprendimento e la qualità

dell'istruzione: alternanza scuola-lavoro, integrazione tra istruzione e formazione professionale.

- Promuovere un welfare orientato alla promozione dell'inclusione e della partecipazione attraverso meccanismi ed esperienze di innovazione sociale e di lotta alla povertà.

Innovazione, impresa

Il territorio regionale siciliano si caratterizza per l'esistenza di criticità connesse alla scarsa diffusione della cultura d'impresa, al difficile accesso al credito da parte del sistema bancario per nuovi imprenditori e alla rilevante presenza di lavoro irregolare. Stante tale quadro, il governo regionale sceglie di transitare da una strategia regionale di tipo sperimentale fondata su iniziative programmatiche e progetti strutturate su un orizzonte temporale limitato ad una più strutturata che fondata su un impianto normativo/regolamentare sia in grado di dare continuità e certezza alle politiche a sostegno della nascita e consolidamento di nuove attività imprenditoriali .

Funzionale sarà il ruolo di Sviluppo Italia Sicilia il cui compito è quello di cogliere e valorizzare le molteplici vocazioni territoriali, lavorando in stretta sinergia e interazione con le Istituzioni e con le Amministrazioni locali, tramite l'erogazione di servizi di sostegno all'attrazione degli investimenti, alla creazione ed al consolidamento d'impresa e di assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione.

Inoltre si opererà in continuità con gli interventi previsti:

- nell'ambito del Piano di Azione Coesione, dal Piano Giovani rinnovato, volto ad attuare un sistema di sostegno ed aiuti alla creazione d'impresa ampio ed articolato in tutto il territorio siciliano, in grado di sopperire alle attuali difficoltà del sistema finanziario a favore dei lavoratori in relativa condizione di svantaggio come i giovani, le donne , gli immigrati , i disoccupati di lunga durata, i disabili;

- nell'ambito dell'attuale programmazione 2007/2013, dal PO FSE attraverso il ricorso agli strumenti di ingegneria finanziaria, (cfr. Fondo Jeremie) e il rifinanziamento degli aiuti all'occupazione ex Legge regionale n.9/2009
- Al contempo al fine di sostenere la competitività attraverso anche una spinta forte verso la capacità innovativa delle imprese saranno avviate azioni indirizzate a:
 - potenziare e rafforzare la collaborazione tra i Centri di Ricerca pubblici e privati, le Università e il sistema delle imprese affinché si focalizzino su progetti di ricerca che nascano dai bisogni delle imprese;
 - sviluppare l'innovazione radicale determinata attraverso il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca;
 - rafforzare le condizioni di competitività delle imprese secondo standard coerenti con le moderne prassi gestionali che caratterizzano la competizione del settore a livello nazionale e internazionale.
- Superare i fattori critici di sviluppo imprenditoriale (si pensi all'accesso al credito delle PMI e delle aziende agricole e forestali).

Lavoro

Nel caso della Sicilia, le maggiori criticità sul fronte occupazionale si riscontrano con riferimento alle componenti più deboli del mercato del lavoro: i giovani e, più in generale, le donne.

In particolare, la strategia punta innanzitutto a combattere la disoccupazione giovanile che in Sicilia presenta criticità storiche, che vengono acuite dalla contingenza della crisi economica e occupazionale a livello continentale. Se infatti i tassi di disoccupazione crescono a livelli preoccupanti in tutta l'area dell'Unione Europea, ma anche in quella più ampia dell'Ocse, in Sicilia raggiungono percentuali ben oltre la media.

Al fine di contrastare tale situazione critica e di dare impulso ad una inversione dei processi, nell'ambito del presente obiettivo tematico buona parte degli

interventi si concentreranno su misure di sostegno all'occupazione di target specifici (i.e.. giovani, donne, disoccupati, soggetti svantaggiati) e, in particolare, su misure di contrasto al fenomeno dei NEET

In particolare, saranno attivate misure per:

- il sostegno alla nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle donne, ai giovani e ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita
- il sostegno all'autoimprenditorialità per i lavoratori coinvolti in situazioni di crisi e per i disoccupati, anche di lunga durata
- orientamento, accompagnamento e consulenza per l'inserimento lavorativo, nonché azioni per l'individuazione e certificazione delle competenze
- Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, tirocini curriculari

Solidarietà

Le nuove politiche sociali dell'Unione Europea, negli ultimi anni, si sono orientate verso azioni che favorissero il sostegno e la "capacitazione" degli individui, segnando un passaggio quindi da un welfare orientato a contrastare l'esclusione sociale ad un welfare orientato alla promozione dell'inclusione e della partecipazione.

La Regione Siciliana presenta un contesto tra i più critici in Italia, sia in termini di condizioni di vita e incidenza della povertà, sia in relazione alla dotazione/qualità di servizi alle persone. Nel 2011 più di un quarto delle famiglie residenti (32,2%) è sotto la soglia di povertà, rispetto al 26,9% della media del Mezzogiorno ed al 13,6% nazionale. L'evoluzione recente dell'economia regionale ha determinato un deterioramento ulteriore delle condizioni di marginalità sociale, a fronte della fragilità persistente sia della struttura produttiva sia del mercato del lavoro. Gli indicatori target di Europa 2020, calcolati tra il 2007 e il 2010, danno conferma di un deterioramento generalizzato delle condizioni di vita delle classi più deboli, attestandosi su posizioni molto peggiori dei valori medi nazionali e europei.

In particolare, per quanto riguarda i tre indicatori di riferimento dell'obiettivo di Europa 2020.

In tale contesto di riferimento, la Regione Siciliana punta sulla programmazione di interventi che, partendo dal presupposto di dover aumentare il livello di qualità della vita dei cittadini, considerino aspetti che vanno dalla riorganizzazione del sistema sanitario allo sviluppo e promozione dei servizi alla persona, passando per le azioni che promuovono l'occupazione, l'inclusione sociale e il livello di istruzione.

Attraverso le misure offerte nell'ambito dei regolamenti comunitari si punterà, pertanto, su:


- iniziative per l'innalzamento dei livelli di inclusione sociale dei gruppi e dei soggetti a rischio o versanti in condizioni di grave svantaggio (disabili, immigrati, soggetti non auto sufficienti, ecc.) e che assicurino migliori condizioni generali rispetto alla qualità della vita, alla qualità urbana, a nuove prospettive di educazione e promozione sociale;
- sostegno non soltanto rivolto alle tradizionali aree di contrasto al disagio sociale, bensì anche estese alla prevenzione dei rischi di esclusione, agendo altresì sul miglioramento delle condizioni di accesso al lavoro da parte delle persone, con politiche di sviluppo trasversali come le politiche di sostegno ai servizi e alle infrastrutture di carattere sociale, educativo e sanitario, rilanciando le iniziative di housing sociale (edilizia sociale a sostegno di giovani coppie e indigenti, rigenerazione delle comunità urbane sfavorite) integrate con le politiche locali di sviluppo;
- potenziamento dell'economia sociale, rafforzando il ruolo del terzo settore e promuovendo partnership e reti su base territoriale per la sperimentazione di nuovi modelli di intervento per l'inclusione sociale.
- la promozione di meccanismi ed esperienze di innovazione sociale (cfr. CANTIERI DI SERVIZIO) e di contrasto alle povertà estreme.

Per ciò che concerne in particolare l'inclusione attiva, la Regione Siciliana intende puntare in primo luogo a rafforzare: i servizi di cura per persone non autosufficienti; i servizi di cura per la prima infanzia e i servizi di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro; i servizi di sostegno all'inserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità; gli interventi di sostegno a nuclei familiari particolarmente svantaggiati.

Nelle aree rurali saranno sostenuti investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale e delle relative infrastrutture, con particolare riferimento ai servizi di cura alla famiglia (lavoratrici madri, disabili, anziani, ecc.). In tal senso si guarda con favore al sostegno di iniziative nel campo dell'agricoltura sociale.

Le priorità regionali riguardano anche il rafforzamento degli assetti organizzativi e istituzionali degli enti locali associati in ambiti territoriali; il rafforzamento del management e degli assetti organizzativi delle organizzazioni no-profit; la realizzazione di politiche innovative di accesso al credito per soggetti del no-profit regionale; la realizzazione di interventi di sostegno allo start-up e allo sviluppo delle organizzazioni no-profit;

IL RAGIONIERE GENERALE
(Mariano Pisciotta)



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Servizio 4 - Tesoro

Via Notarbartolo, 17 - 90141 Palermo
Telefono 091-7076734 - fax 091 - 7076793
e-mail: gaetanochiaro@regione.sicilia.it

NOTA INFORMATIVA

sugli oneri finanziari, stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, ai sensi del comma 8 dell'art. 62 del D.L. 112/2008.

La Regione Siciliana ha stipulato nell'anno 2005 n. 6 contratti derivati che, facendo riferimento a tre mutui accessi con la Cassa Depositi e Prestiti, si basano su una struttura *collar* e che corrispondono a degli scambi di flussi di tasso variabile contro tasso variabile sussidiato per due mutui (CDP 2021 per un importo nominale di euro 438.988.364,23 e CDP 2023 per un importo nominale di euro 152.507.700,00) e di tasso variabile contro tasso fisso sussidiato per l'altro (CDP 2022 per un importo nominale di euro 371.849.400,00). La Regione Siciliana ha inoltre rimodulato l'esborso delle quote capitale da ammortizzare al fine di limitare l'impatto dei pagamenti negli anni 2006 e 2007, ritenuti periodi di maggiore criticità. Le scadenze delle operazioni, essendo state effettuate nell'ambito delle disposizioni legislative nazionali, sono rimaste immutate. L'operazione è stata effettuata con 6 controparti diverse (Nomura, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Lehman Brothers (adesso The Royal Bank of Scotland per novazione), Banca Nazionale del Lavoro e Banco di Sicilia (oggi Unicredit S.p.A.), in modo da diversificare il rischio controparte. Tali contratti sono stati posti in essere per proteggere la Regione Siciliana dal rischio di rialzo dei tassi, che all'epoca della sottoscrizione era ritenuto più che probabile. Pertanto, trattandosi di operazioni di copertura, non si è provveduto alla creazione di fondi vincolati, atteso che l'attuale abbassamento dei tassi ha fatto scaturire una diminuzione degli esborsi in termini di interessi sui mutui originari.

La Regione Siciliana, nell'ambito del prestito obbligazionario con rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza (denominato Pirandello Bond), ha stipulato con The Royal Bank of Scotland una connessa operazione in strumenti finanziari derivati, che prevede una componente legata allo scambio di flussi di interesse ed una componente di ammortamento attraverso la quale, come previsto dall'art. 41 della Legge 448/2001, la Regione si è impegnata a corrispondere periodicamente a The Royal Bank of Scotland somme di capitale (corrispondenti *pro quota* all'importo nozionale complessivo del prestito obbligazionario) e The Royal Bank of Scotland si è impegnata, a sua volta, a corrispondere alla Regione la somma di tali accantonamenti alla scadenza del Pirandello Bond, affinché la Regione possa rimborsare gli obbligazionisti.

Si segnala che in data 05.04.2013 la Regione Siciliana e The Royal Bank of Scotland hanno effettuato la chiusura consensuale dei due contratti derivati in essere, il primo dei quali concernente


il sottostante prestito CDP con scadenza 2023 (ex Lehman Brothers) ed il secondo relativo al Bond Pirandello. La Regione Siciliana ha, pertanto, proceduto a commutare la liquidità pervenuta dallo scioglimento dell'accantonamento detenuto da The Royal Bank of Scotland con l'acquisto di titoli del debito pubblico statale.

Per un maggiore dettaglio dei flussi finanziari in entrata ed in uscita già scaturiti dai contratti derivati in argomento dal 2005 al 2012, si allega alla presente nota un prospetto analitico che li evidenzia per ogni singolo anno, sia per flussi che includono lo scambio di capitali, sia solo per oneri in conto interessi.

Per chiarezza d'informazione relativa ai prospetti, si precisa che per il sottostante Cassa Depositi e Prestiti scad. 2021 la controparte è Nomura International plc, per Cassa Depositi e Prestiti scad. 2022 le controparti sono Banca Nazionale del Lavoro e Merrill Lynch International Bank Limited, mentre per Cassa Depositi e Prestiti scad. 2023 le ultime tre controparti sono Deutsche Bank, Unicredit e The Royal Bank of Scotland.

Dal punto di vista della copertura finanziaria degli oneri scaturenti dai contratti sopra evidenziati, si evidenzia che gli stessi sono previsti nel capitolo di spesa 214907 dell'U.P.B. 4.2.1.4.1 (interessi ed oneri accessori) e quantificati complessivamente in € 33.500.000 per ciascuno degli esercizi del triennio 2014-2016 e la cui determinazione è esplicitata nell'allegato prospetto dal quale si evincono gli oneri presunti per ciascuno dei contratti derivati.

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
SERVIZIO TESORO



IL DIRIGENTE
(Dott. Gaetano Chiaro)

Scambio dei flussi per quote capitale e interessi a seguito di operazioni di swap

2005			
Denominazione operazione	Regione riceve	Regione paga	Differenza
Cassa Depositi e Prestiti 2021	€ 35.424.712,63	€ 26.840.347,99	€ 8.584.364,65
Cassa Depositi e Prestiti 2022	€ 29.358.141,93	€ 22.402.643,40	€ 6.955.498,53
Cassa Depositi e Prestiti 2023	€ 29.903.569,25	€ 21.866.406,26	€ 8.037.162,99
Bond Archimede	€ 5.510.302,78		€ 5.510.302,78
Bond Pirandello	€ 34.932.000,00	€ 31.067.825,10	€ 3.864.374,90
TOTALE anno 2005	€ 136.128.726,59	€ 102.177.022,75	€ 32.951.703,84
2006			
Denominazione operazione	Regione riceve	Regione paga	Differenza
Cassa Depositi e Prestiti 2021	€ 37.232.681,91	€ 31.089.138,00	€ 6.143.543,91
Cassa Depositi e Prestiti 2022	€ 30.904.385,84	€ 22.889.006,42	€ 8.035.379,42
Cassa Depositi e Prestiti 2023	€ 31.814.492,53	€ 25.565.162,42	€ 6.049.310,10
Bond Archimede	€ 40.903.500,00	€ 21.826.925,00	€ 19.076.575,00
Bond Pirandello	€ 34.932.000,00	€ 21.140.881,11	€ 13.791.118,89
TOTALE anno 2006	€ 175.587.060,28	€ 122.491.132,95	€ 53.095.927,33
2007			
Denominazione operazione	Regione riceve	Regione paga	Differenza
Cassa Depositi e Prestiti 2021	€ 41.196.837,41	€ 35.743.460,67	€ 5.453.376,74
Cassa Depositi e Prestiti 2022	€ 34.291.491,73	€ 23.400.545,44	€ 10.890.946,30
Cassa Depositi e Prestiti 2023	€ 35.263.801,02	€ 28.754.951,86	€ 6.508.849,16
Bond Archimede	€ 40.903.500,00	€ 16.468.674,44	€ 24.434.825,56
Bond Pirandello	€ 34.932.000,00		€ 34.932.000,00
TOTALE anno 2007	€ 186.589.630,17	€ 104.367.632,41	€ 82.221.997,76
2008			
Denominazione operazione	Regione riceve	Regione paga	Differenza
Cassa Depositi e Prestiti 2021	€ 43.010.728,49	€ 36.919.200,54	€ 6.091.527,95
Cassa Depositi e Prestiti 2022	€ 35.873.594,73	€ 23.732.042,04	€ 12.141.552,69
Cassa Depositi e Prestiti 2023	€ 37.004.939,64	€ 30.380.345,42	€ 6.624.594,22
Bond Archimede	€ 40.916.666,04	€ 77.644.916,06	-€ 36.728.250,02
Bond Pirandello	€ 34.932.000,00	€ 51.647.822,78	-€ 16.715.822,78
TOTALE anno 2008	€ 191.737.928,90	€ 220.324.326,84	-€ 28.586.397,94
2009			
Denominazione operazione	Regione riceve	Regione paga	Differenza
Cassa Depositi e Prestiti 2021	€ 35.513.672,16	€ 38.559.188,11	-€ 3.045.515,95
Cassa Depositi e Prestiti 2022	€ 29.436.789,63	€ 24.240.652,08	€ 5.196.137,55
Cassa Depositi e Prestiti 2023	€ 30.174.434,00	€ 31.953.991,96	-€ 1.779.557,96
Bond Archimede	€ 40.890.333,97	€ 48.887.434,22	-€ 5.777.100,25
Bond Pirandello	€ 34.932.000,00	€ 43.066.838,83	-€ 8.124.828,83
TOTALE anno 2009	€ 170.947.229,76	€ 184.478.045,00	-€ 13.530.815,24
2010			
Denominazione operazione	Regione riceve	Regione paga	Differenza
Cassa Depositi e Prestiti 2021	€ 28.860.990,29	€ 39.663.267,57	-€ 10.802.277,28
Cassa Depositi e Prestiti 2022	€ 23.695.962,80	€ 27.599.041,12	-€ 3.903.078,32
Cassa Depositi e Prestiti 2023	€ 23.917.758,04	€ 31.450.995,08	-€ 7.533.237,04
Bond Archimede	€ 20.283.653,42	€ 10.072.379,83	€ 10.211.273,59
Bond Pirandello	€ 34.932.000,00	€ 38.081.473,44	-€ 3.149.473,44
TOTALE anno 2010	€ 131.690.364,55	€ 146.867.187,04	-€ 15.176.792,49
2011			
Denominazione operazione	Regione riceve	Regione paga	Differenza
Cassa Depositi e Prestiti 2021	€ 29.028.585,33	€ 39.729.280,83	-€ 10.700.695,50
Cassa Depositi e Prestiti 2022	€ 24.136.807,47	€ 30.559.336,30	-€ 6.422.528,84
Cassa Depositi e Prestiti 2023	€ 24.463.055,85	€ 31.740.780,38	-€ 7.277.724,73
Bond Pirandello	€ 34.932.000,00	€ 32.757.843,41	€ 2.174.156,59
TOTALE anno 2011	€ 112.560.448,65	€ 134.787.240,93	-€ 22.226.792,28
2012			
Denominazione operazione	Regione riceve	Regione paga	Differenza
Cassa Depositi e Prestiti 2021	€ 29.273.897,05	€ 39.852.197,54	-€ 10.578.300,49
Cassa Depositi e Prestiti 2022	€ 24.045.725,10	€ 31.086.594,66	-€ 7.040.869,56
Cassa Depositi e Prestiti 2023	€ 24.427.957,96	€ 31.548.788,38	-€ 7.120.810,42
Bond Pirandello	€ 34.937.491,22	€ 27.082.107,54	€ 7.855.383,68
TOTALE anno 2012	€ 112.685.071,33	€ 129.569.688,12	-€ 16.884.596,79
TOTALE GENERALE anni 2005-2012	€ 1.216.926.460,02	€ 1.145.062.276,04	€ 71.864.183,99

Nelle somme che la Regione paga per il Bond Pirandello non sono comprese le quote di accantonamento del capitale che verrà restituito a scadenza

Scambio di flussi per quote di interessi a seguito di operazioni swap

2005			
Denominazione operazione	Regione riceve	Regione paga	Differenza
Cassa Depositi e Prestiti 2021	€ 9.801.887,88	€ 6.707.844,26	€ 2.894.223,42
Cassa Depositi e Prestiti 2022	€ 8.699.841,93	€ 4.957.389,72	€ 3.742.452,21
Cassa Depositi e Prestiti 2023	€ 9.245.289,25	€ 6.707.844,26	€ 2.537.824,99
Bond Archimede	€ 5.510.302,78		€ 5.510.302,78
Bond Pirandello	€ 34.932.000,00		€ 34.932.000,00
TOTALE anno 2005	€ 67.989.281,64	€ 18.372.678,25	€ 49.616.603,39
2006			
Denominazione operazione	Regione riceve	Regione paga	Differenza
Cassa Depositi e Prestiti 2021	€ 11.409.836,95	€ 9.816.752,42	€ 1.593.084,53
Cassa Depositi e Prestiti 2022	€ 10.248.085,84	€ 6.181.837,43	€ 4.066.248,42
Cassa Depositi e Prestiti 2023	€ 10.956.192,53	€ 9.816.752,42	€ 1.139.440,10
Bond Archimede	€ 40.903.500,00	€ 21.828.825,00	€ 19.074.675,00
Bond Pirandello	€ 34.932.000,00	€ 21.140.881,11	€ 13.791.118,89
TOTALE anno 2006	€ 108.447.615,32	€ 68.783.148,38	€ 39.664.466,94
2007			
Denominazione operazione	Regione riceve	Regione paga	Differenza
Cassa Depositi e Prestiti 2021	€ 15.375.992,46	€ 13.830.210,86	€ 1.545.781,60
Cassa Depositi e Prestiti 2022	€ 13.633.191,73	€ 8.223.915,44	€ 5.409.276,30
Cassa Depositi e Prestiti 2023	€ 14.805.501,02	€ 13.830.210,86	€ 775.290,16
Bond Archimede	€ 40.903.500,00		€ 40.903.500,00
Bond Pirandello	€ 34.932.000,00		€ 34.932.000,00
TOTALE anno 2007	€ 119.450.185,21	€ 35.884.337,15	€ 83.565.848,06
2008			
Denominazione operazione	Regione riceve	Regione paga	Differenza
Cassa Depositi e Prestiti 2021	€ 17.187.883,53	€ 17.916.470,54	-€ 728.587,01
Cassa Depositi e Prestiti 2022	€ 15.215.294,73	€ 9.199.864,03	€ 6.015.430,70
Cassa Depositi e Prestiti 2023	€ 16.346.639,64	€ 15.890.282,42	€ 456.357,22
Bond Archimede	€ 40.916.888,04	€ 77.644.816,06	-€ 36.728.250,02
Bond Pirandello	€ 34.932.000,00	€ 51.847.822,78	-€ 16.715.822,78
TOTALE anno 2008	€ 124.588.483,94	€ 172.299.355,83	-€ 47.700.871,89
2009			
Denominazione operazione	Regione riceve	Regione paga	Differenza
Cassa Depositi e Prestiti 2021	€ 9.690.827,20	€ 19.790.854,11	-€ 10.100.026,91
Cassa Depositi e Prestiti 2022	€ 8.786.979,21	€ 10.368.913,44	-€ 1.581.934,23
Cassa Depositi e Prestiti 2023	€ 9.516.134,00	€ 17.875.257,95	-€ 8.359.123,95
Bond Archimede	€ 40.890.333,97	€ 48.687.434,22	-€ 5.777.100,25
Bond Pirandello	€ 34.932.000,00	€ 43.056.828,63	-€ 8.124.828,63
TOTALE anno 2009	€ 103.816.274,38	€ 137.759.288,35	-€ 33.943.013,97
2010			
Denominazione operazione	Regione riceve	Regione paga	Differenza
Cassa Depositi e Prestiti 2021	€ 3.038.145,29	€ 20.455.383,58	-€ 17.417.238,29
Cassa Depositi e Prestiti 2022	€ 3.037.882,81	€ 13.998.387,37	-€ 10.960.734,57
Cassa Depositi e Prestiti 2023	€ 3.259.457,52	€ 17.201.742,08	-€ 13.942.284,57
Bond Archimede	€ 20.283.853,42	€ 10.072.379,83	€ 10.211.273,59
Bond Pirandello	€ 34.932.000,00	€ 38.081.473,44	-€ 3.149.473,44
TOTALE anno 2010	€ 64.550.919,03	€ 99.809.376,30	-€ 35.258.457,27
2011			
Denominazione operazione	Regione riceve	Regione paga	Differenza
Cassa Depositi e Prestiti 2021	€ 3.205.740,85	€ 19.740.819,83	-€ 16.535.078,98
Cassa Depositi e Prestiti 2022	€ 3.478.507,41	€ 16.987.861,10	-€ 13.509.353,70
Cassa Depositi e Prestiti 2023	€ 3.804.756,12	€ 17.043.270,38	-€ 13.238.514,26
Bond Pirandello	€ 34.932.000,00	€ 32.767.843,41	€ 2.174.156,59
TOTALE anno 2011	€ 48.421.004,38	€ 86.539.794,73	-€ 41.108.790,35
2012			
Denominazione operazione	Regione riceve	Regione paga	Differenza
Cassa Depositi e Prestiti 2021	€ 3.451.052,05	€ 18.914.397,54	-€ 15.463.345,49
Cassa Depositi e Prestiti 2022	€ 3.387.425,08	€ 16.177.404,08	-€ 12.789.978,98
Cassa Depositi e Prestiti 2023	€ 3.789.855,88	€ 16.289.597,38	-€ 12.519.841,70
Bond Pirandello	€ 34.937.491,22	€ 27.082.107,54	€ 7.855.383,68
TOTALE anno 2012	€ 45.545.824,03	€ 78.483.506,52	-€ 32.937.682,49
TOTALE GENERALE anni 2005-2012	€ 679.819.387,94	€ 897.901.485,52	-€ 18.082.097,58

Cap. 214907 ONERI PER INTEREST, RATE SWAP E PER ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
 DERIVATI. (SPESE OBBLIGATORIE)

Lo stanziamento del capitolo 214907 è determinato come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	2014	2015	2016
Swap su CDP 2001 con Nomura	€ 14.000.000,00	€ 14.000.000,00	€ 14.000.000,00
Swap su CDP 2002 con Merrill Lynch	€ 7.500.000,00	€ 7.500.000,00	€ 7.500.000,00
Swap su CDP 2002 con Banca Nazionale del Lavoro	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00
Swap su CDP 2003 con Deutsche Bank	€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00
Swap su CDP 2003 con Banco di Sicilia - UniCredit	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00
TOTALE	€ 33.500.000,00	€ 33.500.000,00	€ 33.500.000,00

Stanziamento da riportare in bilancio (in migliaia di €)	33.500	33.500	33.500
--	---------------	---------------	---------------

DISEGNO DI LEGGE

*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale*

TITOLO I

Disposizioni finanziarie e contabili.
Disposizioni varie.

CAPO I

Disposizioni finanziarie e contabili.

Art. 1.

Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da impiegare per l'anno 2014 è determinato in termini di competenza in 226.035 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, è determinato per l'anno 2015 un saldo netto da impiegare pari a 272.366 migliaia di euro e per l'anno 2016 un saldo netto da impiegare pari a 253.848 migliaia di euro.

3. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario 2014, in 330.000 migliaia di euro.

Art. 2.

Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie

1. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2014, ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei comuni di cui all'articolo 6, per un ammontare complessivo pari a 60.000 migliaia di euro.

Art. 3.

*Disposizioni in materia di residui attivi,
passivi e perenti e di equilibrio di bilancio*

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2012 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2013, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1, che vengono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

3. Le somme eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2006, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2013, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2012 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2011, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2013 non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.

6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4, che vengono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

7. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ragioniere generale della Regione vengono individuati e iscritti in apposito elenco gli impegni di parte corrente e di parte capitale assunti nel corso del 2013 per i quali siano venuti meno le ragioni

dell'obbligazione, ferme restando le disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 47 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni, e che hanno concorso alla formazione dei residui per il suddetto anno.

8. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma precedente, le amministrazioni interessate dovranno dimostrare l'effettiva esigenza della conservazione dei residui di cui al comma 7 e formulare una proposta di conservazione degli stessi con un limite, comunque, non superiore al 40%. I residui non conservati vengono cancellati e iscritti in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

9. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da emanare entro il 31 maggio 2014 sono individuati e cancellati dal bilancio, per una misura non superiore a quella delle somme eliminate ai sensi del comma precedente, i residui attivi aventi anzianità superiore a 5 anni, per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato il venir meno della sussistenza delle ragioni del credito e il basso tasso di riscuotibilità.

10. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del presente articolo, sussista ancora l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Accantonamenti tributari

1. Al fine di garantire il concorso alla finanza pubblica nazionale, posto a carico della Regione per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016 dalle vigenti disposizioni nazionali, gli accantonamenti tributari previsti nell'apposito fondo per il concorso regionale agli equilibri di finanza pubblica sono rideterminati in 547.534 migliaia di euro per l'anno 2014 e in 579.004 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

2. La quota delle risorse assegnate per interventi da realizzare nell'ambito della programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinata per l'esercizio 2014 alla parziale copertura del concorso alla finanza pubblica, posto a carico della Regione per il medesimo esercizio finanziario, in attuazione del comma 8 dell'articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2013, n. 9, è incrementata dell'importo di 200.000 migliaia di euro.



3. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 la cifra "679.784" è rideterminata in "208.004" e la cifra "819.314" è rideterminata in "579.004".

4. Nelle more della definizione, in sede di intesa tra Stato e Regione, del contributo regionale al concorso alla finanza pubblica nazionale, le autorizzazioni di spesa riepilogate nella colonna "A" dell'Allegato 2 sono ridotte degli importi indicati nella colonna B del medesimo allegato.

5. Qualora in sede di intesa fosse determinato un concorso alla finanza pubblica superiore a quello stabilito al comma 1, il ripristino della autorizzazione di spesa ridotta ai sensi del comma precedente è operato in misura proporzionale alla differenza tra la riduzione di spesa e l'eventuale maggiore concorso alla finanza pubblica rispetto al quello stabilito al comma 1.

6. In caso di minore concorso alla finanza pubblica stabilito in sede di intesa rispetto a quello stabilito al comma 1, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 è rimossa ed i minori oneri a carico del bilancio regionale sono destinati ad incrementare il fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215727).

7. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente articolo.

CAPO II

Disposizioni in materia di entrate


Art. 5.

Modifiche o integrazioni di norme in materia di entrate

1. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2014, 2015 e 2016, la quota di cui all'articolo 8, comma 13, della legge Regione 9 maggio 2012, n. 26, è elevata al 100 per cento.

2. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi, ottenute nel territorio della Regione, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente è calcolata ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo del 25 novembre 1996, n.625 come modificato dall'articolo 1, commi 93, 94 e 95 della legge 23 agosto 2004, n.239, nonché dall'articolo 45, comma 1 della legge 23 luglio 2009, n.99.

3. Sono abrogate le disposizioni regionali in contrasto con il precedente comma.



4. Le tasse sulle concessioni regionali cui sono assoggettate le autorizzazioni, licenze, abilitazioni o altro atto di consenso per le attività comprese nelle tabelle di cui al D.P.R.26 ottobre 1972, n. 641 e al D.lgs22/06/1991, n.230, si intendono estese alle Segnalazioni certificate di inizio attività - Scia, di cui alle vigenti disposizioni statali e regionali in materia.

5. All'articolo 6, comma 6, della legge regionale 24 agosto 1993, n.24 è aggiunto il seguente periodo: "ovvero mediante versamento diretto, anche attraverso modalità telematiche, agli Uffici dell'Istituto cassiere della Regione siciliana."

6. In Sicilia trova applicazione il regolamento recante la disciplina uniforme dei rapporti tra i tabaccai, le agenzie e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche adottato con il D.P.C.M 25 gennaio 1999 ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

7. Alla legge regionale 12 maggio 2010, n.11, all'articolo 10 i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma 2, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP può proseguire nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente attraverso la stipula di apposita convenzione non onerosa con l’Agenzia delle Entrate.

5. Per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2013 e non oltre il periodo di imposta successivo a quello di approvazione del regolamento regionale previsto dal comma 2, la Regione per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l’accertamento e la riscossione dell’imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso, si avvale dei competenti organi statali nelle more della stipula della convenzione di cui al comma precedente.”

Art. 6.

Modifiche canoni concessioni minerarie

1. Il canone annuo sostitutivo della partecipazione ai profitti d’impresa di cui all’art.25, lett.g), della legge regionale 1 ottobre 1956 n.54, per le concessioni minerarie di salgemma e sali alcalini è determinato nei seguenti importi:

- da 0 a 250.000 tonnellate	€. 0,060 per tonnellata
- da 250.000 a 500.000 tonnellate	€. 0,070 per tonnellata
- da 500.000 a 750.000 tonnellate	€. 0,080 per tonnellata
- oltre 750.000 tonnellate	€. 0,100 per tonnellata

2. In caso di mancato esercizio dell’attività il concessionario è tenuto al pagamento del canone per importo di €. 10.000,00.

3. I valori di cui ai commi precedenti sono rivalutati annualmente in base

all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Il canone è versato al Concessionario, in un'unica soluzione, sull'apposito capitolo di bilancio della Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

5. I canoni relativi ai titoli minerari vigenti sono adeguati secondo le precedenti disposizioni con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso.

CAPO III Disposizioni in materia di enti locali.

Art. 7.

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai Comuni

1. In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria è istituita a decorrere dal 2014, in favore dei comuni, una compartecipazione al gettito regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le risorse da assegnare ai Comuni sono calcolate in ciascun anno applicando l'aliquota di compartecipazione dell'8,47% al gettito dell'imposta sui redditi già Irpef effettivamente riscossa in Sicilia nel penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento. Il gettito così determinato viene ripartito tra i singoli comuni in proporzione alla base imponibile Irpef valida ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'Irpef. A decorrere dalla stessa data è soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali, di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6.

2. Al fine di consentire che una parte del gettito della compartecipazione all'IRPEF venga destinata alla realizzazione di specifici obiettivi nonché per scopi di solidarietà intercomunale è istituito il Fondo perequativo comunale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione – rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Il predetto Fondo è alimentato con una quota, determinata con le modalità previste al comma successivo, del gettito della compartecipazione all'IRPEF attribuito a ciascun comune ai sensi del comma precedente e prelevato alla fonte.

3. Con decreto dell'Assessore Regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali, di concerto con l'Assessore per l'Economia, previa intesa in sede di Conferenza Regione – Autonomie locali sono stabilite entro il 30 aprile di ciascun anno l'aliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma precedente, uniforme per tutti i Comuni e, per ciascun Comune, le quote di spettanza del già menzionato Fondo sulla base dei seguenti criteri:

- a) dimensione demografica;
- b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

- c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;
- d) ubicazione in isole minori;
- e) esigenze di spesa per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori;
- f) rispetto dei fabbisogni standard nella gestione degli asili nido e nell'erogazione dei servizi di polizia municipale;
- g) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria;
- h) verifica delle risorse regionali umane, strumentali e finanziarie a qualsiasi titolo già assegnate o comunque riferibili ai singoli comuni.
- i) capacità di riscossione;
- l) percentuale emersione evasione fiscale;

4. Le assegnazioni di cui al presente articolo sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul Fondo perequativo per i comuni diverse da quelle disposte con il presente articolo.

6. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio è istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione – rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Per l'anno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di 60.000 migliaia di euro.

7. Il Fondo per investimenti viene ripartito tra i comuni tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui al presente comma possono essere destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.

8. Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i disabili psichici di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 15.000 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1, capitolo 182519).

10. Per evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate dai Comuni e dalle Province ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e



successive integrazioni e modificazioni, è attribuito a decorrere dal 2014 un contributo decennale agli enti che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge avranno formalizzato apposita richiesta di anticipazione finanziaria ai sensi della predetta legge. Il contributo viene assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali a ciascun ente in proporzione alle somme richieste e incorporate nei rispettivi piani di riequilibrio. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo viene revocato e acquisito all'entrata del bilancio. Per le finalità del presente comma è assunto un limite di impegno di 5 milioni di euro l'anno per 10 anni a decorrere dal 2014.

11. La Regione con la legge di assestamento al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014, provvede ad introdurre eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari dei Comuni.

Art. 8.

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie alle Province

1. Per l'anno 2014, al fine di garantire il funzionamento delle Province è autorizzato un contributo di parte corrente di 10.000 migliaia di euro.

2. Con decreto dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica si provvede al riparto del contributo di cui al comma precedente, destinandolo prioritariamente alle province regionali per le spese dei servizi socio-assistenziali in favore dei disabili, nonché per garantire il diritto allo studio e il pagamento degli emolumenti del personale.

3. La Regione con la legge di assestamento al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014, provvede ad introdurre eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari delle Province.

CAPO IV

Disposizioni di contenimento della spesa

Art. 9.

Risparmi sanità

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa sanitaria della Regione per acquisto di beni e servizi è ridotta di 100 milioni di euro, senza alterare il livello e la qualità dei servizi offerti, attraverso la revisione delle procedure di acquisto e l'applicazione dei costi standard.
2. Previa verifica del rispetto degli obiettivi del patto sanitario, nonché della garanzia dei LEA previsti dal medesimo, i risparmi conseguenti dalle azioni di cui al

comma precedente sono destinati a favorire l'integrazione dei servizi socio sanitari e socio assistenziali, nonché al miglioramento e incremento qualitativo dei servizi a tutela della salute dei cittadini siciliani, tenendo conto delle peculiari patologie localizzate nel territorio siciliano.

3. Attesa l'attuale situazione finanziaria della Regione, per il triennio 2014-2016, è vietata l'assegnazione di nuove borse di studio di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33.
4. Nel triennio 2014-2016 per esigenze eccezionali connesse alla stabilità economico finanziaria della Regione, ferma restando la normativa in atto vigente, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale amministrativo di livello dirigenziale del Servizio Sanitario Regionale è ridotto del 10 per cento rispetto a quello corrisposto per l'anno 2013.

Art. 10.

Spese di pulizie ed ausiliari

1. Ai fini del contenimento della spesa all'Amministrazione regionale è fatto divieto di rinnovare o stipulare nuovi contratti con società private esterne all'amministrazione per l'acquisto di servizi di pulizia ed ausiliari.

2. In via ordinaria, i servizi di pulizia ed ausiliari sono affidati alle società di servizi di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, mediante apposita convenzione, al personale di cui all'articolo 43 della legge regionale 9 maggio 2013, n.9, prevedendo per ciascun affidamento un importo inferiore rispetto a quello del contratto scaduto o cessato.

3. Nell'ambito del sistema sanitario regionale, e per le finalità di cui ai commi precedenti, alla Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.C.p.a., possono essere affidati servizi ausiliari sanitari secondari.

Art. 11

Contenimento delle spese del settore pubblico regionale e delle società partecipate.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 4 e dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 si applicano anche per il triennio 2014-2016.

2. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni la parola "2014" è sostituita con la parola "2015".



3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 la parola "2014" è sostituita con la parola "2015"

4. Per le finalità previste dalla legge regionale n. 11 del 2010 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 38.355 migliaia di euro, di cui euro 29.284 migliaia per i servizi resi in favore dell'amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (U.P.B. 4.2.1.1.2, capitolo 212533) ed euro 9.071 migliaia per il finanziamento di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (U.P.B. 11.2.1.1.2 – capitolo 412539).

5. Per le medesime finalità del comma precedente è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 la spesa annua di 57.532 migliaia di euro, di cui euro 43.926 migliaia per i servizi resi in favore dell'amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati ed euro 13.606 migliaia per il finanziamento di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario.

6. Previa convenzione con il competente Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità siciliana la SAS società per azioni consortile è autorizzata ad utilizzare il proprio personale per l'espletamento di servizi aggiuntivi nei musei regionali. A tal fine il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana provvede ad inserire nei bandi di gara per l'affidamento di servizi aggiuntivi apposite clausole che prevedano la possibilità di utilizzo del predetto personale.

7. Le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi ed enti regionali possono utilizzare, per lo svolgimento di lavori previsti dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni previa stipula di convenzioni con il competente dipartimento regionale Azienda foreste demaniali, il personale facente parte del bacino forestale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni e al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

8. È fatto divieto alle società ed enti di cui al precedente comma esternalizzare servizi per i quali può essere utilizzato il personale del bacino dei forestali.

Art. 12

Riorganizzazione

delle risorse umane nel settore forestale e dell'antincendio

1. Per favorire la riunificazione del comparto del lavoro forestale alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale, sono confermate le competenze del Comando del Corpo Forestale della Regione previste dall'articolo 65 della Legge

regionale 6 aprile 1996 n. 16 e successive modifiche e integrazioni e dall'articolo 47 del Decreto Presidenziale 20 aprile 2007 n. 154, con esclusione della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali ex articolo 45 ter della Legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e successive modifiche e integrazioni.

2. È trasferita al dipartimento regionale Azienda foreste demaniali la titolarità dei rapporti di lavoro con il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali ex articolo 45 ter della Legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e successive modifiche e integrazioni impiegati nel servizio di antincendio boschivo.

3. Per l'avvalimento da parte del Corpo forestale della Regione del personale di cui al comma 2 si procederà mediante apposita convenzione da stipulare tra il Corpo forestale della Regione con il dipartimento regionale Azienda foreste demaniali, da approvare con Decreto del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori al Territorio e Ambiente e delle Risorse Agricole e Alimentari.

4. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n.7 dopo le parole "al triennio 2010-2012" sono inserite le parole " ed al triennio 2013-2015".

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 migliaia di euro.

Art. 13

Consorzi di bonifica

1. I consorzi di bonifica sono autorizzati ad assicurare, anche parzialmente e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ed in ogni caso correlando la garanzia occupazionale alla superficie irrigua attraverso la mobilità obbligatoria tra i consorzi dei soggetti di cui al presente articolo, le garanzie occupazionali di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, nel rispetto delle disposizioni previste dal medesimo articolo e del limite massimo previsto dalle rispettive normative. Per le finalità del presente comma l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2014, a trasferire ai consorzi la somma di 8.000 migliaia di euro.

Art. 14

Meccanizzazione agricola

1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione, è autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, la campagna di meccanizzazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.



2. Per le finalità del comma 1 l'Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2014, a trasferire all'ESA la somma di 5.280 migliaia di euro.

Art. 15

Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani

1. In favore dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è autorizzata, a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale, l'ulteriore spesa entro i limiti di 14.256 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2014.

2. All'Istituto regionale del vino e dell'olio è concesso un ulteriore contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 *quinquies* dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 207 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2014.

3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) è concesso un ulteriore contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 *quinquies* dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 1.107 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2014.

4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia (ERSU) è concesso un ulteriore contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 *quinquies* dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 2.900 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2014.

Art. 16

EAS situazione debitoria

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'EAS nonché per la residua gestione idrica rimasta a carico dello stesso è autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 un limite decennale di impegno di 10.000 migliaia di euro

Art. 17

Dissalatori

1. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 46, comma 2, della legge

regionale 15 maggio 2013, n. 9 è differito all'anno 2015. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2013 dal medesimo comma 2, pari a 5.000 migliaia di euro, è differita all'anno 2014.

Art. 18

Rifinanziamento leggi di spesa

1. Per le finalità di cui alle norme e loro successive modifiche ed integrazioni riportate nell'Allegato 1, è autorizzata per il triennio 2014-2016 la spesa complessiva di 269.860 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 52.268 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Art. 19

Controllo pianta organica

1. In coerenza con i principi e le finalità dell'art. 2 del decreto-legge 06.07.2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 07.08.2012, n.135, vigono per il triennio 2014-2016, per il personale dell'Amministrazione regionale, i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Nelle more della rivisitazione e riorganizzazione dell'Amministrazione regionale, la dotazione organica del personale di cui all'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e all'art. 51, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è ridotta in numero pari ai soggetti che vengono collocati in quiescenza in attuazione delle previsioni di cui al precedente comma 1.

3. Ai fini della liquidazione e dei tempi di erogazione dell'indennità di buonuscita comunque denominata, limitatamente al personale destinatario delle superiori disposizioni, i termini previsti dall'art. 3 del decreto-legge 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28.05.1997, n. 140, e dall'art. 1, comma 22, del decreto-legge 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 14.09.2011, n. 148, sono incrementati di ulteriori 12 mesi.

Art. 20

Contenimento spesa nel settore dei trasporti

1. L'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 2014 e 2015 dall'articolo 51 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è rideterminata in 76.200 migliaia di euro.

Art. 21

Integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali

1. Alle aziende sanitarie provinciali nell'ottica dell'effettiva integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali sono attribuite, di concerto tra gli Assessori alla Salute ed alla Famiglia, al Lavoro e alle Politiche Sociali e sulla base del Piano socio-sanitario integrato, parte delle risorse del Fondo per le politiche sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, nella misura, in prima applicazione del presente articolo, il 50 per cento al fine di assicurare le prestazioni ed alla integrazione socio-sanitaria di cui all'allegato 1C del DPCM 14 febbraio 2001. Concorrono all'erogazione delle suddette prestazioni le risorse destinate a tali finalità nell'ambito del Fondo Sanitario regionale nell'esercizio 2014.

Art. 22

Valorizzazione del patrimonio immobiliare. Istituzione di tickets di servizi

1. L'Ente parco è tenuto a adottare il piano di utilizzazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

2. Il piano, adottato dal consiglio dell'ente prima dell'adozione del bilancio di previsione, tiene conto:

- a) delle zone ove ricade ogni singolo bene;
- b) la destinazione di utilizzo di ogni singolo bene;
- c) una previsione economica di massima di produttività del bene in funzione delle connesse attività che vi si possono svolgere;
- d) l'esclusività del bene ai fini istituzionali e/o conservativi precluso a forme di concessione a terzi;
- e) le modalità di concessione a terzi.
- f) la possibilità di ricevere donazioni e/o svolgere attività di fundraising.
- g) la previsione dei servizi da attivare.

3. Il piano, inoltre, individua anche i servizi che il parco intende attuare per i quali istituisce forme di pagamento, tickets, ovvero affitti, licenze a pagamento e canoni concessori anche di durata temporale limitata, necessari ad assicurare le entrate che ogni parco deve essere in grado di generare.

4. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in fase di assegnazione dei fondi per la gestione, tiene conto delle risorse proprie che l'ente parco è in grado di produrre. Il trasferimento regionale è proporzionalmente correlato alla capacità dell'ente di autofinanziarsi. La misura della correlazione sarà fissato per ogni esercizio con apposito decreto dell'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente in relazione agli stanziamenti e agli obiettivi di bilancio e di contenimento della spesa.

5. Il criterio di assegnazione dei fondi di cui al precedente punto 4 si applica con

le medesime modalità ivi previste altresì per i trasferimenti ed i contributi agli enti gestori delle riserve naturali.

CAPO V

Disposizioni in materia di patrimonio e società partecipate

Art. 23

Case abusive

1. Le case costruite abusivamente da imprese, destinate alla vendita o all'affitto, previo espletamento e completamento delle procedure per l'acquisizione al patrimonio pubblico, ove ne sussistano i presupposti di legge, sono concessi dai Comuni, che ne introitano i relativi proventi, ai cittadini aventi diritto ad alloggi popolari.

2. I comuni possono destinare una parte degli alloggi sopra indicati per la realizzazione di case accoglienza destinate ai soggetti senza reddito e temporaneamente senza fissa dimora.

Art. 24

Vendita alloggi

1. Gli alloggi di proprietà della Regione e degli enti regionali sono messi in vendita in favore degli attuali affittuari.

2. E' fatto obbligo alla Ragioneria generale della Regione, nonché agli organi tutori degli enti regionali, comunicare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge a tutti gli assegnatari di case popolari di proprietà della Regione la volontà dell'ente di procedere alla vendita agli assegnatari degli alloggi con le procedure sociali stabilite dalla vigente legislazione. Tale possibilità viene estesa anche agli occupanti non assegnatari che, alla data del 30 novembre risultavano occupare a qualsiasi titolo dimostrabile, l'alloggio e che rientrano tra le categorie titolari di alloggi popolari. Gli alloggi popolari non occupati sono messi in vendita ai prezzi di mercato. Per gli occupanti non rientranti nelle categorie non protette di alloggi popolari comporterà lo sfratto.

3. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per l'Economia sono determinati i criteri, le modalità e le tariffe di cessione degli alloggi che rispetto a quelle determinate dall'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 sono ridotte, per i soggetti assegnatari, del 25 per cento .

Art. 25

Assegnazione terreni riforma agraria – Banca della terra

1. Al fine di concludere entro due anni la definizione della Riforma Agraria in Sicilia da parte dell'ESA, le procedure attualmente adottate vengono soppresse.

2. Le disposizioni dell'art. 39 dalla l.r. 27 dicembre 1950, n.104 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche ai discendenti entro il 3° grado dell'originale assegnatario, purchè abbiano condotto il fondo da almeno 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ciò risulti da certificazione di convalida rilasciata dall'Ufficio Fondiario dell'Ente di Sviluppo Agricolo, previa verifica sui lotti interessati attraverso il Corpo Forestale della Regione Siciliana.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per le Risorse Agricole e Alimentari, definisce con decreto le modalità e le tariffe di assegnazione dei terreni.

4. Entro 60 giorni dal Decreto Presidenziale l'ESA comunica individualmente agli attuali possessori l'avvio delle procedure che dovranno portare alla definitiva assegnazione in proprietà del bene oppure in caso di rinuncia da parte del possessore al rientro del bene nella proprietà dell'ESA.

5. I terreni già appartenenti ai piani di ripartizione di cui alla legge regionale n. 104/50, che hanno subito variazioni nella destinazione d'uso agricola originaria ad opera di strumenti di pianificazione urbanistica comunale o sovra comunale vengono trasferiti al patrimonio disponibile dell'ESA.

6. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, promuovere il contributo positivo dell'agricoltura e delle foreste all'ambiente e al territorio in modo da salvaguardare la biodiversità e la tutela del paesaggio, tutelare e mantenere la risorsa forestale anche al fine di prevenire dissesti idrogeologici e difendere le zone e le popolazioni di montagna dalle calamità naturali, è necessario procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo forestale e in particolare di quello di proprietà pubblica è istituita la Banca della Terra di Sicilia che contiene un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica disponibili per operazioni di compravendita, di affitto o di concessione. Nella Banca della Terra vengono ricompresi:

- i terreni della Riforma agraria nella disponibilità attuale dell'ESA o che non saranno oggetto dell'assegnazione di cui ai commi precedenti;
- i terreni del demanio forestale;
- i terreni di proprietà dell'Assessorato Risorse Agricole e alimentari e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza; i terreni che su richiesta, dei Comuni o di altri enti pubblici e privati, volessero far confluire nella Banca della Terra di Sicilia.

7. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per le Risorse Agricole e Alimentari, definisce con regolamento le modalità di funzionamento della Banca della Terra, nonché le procedure per la concessione dei beni anche a favore di giovani che intendono, in forma singola o associata, valorizzarli attraverso progetti di sviluppo innovativi, prioritariamente di carattere sociale, anche cofinanziati da risorse pubbliche.

8. Le somme introitate sono versate dall'ESA entro 15 giorni dall'acquisizione in entrata del Bilancio della Regione.

Art. 26

Cessione di partecipazioni azionarie

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2014, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono predisposte dal competente Dipartimento del bilancio e del tesoro le procedure di evidenza pubblica per la cessione delle partecipazioni azionarie della Regione non ritenute strategiche.

2. Al fine di garantire un congruo prezzo di vendita delle azioni di cui al comma precedente, con decreto dell'Assessore all'economia sono fissati i prezzi di riserva al di sotto dei quali non si procede alla vendita. In tal caso IRFIS-FINSICILIA può, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione acquistare le suddette azioni al valore dei predetti prezzi di riserva.

3. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare entrate non inferiori a 60 milioni di euro.

Art. 27

Razionalizzazione, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche regionali

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti come segue:

“1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono:

- a) Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. per l'area trasporti pubblici;
- b) Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.a. per l'area servizi ausiliari di interesse generale anche aventi rilevanza economica;
- c) Sicilia e Servizi S.p.a. per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della

Regione;

- d) Riscossione Sicilia S.p.A. per l'area servizi di riscossione dei tributi;
- e) IRFIS FinSicilia S.p.a. per l'area credito;
- f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'area sviluppo;
- g) Siciliacque S.p.a. per l'area attività di captazione, accumulo, potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse regionale;
- h) Parco scientifico e ricerca;
- i) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.C.p.a.;

2bis. Nei confronti delle società a totale o prevalente partecipazione dell'amministrazione pubblica regionale che non rientrino nei commi precedenti e che svolgano servizi strumentali a favore della Regione, intendendosi per tali quelli volti a soddisfare esigenze dell'amministrazione e che non sono direttamente fruibili dai cittadini, in cui il rischio di gestione è assunto dall'amministrazione affidante e la remunerazione del servizio è a carico dell'amministrazione nell'ambito del rapporto bilaterale con l'affidatario, si procede, alternativamente:

- a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2014;
- b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente legge entro il 31 dicembre 2014 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2015. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della Regione.

Nei confronti di tutte le altre società nelle quali la Regione detiene una partecipazione, previa istruttoria del Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria Generale e previa delibera di Giunta regionale, si procede alla alienazione dell'intera partecipazione posseduta.

2ter. Ove non si proceda secondo quanto stabilito ai sensi dei precedenti commi, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

2quater. A decorrere dal 1° gennaio 2015 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

2quinques. Le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione di cui ai commi precedenti sono tenute ad adottare misure di contenimento finanziario mediante la riorganizzazione dei servizi e del personale. In ogni caso, hanno l'obbligo, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, di approvare un Piano dei servizi e del personale in cui sia determinato il reale fabbisogno di personale

e dei servizi stessi in relazione ai propri fini istituzionali, individuando per ciascun profilo professionale il numero di dipendenti necessario e il numero dei dipendenti in esubero. Il Piano, approvato dagli organi di controllo e di gestione di ciascuna società, è trasmesso al Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria Generale - per il controllo di competenza.”

2. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito come segue: “Il personale delle società dismesse, in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2009, può essere trasferito nelle società risultanti alla fine del processo di riordino”.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:

“7. Il personale con contratto a tempo indeterminato che presta servizio presso le società di cui al comma 1 a totale partecipazione pubblica, compatibilmente con i rispettivi fabbisogni di personale e con i profili professionali di inquadramento dei lavoratori interessati, può transitare per mobilità tra le società previo accordo tra le stesse da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato dell'economia e previa delibera della Giunta Regionale. Tali disposizioni si applicano anche per la mobilità di personale dalle società partecipate della Regione nonché degli enti cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni all'ARPA.

8. I liquidatori delle società già poste in liquidazione si dovranno avvalere per lo svolgimento delle loro funzioni del Servizio Partecipazioni e Liquidazioni del Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria Generale - presso cui sarà costituito, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, un Ufficio speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni in corso e di quelle che si dovessero disporre in applicazione del presente articolo, dotato di delibera di giunta, su iniziativa dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, di idoneo personale.

9. La sede per tutte le società in liquidazione è istituita presso l'Ufficio speciale di cui al comma precedente. Le società a totale partecipazione regionale già poste in liquidazione e quelle che saranno poste in liquidazione in applicazione del presente articolo dovranno recedere dai contratti di locazione e disdettare tutte le utenze eventualmente ancora in corso, ed il personale delle stesse, ai sensi del comma 6, è trasferito alle altre società partecipate totalmente dalla Regione compatibilmente con i fabbisogni di personale delle stesse.”

Art. 28
Bilanci enti

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti commi:

“1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi di enti, aziende, agenzie e istituti regionali, con esclusione degli enti del settore sanitario, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza correlati da una dettagliata relazione tecnica sull'andamento gestionale, prima dell'approvazione, all'Assessorato regionale dell'Economia – Ragioneria Generale della Regione – per l'acquisizione del parere che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento. Resta fermo l'obbligo per l'Assessorato di presentare le proprie osservazioni. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibile anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende, delle agenzie e degli istituti regionali.

2. Il parere dell'Assessorato dell'Economia, preventivo ed obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità, valuta il contenuto delle relazioni di cui al comma 2 dell'articolo 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed accertata l'equilibrio economico-finanziario. Detto parere può essere sottoposto a condizioni, il cui rispetto viene verificato dall'organo cui compete l'approvazione in via amministrativa degli atti di cui al comma 1.

2 Bis. In caso di parere negativo da parte della Ragioneria Generale della Regione sul bilancio di previsione o sul bilancio consuntivo o in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni della stessa il documento contabile si intende non approvato e l'organo di tutela e vigilanza sottopone alla Giunta regionale la rimozione degli organi di gestione.

2 Ter. Qualora il bilancio consuntivo di un ente, azienda, agenzia, o istituto regionale, con esclusione degli enti del settore sanitario, si chiuda con una perdita il consiglio d'amministrazione, con l'asseverazione dell'organo di controllo interno, allega, al predetto documento contabile, un piano contenente le misure, ivi comprese quelle relative ad eventuali contenimento delle spese per il personale, da adottare per il rientro dal deficit. ”

CAPO VI

Misure per lo sviluppo e l'occupazione

Art. 29

Impiego fondi IRCAC inutilizzati

1. Al fine di rendere disponibili le somme impegnate e non utilizzate nel Fondo Unico a Gestione Separata gestito dall'IRCAC, attinenti alla legge regionale n.37/1978 e s.m. e i., lo stesso dovrà procedere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad una verifica dei crediti a medio termine e di esercizio, deliberati ai sensi della citata legge regionale, disimpegnando dal citato Fondo, le somme relative ai predetti crediti concessi e non erogati da oltre due anni e i relativi provvedimenti concessivi, adottati dall'IRCAC e/o dalla Regione Siciliana, si intendono revocati.

2. Il 50% delle somme disimpegnate ai sensi del precedente comma, al netto di eventuali commissioni spettanti all'IRCAC per la gestione dei medesimi, sono versate, entro trenta giorni in entrata al bilancio regionale per essere destinate alla copertura di nuove iniziative in materia di sviluppo e occupazione.

3. Il restante 50% rientrano nella dotazione del Fondo Unico di cui all'art.63 della L.r. n.6/1997 gestito dall'IRCAC e saranno utilizzate dallo stesso per l'attività ai sensi della propria legge istitutiva e/o di altre leggi speciali la cui dotazione finanziaria faccia riferimento al Fondo Unico a Gestione Separata gestito dall'Istituto.

4. L'IRCAC pubblicherà sul proprio sito internet, con valore di notifica per le cooperative interessate, la delibera contenente l'elenco dei finanziamenti disimpegnati.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per le Attività produttive, le disponibilità del fondo istituito con il comma 2 sono ripartite e destinate alle medesime finalità stabilite dalle leggi istitutive dei fondi di cui al comma 1.

Art. 30

Adesione alla convenzione ABI-CDP

1. Per favorire l'accesso all'abitazione delle giovani coppie, anche di fatto, purchè coniugate nell'ultimo triennio o iscritte nel registro delle unioni civili da almeno un anno, nonché per garantire sostegno al settore dell'edilizia e incentivare lo sviluppo di misure volte ad incrementare il risparmio energetico in edilizia, IRFIS-FINSICILIA può, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, integrare, nel caso di operazioni di mutuo aventi oggetto immobili ubicati nel territorio siciliano, il contributo fornito dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 31 agosto 2013, n.102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. Il contributo fornito da IRFIS-FINSICILIA, a seconda delle classi di rischio del mutuo agevolato e previa autonoma valutazione del rischio, può raggiungere i 100 punti base di ulteriore sconto ed è erogato nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione ABI-CDP cui IRFIS stessa aderisce con apposito accordo da stipulare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31

Interventi per il sostegno al pagamento delle rate di mutuo e di affitto

1. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari ubicati nel territorio siciliano, IRFIS-FINSICILIA può, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, integrare le risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della Legge n. 244 del 2007, per le finalità e con le modalità di cui ai commi da 476 a 480 del medesimo articolo.

2. E' istituito presso l'Assessorato alla Famiglia un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto dell'Assessore alla Famiglia le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra i Comuni della Regione. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente ai Comuni che abbiano emanato disposizioni per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto.

Art. 32

Fondo rotativo presso l'IRFIS

1. Al fine di agevolare e garantire l'accesso al credito delle imprese agricole operanti nel territorio regionale è costituito un fondo unico regionale per gli aiuti all'agricoltura, destinato prioritariamente alla concessione di anticipazioni o prestare garanzie a prima richiesta, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica in agricoltura, nonché per il finanziamento di crediti di conduzione, la cui gestione separata è assegnata all'IRFIS - FINSICILIA S.p.a. Gestione separata.

1. Le disponibilità del Fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA), istituito con l'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n.21 sono versate, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente all'IRFIS - FINSICILIA s.p.a. per essere destinate al Fondo di cui al precedente comma.

Art. 33

Interventi per favorire l'accesso all'abitazione dei nuclei famigliari svantaggiati

1. Per incrementare l'offerta abitativa nei confronti dei nuclei famigliari svantaggiati attraverso il recupero dei centri storici dei Comuni siciliani è istituito presso l'Assessorato alle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato ad attivare procedure di riqualificazione urbana, anche mediante cofinanziamento di interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore alle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Assessore alla Famiglia e al Lavoro, con proprio decreto definisce le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma

precedente, dando comunque priorità ai Comuni che procedono all'esproprio di immobili non utilizzati ubicati nei propri centri storici e li destinino, previa ristrutturazione, alla vendita a prezzi agevolati, anche con la modalità dell'affitto con riscatto, alle famiglie con disabili o con reddito ISEE inferiore ai 20mila euro.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Assessorato alle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni con operatori privati per predisporre adeguati strumenti finanziari di supporto ad interventi di social housing, che prevedano la fornitura di garanzia sull'invenduto da parte della Regione.

4. Per l'anno 2014 per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.

Art. 34

Incentivi all'assunzione dei precari

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile dei lavoratori precari presso le aziende private la Regione, le sue partecipate e gli enti del settore pubblico regionale inseriscono in tutti gli affidamenti diretti, bandi di gara, appalti o altro strumento di acquisto di beni e servizi o erogazione di contributi o finanziamento per investimenti, apposita clausola che preveda, in caso di assunzione a tempo indeterminato di soggetti inseriti nell'elenco di cui al successivo comma 3 i seguenti vantaggi:

- a) Garanzia del pagamento delle obbligazioni contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dall'approvazione degli stati di avanzamento lavori. Il beneficio è concesso in ragione di pagamenti fino alla misura massima di 500 migliaia di euro per lavoratore assunto;
- b) Corso di formazione o aggiornamento per il lavoratore assunto;

2. Agli enti locali che inseriscono la clausola di cui al comma precedente con le medesime finalità riferite ai lavoratori precari degli enti locali medesimi, viene erogato, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato presso aziende private, un contributo annuo pari a quello che sarebbe stato comunque erogato dalla regione secondo la normativa vigente per il triennio 2014-16 ridotto del 20%.

3. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori stagionali di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni, al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito nella Regione siciliana un elenco regionale, suddiviso per provincia.

4. I lavoratori di cui al precedente comma vengono inseriti nell'elenco regionale a domanda da presentarsi al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge. Possono essere inseriti nell'elenco i soggetti, che

alla data del 30 novembre 2013, hanno beneficiato degli interventi delle norme citate nel precedente comma.

5. Il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di inserimento.

6. I soggetti che vengono assunti, per effetto del presente articolo, con contratti a tempo indeterminato sono cancellati dall'elenco istituito ai sensi del precedente comma 3. Nel caso di non accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato il soggetto viene definitivamente cancellato dall'elenco e allo stesso non possono essere più erogati i benefici previsti dalle norme richiamate dal comma 3. Il presente comma si applica anche ai lavoratori precari degli enti locali.

7. Per garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui ai commi 1 e 2 è stipulata tra l'Assessorato dell'Economia, IRFIS-FINSICILIA e ABI-Sicilia apposita convenzione a titolo gratuito, cui possono aderire i soggetti bancari operanti in Sicilia, che preveda l'apertura di linee di credito verso le aziende che abbiano sottoscritto la clausola, con oneri a carico del bilancio della Regione nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 8.

8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per ciascun anno del triennio 2014-2016 la spesa di 1.000 migliaia di euro.

Art.35

Interventi a favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP- Emergenza Palermo

1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti di cui all'art. 43 comma 1 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9. appartenenti al bacino dei "P.I.P. – Emergenza Palermo", è istituito presso il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, l'elenco alfabetico, ad esaurimento, dei lavoratori che presentano istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione Regionale, i Servizi Sanitari, le Società Partecipate e gli Enti Regionali sono tenuti ad inserire nei bandi di gara e/o negli affidamenti diretti per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20% delle assunzioni ai lavoratori inseriti nel suddetto elenco.

3. L'Amministrazione Regionale, i Servizi Sanitari, le Società Partecipate e gli Enti Regionali possono utilizzare per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale i soggetti, destinatari dell'assegno di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell'art. 43 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9 ed inseriti nell'elenco di cui al comma 1 in

coerenza con la ratio dell'art. 43 comma 1 della richiamata L.R. 9/2013.

4. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi:

- a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle disposizioni inerenti la perdita dello stato di disoccupazione;
- b) assunzione a tempo indeterminato.
- c) volontaria fuoriuscita dal bacino.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per il triennio 2014-2016 la spesa annua di 20.000 migliaia di euro. Alla quota relativa all'esercizio 2014, si provvede con le risorse destinate ad "Interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionali (PIP)" nell'ambito del Piano di Azione e Coesione.

Art. 36

Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento.

1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti utilizzati nei Cantieri di Servizio di cui all'art. 1 della L.R.19/05/2005 n. 5, presso il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è istituito l'elenco alfabetico ad esaurimento dei lavoratori già fruitori del reddito minimo di inserimento ai sensi del Decreto Legislativo 18 giugno 1998 n. 237, che presentano istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni che utilizzano i soggetti iscritti nell'elenco inseriscono in tutti i bandi di gara e/o affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20% delle assunzioni ai suddetti lavoratori.

3. Il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, nel rispetto delle norme comunitarie, è autorizzato a concedere ai datori di lavoro, di cui all'art. 38 della L.R. 06/08/2009 n. 9, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, gli incentivi previsti dagli artt. 37 e 39 della medesima legge per l'assunzione dei lavoratori, inseriti nell'elenco di cui al comma 1, rientranti nella casistica di cui all'art. 36 lett.b della L.R. 9/2009.

4. Il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori di cui al comma 1, è autorizzato a concedere, a titolo di borsa autoimpiego, a coloro che ne fanno richiesta l'intero ammontare dell'indennità triennale di cui all'art. 1 comma 3 della L.R.19/05/2005 n. 5.

5. Il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei

servizi e delle attività formative è, altresì, autorizzato a concedere, una tantum, alle imprese private che assumono i lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1, con contratto a tempo indeterminato o determinato della durata di anni 3, l'ammontare complessivo del contributo spettante nel triennio ai lavoratori ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.R. 19 maggio 2005 n. 5.

6. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi:

- a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle disposizioni inerenti la perdita dello stato di disoccupazione;
- b) assunzione a tempo indeterminato
- c) volontaria fuoriuscita dal bacino;
- d) fruizione dell'anticipazione triennale dell'indennità per la finalità di cui al comma 4

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per il triennio 2014-2016 la spesa annua di 6.400 migliaia di euro. La spesa autorizzata dall'articolo 75, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n.9 (U.P.B. 6.3.2.6.2 - capitolo 712402) è destinata alle finalità previste dal presente articolo.

Art. 37

Nuove iniziative per favorire lo sviluppo

1. L'IRFIS FIN SICILIA è autorizzato a destinare il 25 per cento della dotazione finanziaria, al 31 dicembre 2013, del fondo di cui all'articolo 61 della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche ed integrazioni alla costituzione di un fondo di garanzia per operazioni di founding per l'acquisizione delle risorse da destinare al finanziamento, con proprio rischio, di progetti di investimento che il medesimo istituto opererà, prioritariamente, con istituti nazionali ed internazionali pubblici.

Art. 38

Misure per favorire la digitalizzazione delle imprese

1. Al fine di sostenere l'introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali e la loro diffusione nel sistema produttivo regionale è concesso alle imprese aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Regione, ivi comprese le start-up, un contributo a fondo perduto per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano l'ammodernamento aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e/o ultralarga, nonché la formazione qualificata del personale nel campo ICT.

2. Ai sensi del comma 1 per start-up si intendono le imprese costituite da non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in regime di de minimis nella

misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, di quelle previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di vigenza della stessa e, successivamente, nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020, subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 1.000 migliaia di euro.

5. Con decreto dell'Assessore regionale delle attività produttive da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

CAPO VII

Misure per il welfare

Art. 39

Estensione dei benefici regionali alle coppie di fatto

1. Le disposizioni previste dall'ordinamento regionale in materia di contribuzioni, agevolazioni e benefici previsti a qualsiasi titolo per la famiglia sono estese anche alle coppie di fatto iscritte negli appositi registri istituiti dai comuni dell'isola.

Art. 40

Istituzione Fondo regionale per le disabilità

1. Per i triennio 2014-2016 è istituito presso l'Assessorato alla Famiglia e al Lavoro il fondo per le disabilità dei cittadini siciliani, con l'obiettivo di integrare mezzi e strumenti predisposti dalla normativa nazionale di riferimento.

2. Con decreto dell'Assessore alla Famiglia e al Lavoro sono definite le modalità e i criteri di accesso al fondo di cui al comma precedente, nonché gli interventi di razionalizzazione e accorpamento degli interventi regionali già in essere.

3. Il Fondo di cui al comma 1 ha, per l'anno 2014, una dotazione iniziale di 5 milioni di euro e di 2.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

4. In via sperimentale, con regolamento da emanarsi in accordo con l'INPS e con almeno 20 Comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti, selezionati con apposito bando, sono definite misure di intervento monetario diretto, a valere su

predetto fondo, anche in forma di voucher, sostitutive di forniture di beni e servizi erogate anche attraverso la convenzione con soggetti terzi.

Art. 41

Reddito minimo (SIA)

1. Al fine di garantire un reddito minimo alle famiglie che versano in condizioni di disagio socio economico, qualificabili come povere secondo l'indicatore ISTAT di povertà assoluta, per l'anno 2014 e in via sperimentale è istituito il Fondo siciliano per il sostegno all'inclusione attiva (SIA), con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro.

2. Con decreto dell'Assessore alla famiglia e al lavoro, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente sono definiti i criteri di accesso al fondo e le modalità di erogazione dell'integrazione al reddito che, comunque, non può essere superiore ai 400 euro mensili.

3. Il Fondo di cui al comma 1 viene incrementato dai ribassi d'asta relativi a contratti di servizio stipulati dall'Amministrazione regionale.

4. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le variazioni derivanti dall'attuazione del presente articolo.

CAPO VIII

Misure per il turismo, i teatri e lo sport

Art. 42

Fondo Regionale per lo Spettacolo (FORES)

1. E' istituito il Fondo regionale per lo spettacolo (FO.RE.S.) finalizzato a sostenere ed incrementare le attività di enti, associazioni e fondazioni operanti nei settori del teatro, della musica, della danza.

2. Le aliquote di ripartizione del Fondo regionale per lo spettacolo (FO.RE.S.) tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza, sono stabilite annualmente, con decreto dell'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo spettacolo, da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di bilancio. Il Fondo è destinato in misura non inferiore al 70% ai soggetti privati che non beneficiano di contributi alla gestione.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il Turismo, per lo Sport e per lo

Spettacolo da emanarsi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, dando priorità alle attività e le performance svolte. I predetti criteri possono essere rivisti con cadenza triennale.

4. Per l'esercizio finanziario 2014, l'ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato in euro 500 migliaia.

Art. 43

Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)

1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività degli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, gli Enti: Teatro di Sicilia Stabile di Catania, Ente Autonomo regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, Ente Autonomo regionale Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Associazione Teatro Stabile di Palermo, Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi di Agrigento, Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, Orestidi e Fondazione "The Brass group" che non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, presentano, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:

a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito dell'Ente che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2013, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare la sostenibilità del piano di risanamento, nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario;

b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dalla Regione Siciliana titolari di quote di partecipazione;

c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2013 e una razionalizzazione del personale artistico;

d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il triennio di riferimento, salvo il ricorso ai finanziamenti di cui al presente articolo;

e) nel caso del ricorso a tali finanziamenti, l'indicazione dell'entità, nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento, nonché le misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;

f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare l'Ente, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;

g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in

vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano.

2. Per le finalità di cui al comma precedente è istituito presso IRFIS-FINSICILIA un fondo rotativo a gestione separata, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, con dotazione pari a 15.000 migliaia di euro.

3. L'IRFIS-FINSICILIA eroga agli Enti di cui al comma 1, a fronte della presentazione del piano, prestiti per una durata massima di 15 anni a tasso agevolato per le finalità indicate dal piano di risanamento presentato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 44

Potenziamento delle attività sportive isolate

1. Per le finalità di cui all'art. 12 della Legge regionale 16 maggio 1978, n.8 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 3.800 migliaia di euro.

2. Per la concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie "A", già previsti dal comma 2 dell'art. 21 della Legge regionale 17 maggio 1984, n.31, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 580 migliaia di euro.

Art. 45

Esami per l'iscrizione agli albi per l'esercizio delle Professioni turistiche

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 è inserito il seguente articolo:

“Art 7 bis Contributi per spese di organizzazione

1. A carico di coloro i quali richiedono di accedere alle verifiche previste per l'accesso alle professioni di cui alla presente legge, è previsto un contributo non superiore ad € 150,00 per le spese da sostenersi da parte dell'Amministrazione per le attività di verifica.

2. La misura del contributo è determinata con i decreti che approvano i relativi avvisi pubblici di indizione delle verifiche.”

3. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 100 migliaia di euro.

CAPO IX
Disposizioni varie.

Art. 46
Controlli attività CEFPAS

1. Ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 21 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni le parole “direttore generale” sono sostituite dalle parole “direttore del centro”.

2. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni le parole “direttore generale” sono sostituite dalle parole “direttore del centro”.

3. I commi 11, 12, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 21 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 3 novembre 1993, n.30 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente comma 5bis “Le deliberazioni del direttore del centro, afferenti allo statuto, al regolamento organico e al trattamento economico e giuridico del personale, ai bilanci di previsione e di esercizio, nonché agli acquisti e alle vendite di immobili e alla costituzione di diritti reali, sono sottoposte al controllo dell'Assessorato regionale della Salute nei termini e con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 16 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni”.

Art. 47
Abrogazioni e modifiche di norme

1. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 la parola “*maggio*” e sostituita con “*giugno*”;

2. All'articolo 91 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole “e con una quota non inferiore al 50 per cento del Fondo della non autosufficienza nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.” sono soppresse.

3. L'articolo 10 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 è soppresso.

4. Gli articoli 1,2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1989, n. 12 sono abrogati.

5. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n.5 le parole “dall'1 gennaio 2012” sono sostituite dalle parole “dall'1 gennaio 2015”.

6. Al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "del bilancio e delle finanze" sono inserite le parole " e dell'Ufficio istituito con l'articolo 35 della legge regionale n. 9 del 2013" la parola "Assessorato" è sostituita con le parole "delle relative strutture" e dopo le parole " "finanze e credito" sono inserite le parole " del responsabile dell'ufficio istituito con l'articolo 35 della legge regionale n. 9 del 2013".

7. All'articolo 9, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "per utenze" sono aggiunte le parole "spese di pulizia".

8. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 sono abrogati.

9. Il comma 5 dell'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è abrogato.

10. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è abrogato.

TITOLO II

Effetti della manovra e copertura finanziaria.

Art. 48

Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 nelle misure indicate nelle tabelle 'A' e 'B' allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2014, nell'allegata tabella 'C'.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate

dalle leggi indicate nell'allegata tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2014, 2015 e 2016, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata tabella 'F' sono abrogate.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella 'G'.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata tabella 'I'.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata tabella 'L'.



9. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

Art. 49

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente




disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2014.

Art. 50
Norma finale


1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA
(Luca Bianchi)



IL PRESIDENTE
(Rosario Crocetta)



EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

(importi in migliaia di euro)

OGGETTO	2014	2015	2015
A - RISORSE			
A1. MAGGIORI ENTRATE FINALI			
Entrate da articolato			
Art. 4, c. 2 - Entrate derivanti dall'utilizzo Fondo Sviluppo e Coesione da destinare alla copertura degli accantonamenti Tributarî di cui alla L.R 9/2013 art. 6	200.000	0	0
Art. 25 - Vendita terreni ESA	15.000	20.000	0
Art. 26 - Cessione di partecipazioni azionarie	60.000	0	0
Art. 29 - Recupero fondi IRCAC	10.000	0	0
TOTALE A1	285.000	20.000	0
A2. MINORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	81.021	40.364	0
Tab. B - Fondo globale in conto Capitale (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0	0	0
Tab. D - Riduzione autorizzazioni di spesa	0	0	0
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (minori spese)	0	0	0
Tab. F - Abrogazione leggi di spesa	0	0	0
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	23.350	22.704	0
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 32/2000	0	0	0
ARTICOLATO:			
Art. 1, comma 4 - Determinazione Fondi Riserva	0	0	0
Art. 4 comma 1- accantonamenti tributarî	400.000	400.000	300.000
Art. 11, comma 3 - Contenimento spese settore pubblico allargato	8.611		
Art. 17 - Dissalatori (Vedi anche Tab L)	9.500	0	0
Art. 20 - Trasporti isole minori	9.800	9.800	0
Minori Oneri Ricorso al Mercato - Quota Interessi 214903			
FONDI DI RISERVA E REGOLAZIONI CONTABILI	86.782	125.852	1.690.933
TOTALE A2	619.064	598.720	1.990.933
TOTALE MAGGIORI RISORSE (A)	904.064	618.720	1.990.933
B - ONERI			
B1. MINORI ENTRATE FINALI			
ARTICOLATO:			
TOTALE B1	0	0	0
B2. MAGGIORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0	0	339.183
Tab. B - Fondo globale in conto Capitale (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0	0	0
Tab. C - Rifi naziamento leggi di spesa	0	0	0
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (maggiori oneri)	0	0	0
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	0	0	163.565
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 32/2000	0	0	0
Tab. L - Nuovi limiti di impegno	15.000	15.000	15.000
ARTICOLATO:			
Art. 1, comma 3 - Determinazione Fondi Riserva	0	0	0
Art. 4 - Accantonamenti tributarî	128.220	159.690	979.004




EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

(importi in migliaia di euro)

OGGETTO	2014	2015	2015
Art. 7 – EE. LL – Comuni	262.500	350.000	350.000
Art. 7, comma 6 – Fondo investimenti Comuni	60.000		
Art. 7, comma 8 – EE. LL – Ricovero minori	20.000	0	0
Art. 7, comma 9 – EE. LL – Comunità alloggio disabili psichici	15.000	0	0
Art. 8 – EE. LL – Province	10.000	0	0
Art. 11, comma 3 – Spese settore pubblico allargato	0	2.128	2.128
Art. 11, commi 4 e 5 – Spese per le società partecipate.	38.355	57.532	57.532
Art. 12 – Riorganizzazione risorse umane nel settore forestale ed antincendio	133.000	0	0
Art. 13 – Consorzi di bonifica	8.000		
Art. 14 – Meccanizzazione agricola	5.280	0	0
Art. 15 – E.A.S.	18.470	0	0
Art. 17 – Dissalatori	5.000		
Art. 18 – Rifinanziamento leggi di spesa - (Allegato 1)	199.859	0	52.268
Art. 31 – Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli	2.000	2.000	0
Art. 33 – Interventi per favorire l'accesso all'abitazione dei nuclei familiari svantaggiati	10.000	0	0
Art. 34, comma 7 – 8 – Incentivi all'assunzione dei precari	1.000	1.000	1.000
Art. 35 – Interventi a favore dei P.I.P. - Emergenza Palermo	0	20.000	20.000
Art. 36 – Cantieri di servizio- reddito minimo di inserimento	6.400	6.400	6.400
Art. 38 – Misure per favorire la digitalizzazione delle imprese	1.000	0	0
Art. 40 – Istituzione Fondo regionale per le disabilità	5.000	2.000	2.000
Art.41 – Fondo siciliano per il sostegno all'inclusione attiva (SIA)	15.000	0	0
Art. 42 - Fondo Regionale per lo Spettacolo (FORES) -TEATRI	500	0	0
Art. 44, comma 1 – Potenziamento delle attività sportive isolate	3.800	0	0
Art. 44, comma 2 – Potenziamento delle attività sportive isolate	580	0	0
Art. 45- Albo per l'esercizio delle Professioni turistiche	100	0	0
Maggiori Oneri Ricorso al Mercato - Quota Interessi 214903	0	2.970	2.853
FONDI DI RISERVA E REGOLAZIONI CONTABILI	0	0	0
TOTALE B2	964.064	618.720	1.990.933
TOTALE MAGGIORI ONERI (B)	964.064	618.720	1.990.933
SALDO NETTO DA COPRIRE (-) O DA IMPIEGARE (C) = (A -B)	-60.000	0	0
RISULTATI DIFFERENZIALI			
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE RISULTANTE DAL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE (D)	286.035	272.366	253.848
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE (+) A SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA (E) = (C + D)	226.035	272.366	253.848
RIMBORSO PRESTITI (F) compresi: - L..F. 11/2010, art.1, comma 3 - L..F. 7/2011, art. 1, art. 11, comma 3 e art. 12, comma 2 - L..F. 26/2012 - L.R. 32/2012 - L.R. 33/2012 Rimborso quota capitale - capitolo 900002 Rimodulazione rimborso anticipazio	-286.035	-272.366	-253.848
RICORSO AL MERCATO A SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA (H) = (E + F)	-60.000	0	0
RICORSO AL MERCATO AUTORIZZATO L..R. 26/2012, art. 1 - L..R. 32/2012 - L.R. 9/2013 - Cap. 6002 (L)	0	0	0
NUOVO RICORSO AL MERCATO - L..F. 0/2014, art. 2 – cap. 6002	60.000	0	0
	0	0	0
DIFFERENZA (N) = (H-L)	0	0	0

**IMPORTI DA ISCRIVERE NEL FONDO GLOBALE DI PARTE CORRENTE
(CAPITOLO N. 215704)**

(importi in migliaia di euro)			
OGGETTO	2014	2015	2016
ACCANTONAMENTI POSITIVI			
Attività e interventi conformi agli indirizzi del DPEF e per il rifinanziamento di interventi legislativi - Acc. 1001	284.661	325.383	325.383
Iniziative nel settore della Pubblica istruzione - Acc 1002	3.000	3.000	3.000
Attuazione art. 2, comma 553 legge n. 244/2007 - Acc. 1003	4.800	4.800	4.800
Adempimenti sentenze passate in giudicato - Cooperativa Le Muse - Acc. 1004	5.000	5.000	6.000
TOTALE ACCANTONAMENTI POSITIVI	297.461	338.183	339.183
ACCANTONAMENTI NEGATIVI			
TOTALE ACCANTONAMENTI NEGATIVI	0	0	0
DIFFERENZA	297.461	338.183	339.183
Fondo globale a legislazione vigente	378.482	378.547	0
MAGGIORI O MINORI ONERI	-81.021	-40.364	339.183




IMPORTI DA ISCRIVERE NEI FONDI GLOBALI DI CONTO CAPITALE

UPB 4.2.2.8.2 - CAPITOLO N. 613901

(importi in migliaia di euro)			
OGGETTO	2014	2015	2016
Interventi per lo sviluppo - Acc. 2001 -	-	-	-
TOTALE ACCANTONAMENTI	0	0	0
Fondi globali a legislazione vigente	-	-	-
Maggiori o minori oneri	-	-	-



VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI
AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
<u>SPESE CORRENTI</u>					
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
TOTALE - SPESE CORRENTI			0	0	0
TOTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE			0	0	0
TOTALE RIDUZIONI SPESE			0	0	0



VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE
DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA


(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER AMMINISTRAZIONI	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI
<u>SPESE CORRENTI</u>						
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>						
TOTALE RECUPERI (-) O MAGGIORI SPESE FINALI (+) DI PARTE CORRENTE			0	0	0	
TOTALE RECUPERI (-) O MAGGIORI SPESE FINALI (+) IN CONTO CAPITALE			0	0	0	
TOTALE RECUPERI (-) O MAGGIORI SPESE FINALI (+)			0	0	0	
<u>RIMBORSO ANTICIPAZIONE</u>						
<u>BILANCIO E FINANZE</u>						
L.R. 07.11.1997, N. 40, ART. 5: RIMBORSO ANTICIPAZIONE - L.R. 4/92, ART. 14	4.2.3.9.99	900006	0	0	0	
TOTALE RECUPERI (-) O MAGGIORI SPESE PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE (+)			0	0	0	

LEGGI DI SPESA CHE SI ABROGANO ED EFFETTI FINANZIARI NEL TRIENNIO 2012 - 2014

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DELLA LEGGE	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
<u>SPESE CORRENTI</u>					
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
TOTALE - MINORI SPESE CORRENTI			0	0	0
TOTALE - MINORI PESE IN CONTO CAPITALE			0	0	0
TOTALE MINORI ONERI			0	0	0




**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E'
DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA**

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	U.P.B	CAPITOLO	2014	2015	2016
<u>SPESE CORRENTI</u>					
BENI CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA					
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 63, legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, Art. 15 "Parco archeologico Agrigento"	3.2.1.3.5	377319	0	0	0
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO					
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.4 - "Iniziative di prevenzione e di informazione"	6.2.1.3.1	182531	16	16	16
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.5 - "Istituzione della rete di relazioni"	6.2.1.3.1	182532	16	16	16
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.7 - "Centri antiviolenza"	6.2.1.3.1	183786	16	16	16
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.8 - "Case di accoglienza"	6.2.1.3.1	183787	16	16	16
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.9 - "Inserimento lavorativo"	6.2.1.3.1	182533	8	8	8
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.10 - "Formazione"	6.2.1.3.1	182534	8	8	8
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21, comma 21 "Comitato di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili"	6.3.1.3.2	312541 (ex 321702)	16	16	16
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art.32, "Trasporto anziani"	8.2.1.3.7	478105	800	800	800
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 articolo 27, comma 6 "Trasporto pubblico locale"	8.2.1.3.6	476521	160.000	160.000	160.000
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 132 "Fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale"	9.2.1.3.6	318110	4.000	2.000	1.500
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI					
Legge regionale 26 marzo 2002, N. 2, Art. 118; legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 44 "Vigilanza venatoria"	10.2.1.3.2	143311	480	400	320
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 26 "Provvedimenti in favore delle famiglie delle vittime del mare"	10.4.1.3.99	348102	40	40	25
SALUTE					
Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, articolo 27; Legge finanziaria 11/2010 art. 95 - "Farmacie rurali"	11.2.3.99	413315	288	288	288
TERRITORIO ED AMBIENTE					
Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, art. 10, "Funzionamento uffici demanio marittimo"	12.2.13.1	442539	576	576	520

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	U.P.B	CAPITOLO	2014	2015	2016
TURISMO; SPORT E SPETTACOLO					
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 art. 6 "Programma annuale degli interventi e programmazione triennale"	13.2.1.3.5	378118	0	0	0
L.R. 11/2010 art. 100 - "Contributo al Comitato regionale del CONI Sicilia con sede in Palermo"	13.2.1.3.3	473309	40	16	16
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
BENI CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA					
Legge regionale 22 dicembre 2005, n.19, art. 24, comma 11, "Impianti di sorveglianza e misure antiterrorismo nelle zone archeologiche"	3.2.2.6.3	776060	0	0	0
ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
Legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, art. 4 "Ambito territoriale (ATO) di Caltanissetta e Agrigento"; Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 art. 7 "Istituzione Agenzia delle acque e dei rifiuti"	5.2.2.6.6	612401	0	0	0
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO					
Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 "Cantieri di servizi per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento"	6.3.2.6.2	712402	0	0	0
TURISMO; SPORT E SPETTACOLO					
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 art. 60 "Potenziamento attrezzature sportive"	13.2.2.6.3	872825	0	0	0
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE CORRENTI			166.320	164.216	163.565
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE IN CONTO CAPITALE			0	0	0
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI			166.320	164.216	163.565
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE CORRENTI			183.270	181.920	0
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE IN CONTO CAPITALE			6.400	5.000	0
TOTALE DDL BILANCIO			189.670	186.920	0
MAGGIORI ONERI - SPESE CORRENTI			-16.950	-17.704	163.565
MAGGIORI ONERI - SPESE IN CONTO CAPITALE			-6.400	-5.000	0
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-)			-23.350	-22.704	163.565




ONERI DISCENDENTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 32 (ART. 200)

(Importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DELLA LEGGE	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
<u>SPESE CORRENTI</u>					
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
TOTALE - SPESE CORRENTI			0	0	0
TOTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE			0	0	0
TOTALE SPESE			0	0	0
Oneri a legislazione vigente di parte corrente			0	0	0
Oneri a legislazione vigente di parte capitale			0	0	0
Totale oneri a legislazione vigente			0	0	0
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-) - SPESE CORRENTI			0	0	0
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-) - SPESE IN CONTO CAPITALE			0	0	0
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-)			0	0	0

ALLEGATO 1
L.F. 0/2014, Art. "Rifinanziamento leggi di spesa."

Norma di riferimento	amministrazione	AMMINISTRAZIONE	UPB	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	2014	2015	2016
L.R. 32/2000 art.196	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-5-1-3-99	100328	SPESE PER PROMUOVERE E FINANZIARE INIZIATIVE PER L'ATTIVITA' DI COOPERAZIONE E DI	70	11	11
L.R. 15/2004 art.5	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-1-1-3-99	101015	SPESE PER IL CONFERIMENTO DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE DELLA REGIONE	4	1	1
L.R. 15/2004 art.7	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-1-1-3-99	101016	SPESE PER IL CONFERIMENTO DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL VALORE SPORTIVO"	0	0	0
L.R. 11/1972 art.22	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-1	104519	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL	111	15	15
L.R. 224/1979 art.1	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-1	104520	SPESE PER L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALLE ORGANIZZAZIONI	150	8	8
L.R. 57/1985 art.24	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-2	105701	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE (CINSEDO),	248	29	29
L.R. 27/1991 art.14 C. 4	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-1	105702	SOMMA DA VERSARE ALL'UNIVERSITA' DI CATANIA, DESTINATA ALLA	99	9	9
L.R. 27/1991 art.14 C. 2 Lett. A	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-2	105712	SOMMA DA EROGARE AL CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI (CE.R.I.S.D.I.) PER L'ISTITUZIONE DI	0	0	0
L.R. 12/2003	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-1	105715	CONTRIBUTO ANNUO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LA MEDICINA	46	8	8
L.R. 15/2004 art.5	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-99	105716	SPESE PER CONCESSIONE DI UNA SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEI FAMILIARI DEI CITTADINI	0	0	0
L.R. 2/2002 art 92 c. 3	7	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	7-2-1-1-1	108109	ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON CONTRATTO DI DIRITTO ESTERO	290	300	300
L.R. 2/2002 art 92 c. 3 bis	7	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	7-2-1-1-1	108124	SPESE PER IL TRATTAMENTO OMNICOMPRESIVO DEL PERSONALE ESTERNO IN SERVIZIO	90	93	93
L.R. 27/1991 art.14, co. 2, lett. B)				109704	SOMMA DA EROGARE AL CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI (CE.R.I.S.D.I.) PER LA	0	0	0
L.R. 21/1996 art.1				110102	CONTRIBUTO ALLA DITTA LAURICELLA SALVATORE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO	0	0	0
L.R. 16/1978 art. 14	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-5-1-1-2	112507	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO AD ESPERTI IN MATERIA DI	62	13	13
L.R. 42/1982 art.15	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-5-1-3-99	113701	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA	9	1	1
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-1-1-1	116016	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA PP.AA. E PER IL VOLONTARIATO IMPEGNATO NELLE	278	47	47
L.R. 14/1998 art. 2, comma 2	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-1-1-2	116504	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI COMANDATO PRESSO IL DIPARTIMENTO REGIONALE	74	10	10
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-1-3-2	116523	SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE	850	119	119
L.R. 33/1997 art.5 e 51	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-2-1-3-2	142521	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI STAZIONI DI INANELLAMENTO PRESSO LE UNIVERSITA' SICILIANE	0	0	0
L.R. 33/1997 art.8-22-51	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-2-1-3-2	142522	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELLE RIPARTIZIONI FAUNISTICO -	38	5	5
L.R. 33/1997 art.31-51	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-2-1-3-2	142523	SPESE PER LA STAMPA ANNUALE ED IL RILASCIO, TRAMITE I COMUNI, DEL TESSERINO REGIONALE PER	10	2	2

L.R. 26/1984 art. 16 bis e L.R. 15/2004 art. 61	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-2-1-1-2	142533	SPESE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA PER L'EROGAZIONE IN AGRICOLTURA	108	19	19
L.R. 33/1974 art.4;	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-2-1-3-5	143303	CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE SPERIMENTALE CONSORZIALE DI GRANICOLTURA	139	16	16
L.R. 33/1997 art.7-51	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-2-1-3-2	143703	INDENNIZZI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI ED ALLEVATORI PER IL DANNO, NON ALTRIMENTI	247	50	50
L.R. 32/1991 art.57	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-3-1-3-99	146515	INDENNITA' AI COMMISSARI ED AGLI ASSESSORI DEGLI USI CIVICI (EX CAP. 14235)	47	8	8
L.R. 14/1968 art.12	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-3-1-3-99	146518	SPESE PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI, DEI VIVAI DI VITI AMERICANE E DI	386	89	89
L.R. 23/1990 art.6;	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-3-1-3-99	146520	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO AGROMETEREOLOGICO SICILIANO	261	46	46
L.R.73/1997	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-3-1-3-99	146521	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITA' SVOLTE IN CONFORMITA' DI PROGRAMMI	772	85	85
L.R. 28/1973 art.6	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-3-1-3-2	147302	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO PER IL CONSEGUIMENTO DEI SUOI	1.544	170	170
L.R. 106/1977 art.2	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-3-1-3-1	147303	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEI CONSORZI DI BONIFICA. (EX CAP. 16004)	34.740	7.331	7.331
L.R. 15/1993 art.14	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-3-1-3-2	147306	CONTRIBUTO ANNUO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO REGIONALE DELLA	3.242	475	475
L.R. 88/1982 art.5	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-3-1-3-99	147315	FINANZIAMENTI AL CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA FILIERA LATTIERO CASEARIA	1.702	190	190
L.R. 14/1968 art.11	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-3-1-3-99	147701	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA. (COMPRENDE EX CAP.	1.838	240	240
L.R. 14/1968 art.11	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-3-1-3-99	147702	CONTRIBUTO PER LE FINALITA' ISTITUZIONALI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO	0	0	0
L.R. 14/1968 art.11	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-3-1-3-99	147703	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER IL FUNZIONAMENTO E LE FINALITA'	0	0	0
L.R. 14/1968 art.11	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-3-1-3-99	147704	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	918	61	61
L.R. 16/1996 art.72-73	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL	12-4-1-1-2	150526	SPESE PER I CORSI DI ALLIEVI GUARDIE E ALLIEVI SOTTUFFICIALI FORESTALI NONCHE' PER I CORSI DI	7	1	1
L.R. 52/1984 art.20	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL	12-4-1-1-2	150527	SPESE PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI OPERATIVI PER LA DIFESA DEI	290	51	51
L.R. 16/1996 art.15	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-5-1-1-2	155309	SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE VIVAI NONCHE' SPESE DI IMPIANTO, COLTURA ED	193	31	31
L.R.16/1996 art.14	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-5-1-3-99	155310	SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI OPIFICI	8	2	2
L.R.18/1950 art.4 lett.a	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-5-1-3-99	155311	MANUTENZIONE DI IMMOBILI, PISTE CARRABILI, RECINZIONI, SORGIVE, SERBATOI ED IMPIANTI DI	8	2	2
R.D. 1577/1933 art.68	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-5-1-3-99	155313	SPESE DI ESERCIZIO DI AZIENDE PILOTA E DIMOSTRATIVE A CARATTERE SILVO-PASTORALE	78	14	14
R.D. 1577/1933 art.68	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-5-1-3-99	155314	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE E PARTECIPATIVE AD ASSOCIAZIONI, ORGANISMI NAZIONALI ED	5	1	1
L.R. 33/1997 art.6	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-5-1-3-1	156602	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI CENTRI DI RECUPERO ED IL PRIMO SOCCORSO	0	0	0
L.R. 10/2003 art.17	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-2-1-3-1	182523	SPESE PER STIPULA DI CONVENZIONI PER STUDI, RICERCHE, MONITORAGGIO E	0	0	0
L.R. 10/2003 art.18				182524	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE SULLE FAMIGLIE.	0	0	0
L.R. 65/1953 art. 1	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-2-1-3-1	183306	SUSSIDI STRAORDINARI AD ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA,	139	23	23
L.R. 71/1982. Art.1	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-2-1-3-3	183307	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PER	3.860	679	679
L.R. 1/1979 art.30 , comma 1	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-2-1-3-1	183705	INTERVENTI IN MATERIA DI PUBBLICA BENEFICENZA ED ASSISTENZA.	193	32	32
L.R. 20/1999 art.11	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-2-1-3-5	183717	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE	27	13	13

L.R. 20/1999 art.17	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-2-1-3-5	183718	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET RICONOSCIUTE, A FONDAZIONI, A CENTRI E AD ALTRE	386	23	23
L.R. 20/1999 art.2-5	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-2-1-3-5	183720	SOMMA DA EROGARE PER LE FINALITA' DEGLI ARTICOLI 2 E 5 DELLA LEGGE REGIONALE 13	15	2	2
L.R. 20/1999 art.3	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-2-1-3-5	183721	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEGLI ORFANI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E	99	8	8
L.R. 20/1999 art.4	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-2-1-3-5	183722	SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE, ANCHE IN SOPRANNUMERO,	282	49	49
L.R. 20/1999 art.6	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-2-1-3-5	183723	INDENNIZZI "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE VITTIME DELLE AZIONI DELLA CRIMINALITA'	78	15	15
L.R. 20/1999 art.10	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-2-1-3-5	183724	CONTRIBUTO "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE RISULTINO	31	5	5
L.R. 20/1999 art.9	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-2-1-3-5	183726	SOMMA DA VERSARE AL "FONDO REGIONALE PER LE PARTI CIVILI NEI PROCESSI CONTRO LA MAFIA".	176	20	20
L.R. 20/1999	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-2-1-3-5	183727	PENSIONI STRAORDINARIE E ASSEGNI VITALIZI A FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, DELLA MAFIA	27	5	5
L.R. 10/2003 art.6	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-2-1-3-1	183740	CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA	541	68	68
L.R. 10/2003 art. 8	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-2-1-3-1	183742	CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONSULTORI, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ORATORI E	0	0	0
L.R. 5/2005 art.29	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-2-1-3-1	183754	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FISICO NUCLEARE FULVIO FRISONE PER L'ASSISTENZA SOCIO-	93	16	16
L.R. 20/1999 art.12	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-2-1-3-5	184101	CONTRIBUTO IN FAVORE DI IMPRENDITORI E SOGGETTI ESERCENTI UNA LIBERA ARTE O	15	3	3
L.R. 15/2008 art.3	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-2-1-3-5	184103	SPESE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI FISCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 20	510	11	11
L.R. 17/1990 art.11-12-13	7	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	7-3-1-3-4	190514	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE DI FORMAZIONE PER LA	0	0	0
L.R. 9/2006, art. 11	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONO	4-2-1-1-2	212526	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA.	11	2	2
L.R. 11/2011, art. 1	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONO	4-3-1-5-4	219212	RIMBORSO DELLA QUOTA DI SPETTANZA REGIONALE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE	2.316	407	407
L.R. 5/1999, art. 7	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	2-2-1-1-2	242523	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE GIA' A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART.13, LETT. A),	7.720	1.349	1.349
L.R. 5/1999, art. 7	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	2-2-1-1-2	242524	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE	8.878	1.555	1.555
L.r. 21/2002, art. 1	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	2-2-1-1-2	242525	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE	5.867	1.023	1.023
L.R.11/2010, ART. 47, C.3				242547	SPESE CONNESSE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI PREVISTE	0	0	0
L.R. 8/2012 art.2-4;	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	2-2-1-3-7	243301	CONTRIBUTI ALL'I.R.S.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI PREVISTE	13.124	2.444	2.444
L.R. 27/1987 art.9	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	2-2-1-3-6	243302	SOMMA DESTINATA ALL'INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ENTE AUTONOMO PORTUALE	54	14	14
L.R. 20/2007, art. 3	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	8-2-1-1-2	272524	SPESE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI CANTIERI EDILI PER LA	0	0	0
L.R. 3/1998, art. 18	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-3-1-1-2	312517	ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONTINGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI AI SENSI	1.054	88	88
L.r. 55/80 art. 12, 12 bis e 24	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-3-1-3-1	312522	SPESE PER INTERVENTI IN FAVORE DI LAVORATORI EMIGRATI ED IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.	0	0	0
L.R. 55/1980 art.4 Ter	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-3-1-3-1	312525	SPESA PER LA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO REGIONALE DELL' EMIGRAZIONE E	11	2	2
L.R. 24/2000, art 26, c. 2	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-3-1-3-2	312542	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI PER IL SOSTEGNO DEI DISABILI DI CUI	15	4	4
L.R. 3/1986 art.28	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-3-1-3-2	313315	CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO SUGLI ONERI CONTRATTUALI SOSTENUTI DAI	62	10	10
L.R. 25/1976	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-3-1-3-99	313316	INTERVENTI IN FAVORE DEI CENTRI INTERAZIENDALI PER L'ADDESTRAMENTO	2.060	450	450

L.R. 24/2000 art.21	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-3-1-3-2	313724	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI. (EX CAP. 321701)	34	6	6
L.R.24/00, art.18, c.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZI	9-2-1-3-7	317708	FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 18,	1.000	222	222
L.R. 36/1990, art 12				320013		0	0	0
L.R. 36/1990, art 12				320014		0	0	0
L.R. 36/1990, art 12				320015		0	0	0
L.R. 36/1991, art. 4	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	2-2-1-1-3	342523	SPESE PER L'AUTOMAZIONE E LA GESTIONE INFORMATICA DELLO SCEDARIO REGIONALE DELLA	0	0	0
L.R. 75/1950 art.1	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	2-2-1-3-2	342525	FONDO DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DI PRODOTTI SICILIANI.	78	13	13
L.R. 27/1994 art.3	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	2-2-1-3-3	343308	CONTRIBUTO ANNUALE E DOTAZIONI FINANZIARIE PER PROGETTI SPECIALI AL CONSORZIO	70	18	18
L.R. 36/1991 art.21 - comma 3	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	2-2-1-3-1	343701	CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI REVISIONE PERIODICA DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO	695	119	119
L.R. 3/1986 art.57	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	2-2-1-3-3	344113	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ARTIGIANE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, NONCHE' AI	38	7	7
L.R. 4/2003 art.68	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	2-2-1-3-1	344121	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE	541	81	81
L.R. 50/1960 art.1;	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-4-1-3-1	346514	SPESE PER LA DISCIPLINA E LA VIGILANZA DELLA PESCA ANCHE MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONI	232	31	31
L.R. 15/2004 art.14	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-4-1-3-99	348108	CONTRIBUTO ANNUALE AGLI OPERATORI DEL SETTORE DELLA PESCA DELLE ISOLE MINORI PER	33	6	6
L.R. 2/2007 art.36	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZI	9-2-1-3-3	372528	ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE	30	33	33
L.R. 2/2007 art.36	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZI	9-2-1-3-3	372543	ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO REGIONALE PER AUDIOFONOLES!	2	0	0
L.R. 152/1980 art.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZI	9-2-1-3-3	373304	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <OPERE RIUNITE FLORIO E SALAMONE> DI PALERMO	1.800	216	216
L.R. 20/2002 art.7	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZI	9-2-1-3-5	373312	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO	16.000	2.281	2.281
L.R. 6/2000 art.7 - COMMA 7	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZI	9-2-1-3-5	373315	FONDO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE ACCADEMIE DI	250	34	34
L.R. 26/1998 art.15, c.1 bis	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZI	9-2-1-3-5	373324	CONTRIBUTO AL "IV POLO UNIVERSITARIO SICILIANO" DI ENNA.	1.000	68	68
L.R. 2/2002 art.66, c.9				373327	ASSEGNAZIONI ALLE UNIVERSITA' SICILIANE PER INCENTIVARE LA MOBILITA' DEL PERSONALE	0	0	0
L.R. 152/1980 art.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZI	9-2-1-3-3	373334	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <T.ARDIZZONE GIOENI> DI CATANIA	114	20	20
L.R. 2/2002 art.66, c.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZI	9-2-1-3-5	373718	CONTRIBUTI AI CONSORZI UNIVERSITARI COSTITUITI IN AMBITO PROVINCIALE DALLA	3.800	339	339
L.R. 14/02, art. 3, c.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZI	9-2-1-3-4	373719	CONTRIBUTO ANNUO PER L'EROGAZIONE DEL BUONO SCUOLA DESTINATO A CONCORRERE ALLE	0	0	0
L.R. 16/79, art 10	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI	3-2-1-3-2	376528	SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI	286	34	34
L.R. 16/2007 art. 7	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-8	376542	SPESE PER LA SALVAGUARDIA E LA DIFFUSIONE DEL PATRIMONIO AUDIOVISIVO CUSTODITO	15	2	2
L.R. 25/2007 art.7, comma 2	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-5	376569	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON ORGANISMI DI DISTRIBUZIONE DI SPETTACOLI CHE	46	8	8
L.R. 25/2007 art.8	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-5	376570	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON SOGGETTI APPARTENENTI ALLE PRIME TRE	46	8	8
L.R. 25/2007 art.12	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-5	376571	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON GLI ORGANISMI PROFESSIONALI DEL TEATRO	108	19	19
L.R. 80/1977 art.9	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI	3-2-1-3-3	377305	FINANZIAMENTO DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E	377	61	61

L.R. 1/1993 art.1	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-5	377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE	1.698	299	299
L.R. 19/1986 artt. 1 e 4	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-5	377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO	11.898	1.595	1.595
L.R. 19/1986 art.17	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-5	377317	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE	4.086	543	543
L.R. 1/1993 art.1	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-5	377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE	2.690	326	326
L.R. 3/1996 art.1				377328	CONTRIBUTO PER ASSICURARE L'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE TEATRO PIRANDELLO VALLE DEI	0	0	0
L.R. 9/2002 art.18	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI	3-2-1-3-4	377335	CONTRIBUTO AL MUSEO REGIONALE DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI PALERMO.	232	41	41
L.R. 44/1985 art.11	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI	3-2-1-3-1	377713	CONTRIBUTI AD ENTI MORALI ED ECCLESIASTICI PER LA RIPARAZIONE ED IL RESTAURO	541	32	32
L.R. 21/1994 artt.1 e 2	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-5	377726	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI	602	78	78
L.R. 26/98 art. 13	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI	3-2-1-3-7	377731	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO PER LA CONSERVAZIONE E LA	0	0	0
L.R. 25/2007 art.17	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-5	377749	SPESE PER L'ISTITUZIONE DELL'ACCADEMIA DI ARTE DEL DRAMMA ANTICO.	35	6	6
L.R. 16/2007 art. 3	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-8	378107	FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO DA DESTINARE ALLE SOCIETA' DI PRODUZIONE.	332	57	57
L.R. 16/2007 art. 8	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-8	378109	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CINEMA	116	20	20
L.R. 25/2007 art. 6, comma 5	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-5	378110	CONTRIBUTI ALLE STRUTTURE TEATRALI PRIVATE CHE SI DISTINGUONO PER LA QUALITA'	114	20	20
L.R. 25/2007 art. 7 c. 1 lett A	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-5	378111	CONTRIBUTI AD ORGANISMI PRIVATI, COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE COOPERATIVISTICA E	86	15	15
L.R. 25/2007 art. 7 c. 1 lett B	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378112	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI SICILIANI PER LE ATTIVITA' SVOLTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE ED IN PARTICOLARE ALL'ESTERO.	114	20	20
L.R. 25/2007 art. 7 c. 1 lett C	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-5	378113	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI SICILIANI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE	86	15	15
L.R. 25/2007 art. 9	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-5	378114	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI PRIVATI, A COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE	114	20	20
L.R. 25/2007 art. 10	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-5	378115	CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI, DI COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE	86	15	15
L.R. 25/2007 art. 11	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-5	378116	CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI CHE, SVOLGONO ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E	87	15	15
L.R. 25/2007 art. 13	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-5	378117	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE GESTISCONO SALE DESTINATE ALLE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI	114	20	20
Art. 1 - L.R. 10/12/1985 n.51 es mi	11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	11-2-1-3-3	413702	SUSSIDIO INTEGRATIVO A FAVORE DEGLI AMMALATI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN. (EX CAP. 42463)	93	16	16
Art.7, comma 1,- L.R. 01/08/1990 n.20 es mi	11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	11-2-1-3-3	413706	INDENNITA' VITALIZIA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP.	7.491	1.317	1.317
Art.7, comma 3,- L.R. 01/08/1990 n.20 es mi	11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	11-2-1-3-3	413707	INDENNITA' CHILOMETRICA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX	74	13	13
Titolo I della L.R. 20/08/1994 n.33 es mi	11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	11-3-1-3-4	417316	CONTRIBUTO ANNUO ALLE UNIVERSITA' DI PALERMO, CATANIA E MESSINA PER L'ISTITUZIONE DI	14.762	8.090	8.090
L.R. 14/1988 art.48	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL	12-2-1-3-3	442525	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI.	38	7	7
L.R. 14/1988 art.48	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL	12-2-1-3-3	443301	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE E PER IL	772	132	132
L.R. 14/1988 art.48	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL	12-2-1-3-3	443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO	3.168	679	679
L.R. 98/1981 art.39-39 BIS	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL	12-2-1-3-3	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI,	12.272	2.210	2.210

L.R. 3/5/2001, N. 6 art. 90	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL	12-2-1-3-2	443308	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	9.264	1.629	1.629
L.R. 46/1967 artt. 30 e 31	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-1	472514	SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO	2.857	713	713
L.R. 18/1986 art.1	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-3	472515	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE SOCIETA' SPORTIVE SICILIANE CHE	108	5	5
L.R. 33/1996 art.38	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-2	473702	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE	1.235	207	207
L.R. 33/1996 art.38	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-2	473703	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE	347	46	46
L.R. 33/1966	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-5	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP.	7.254	1.222	1.222
L.R. 7/1972 art.11	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,	13-2-1-3-5	473708	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP.	6.454	971	971
L.R. 44/1979 artt. 6 e 9;				478101	SOMMA DA EROGARE ALLE AZIENDE PRIVATE ESERCENTI AUTOLINEE EXTRAURBANE IN CONCESSIONE,	0	0	0
L.R. 8/2005 art.1	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	8-2-1-3-6	478113	SPESE PER IL RIMBORSO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEGLI ONERI DERIVANTI	309	53	53
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-2-6-88	516003	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE FISSE E MOBILI FUNZIONALI AI SERVIZI DA	0	0	0
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-2-6-1	516053	INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI	1.544	271	271
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-2-6-1	516058	INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI IN ORDINE AGLI	2.470	271	271
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-2-6-1	516062	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER QUELLI CONNESSI A "EMERGENZE	1.158	271	271
L.R. 21/1965 art.33	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-3-2-6-5	546401	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.)PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI	13.278	2.335	2.335
L.R. 21/1965 art.33	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-3-2-6-5	546408	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.) IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI	618	109	109
L.R. 36/1974 art.6 e art.29 l.r. 16/1996	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL	12-4-2-6-2	550003	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA	0	0	0
L.R. 6/2001 art. 102	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL	12-4-2-6-3	550801	CONTRIBUTI DA CONCEDERE A TERMINI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.991. (EX	0	0	0
L.R. 16/1996 art.14	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-5-2-6-3	554215	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, IL MIGLIORAMENTO E LA	0	0	0
L.R. 17/2004, art 9				612011	ACCANTONAMENTO DI QUOTE DI CAPITALE PER LA COSTITUZIONE DI FONDI OCCORRENTI PER	0	0	0
L.R. 2/2004, art 88, lett A				615605	FONDO DA UTILIZZARE PER LA PARTECIPAZIONE, LA COSTITUZIONE DI SOCIETA', PER	0	0	0
L.R. 2/2005, art 3, comma 1	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONO	4-3-2-6-2	616804	SOMME PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE	1.158	204	204
L.R. 11/2005, art. 22	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONO	4-3-2-6-2	616811	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI CONSORZI DI GARANZIA FIDI PER CONCORSO SUGLI INTERESSI	3.088	407	407
L.r. n. 34/1988 art.31	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	2-2-2-6-10	642804	CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DELLE ANTICIPAZIONI RELATIVE AD OPERAZIONI DI CESSIONE DI	54	14	14
L.R. 23/1969 art.1	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	8-2-2-6-1	672004	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL COMPLETAMENTO O RIPARAZIONE	772	136	136
L.R. 23/1969 art.1	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	8-2-2-6-3	672008	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, AL	541	94	94
L.R. 23/1969 art.1	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	8-2-2-6-2	672013	INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI	4.864	848	848
	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI	3-2-2-6-3	776404	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SIRACUSA PER LE FINALITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 10 DELLA LEGGE	0	0	0
	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-2	105703	SOMMA DA EROGARE AL CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI (CERISDI) PER LE PROPRIE SPESE	0	0	0
	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI	3-2-1-3-3	376576	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELL'ARMA	96	16	16

5	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA	5-2-1-3-99	243308	SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO METEO-IDRO-	640	109	109
5	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA	5-2-2-6-2	642057	INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI	800	136	136
5	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA	5-2-2-6-99	642058	INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI	800	136	136
8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	8-4-1-1-2	272523	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA SPECIALE DI SERVIZI PER I LAVORI PUBBLICI E	0	0	0
9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE	9-2-1-1-2	372514	SPESE PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE DELLO STATO DI CUI LA REGIONE SI AVVALE AI SENSI	49	8	8
9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE	9-2-1-1-2	372515	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI REGIONALI PARITARI.	1	0	0
9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE	9-2-1-3-1	372520	SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA A	1	0	0
9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE	9-2-1-3-5	373307	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA', DEGLI ISTITUTI	1.000	136	136
9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE	9-2-1-3-5	373313	ASSEGNAZIONI ALLE UNIVERSITA' PER SPESE INERENTI L'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA E PER I	196	31	31
9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE	9-2-1-3-4	373704	POSTI GRATUITI PER CONVITTORI E SEMICONVITTORI NEGLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE STATALE E RIBORSO	72	8	8
4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-2-1-5-99	215734	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI BENEFICIARI	9.628	0	0
7	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	7-3-1-3-5	191309	CONTRIBUTO DA DESTINARE AI CONSORZI DEI COMUNI CHE SI OCCUPANO ESCLUSIVAMENTE	0	0	0
4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-2-1-1-1	212025	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE	300	320	320
4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-2-1-1-1	212026	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO E DI RISULTATO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE	30	32	32
4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-2-1-1-1	212027	SPESE PER LA PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE	40	60	60
5	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA	5-2-1-1-1	242022	TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE	128	120	120
11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	11-2---	412016	RIMBORSO ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE PER IL PERSONALE COMANDATO AI SENSI	2.609	2.250	2.250
1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-1-3-2	117304	SOMME DA DESTINARE AI COMUNI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER FAR FRONTE AI	0	0	0
1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-1-3-2	117305	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI SFOLLATI COLPITI DALLE	0	0	0
1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-1-3-2	118001	SOMME DA DESTINARE ALLE AZIENDE ZOOTECNICHE ED AGRICOLE PER FAR FRONTE AI	0	0	0
10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-2-1-3-2	144111	CONTRIBUTO ANNUO ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DEGLI ALLEVATORI DELLA SICILIA PER	1.600	2.000	2.000
4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-3-2-7-1	619603	FONDO DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO A SOSTEGNO DELLE MICROIMPRESE.	0	0	0
9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE	9-2-1-3-7	373730	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E DI	5	0	0
10	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	10-3-1-3-2	146523	FONDO PER POTENZIARE LE ATTIVITA' DI CONTROLLO DIRETTA ALLA SALVAGUARDIA DEI PRODOTTI	240	0	0
4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-2-1-5-99	215731	FONDO PER FAR FRONTE ALLA MINORE PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI	8.000	0	0
2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE	2-2-1-1-2	342534	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE TRANSITATO DALL'ENTE FIERA DEL	1.350	0	0
6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA	6-2-2-6-1	583308	INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO ED ALLA ELIMINAZIONE DI BARRIERE	0	0	0
					269.860	52.268	52.268

ALLEGATO 2

	Colonna A Prospetto riepilogativo	Colonna B Riduzione autorizzazione di spesa
Art. 7 – EE. LL – Comuni	262.500	111.445
Art. 7 , comma 8 – EE. LL – Ricovero minori	20.000	8.491
Art. 7 , comma 9 – EE. LL – Comunità alloggio disabili psichici	15.000	6.368
Art. 8 – EE. LL – Province	10.000	4.246
Art. 11, commi 4 e 5 – Spese per le società partecipate.	38.355	16.284
Art. 12 – Riorganizzazione risorse umane nel settore forestale	133.000	56.466
Art. 13 – Consorzi di bonifica	8.000	3.396
Art. 14 – Meccanizzazione agricola	5.280	2.242
Art. 15 – E.A.S.	18.470	7.842
Art. 17 – Dissalatori	5.000	2.123
Art. 18 – Rifinanziamento leggi di spesa - (Allegato 1)	199.859	84.851
Art. 31 – Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli	2.000	849
Art. 33 – Interventi per favorire l'accesso all'abitazione dei nuclei familiari svantaggiati	10.000	4.246
Art. 34, comma 7 – 8 – Incentivi all'assunzione dei precari	1.000	425
Art. 36 – Cantieri di servizio- reddito minimo di inserimento	6.400	2.717
Art. 38 – Misure per favorire la digilitazione delle imprese	1.000	425
Art. 40 - Istituzione Fondo regionale per le disabilità	5.000	2.123
Art.41 – Fondo siciliano per il sostegno all'inclusione attiva (SIA)	15.000	6.368
Art. 42 - Fondo Regionale per lo Spettacolo (FORES) -TEATRI	500	212
Art. 44, comma 1 – Potenziamento delle attività sportive isolate	3.800	1.613
Art. 44, comma 2 – Potenziamento delle attività sportive isolate	580	246
Art. 45- Albo per l'esercizio delle Professioni turistiche	100	42
Tabella G	166.320	70.612
Tabella L	15.000	6.368
<i>Totale</i>	<i>942.164</i>	<i>400.000</i>

